

normativa del parco

ALLEGATI

ALLEGATO 01 – NORME DEL BIOTOPO REGIONALE “RISORGIVE DI ZARNICCO”

ALLEGATO 02 – ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE UTILIZZABILI

ALLEGATO 03 – ARIA (ESTRATTO DPG 6 FEBBRAIO 2001, N. 031/PRES.)

ALLEGATO 04 – NORME P.A.I.R.

**ALLEGATO 05 - REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA DI
IMPORTANZA COMUNITARIA E DI INTERESSE REGIONALE (DPR 20 marzo 2009, n.
074/Pres.)**

**ALLEGATO 06 – REGOLAMENTAZIONI DEL PIANO DI GESTIONE DELLA ZSC IT3320026
RISORGIVE DELLO STELLA**

ALLEGATO 07 – NORMATIVA DEL PARCO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE OCCORSE

ELABORATO N.

P02

ALL

VERS. **04**

REV. **00**

PROFESSIONISTI INCARICATI		COMMITTENTE	DATA
dott. for. Enrico Siardi	arch. Paola Cigalotto	Comune di Rivignano Teor	17.12.2019
dott. geol. Luca Bincoletto	dott. for. Giulio Cosola		

Allegato 01 – Norme del biotopo regionale “Risorgive di Zarnicco”

DPGR 0236/1998

NORME DI TUTELA

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo "Risorgive Zarnicco", trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili con il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2 Edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale, tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 3 Mantenimento dei prati naturali

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. E' pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicazione o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. E' consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso. Per le praterie umide naturali non è ammessa la concimazione.

Art. 4 Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del Biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti. Nel caso di pioppeti esistenti è ammessa, in qualsiasi momento, la loro utilizzazione, ma è comunque vietato procedere al reimpianto degli stessi.

Art. 5 Accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore,

esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art. 6 Fuochi

E' vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

Art. 7 Addestramento cani

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Art. 8 Movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 9 Corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei dei fiumi, delle rogge e dei rii, compresi i canali artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. Sono altresì vietati l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

Art. 10 Introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'art. 4. E' comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15.

Art. 11 Attività di pascolo

E' consentito il pascolo, in ragione di un capo grosso per ettaro, con l'esclusione di quello praticato negli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale.

Art. 12 Tutela delle specie erbacee

Fatto salvo quanto prescritto dalla L.R. 34/81, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici: *Armeria helodes*, *Centaurea forojuliensis*, *Euphrasia marchesettii*, *Gentiana*

pneumonanthe, Cirsium canum, Hottonia palustris, Senecio doria, tutte le specie della famiglia delle *Orchidaceae*.

Art. 13 Tutela delle specie animali

E' vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

Art. 14 Abbandono di rifiuti

E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 15 Interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

E' ammessa l'eventuale recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

Art. 16 Boschi

Nei boschi di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone. Nei boschi di proprietà pubblica è ammesso esclusivamente il taglio colturale finalizzato alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche di naturalità delle cenosi.

Art. 17 Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della L.R. 30.9.1996 n. 42.

E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della L.R. 30.9.1996 n. 42.

MODALITA' DI GESTIONE DEL BIOTOPO

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Esecuzione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità, in particolare favorendo adatte condizioni di vita alle specie endemiche della pianura friulana.
- Ripristino naturalistico dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva, anche tramite sperimentazione e valutazione di diverse modalità progettuali e colturali.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, drenaggi, arginature e discariche di materiali.
- Incentivazione all'acquisizione dei terreni interessati da parte dell'Ente pubblico.
- Valutazione e realizzazione di interventi sul reticolo idrografico al fine di ripristinare condizioni idriche favorevoli agli habitat naturali.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali, in particolare per quanto concerne ripristini naturalistici.



PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SEGRETERIA GENERALE
Servizio Affari della Presidenza

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCI A

TRIESTE ADD. - 3 AGO 1998



OCCUPA N. *nove* PAGINE.

IL CONSIGLIERE
(*Dario Domanini*)

A large handwritten signature in black ink, which appears to be "Domanini".

alleva-

46 del

,

188 del

azione

6 del 4

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 luglio 2001, n. 0251/Pres.

Legge regionale 42/1996 articoli 1 e 4 - Approvazione modifica all'articolo 4 delle norme di tutela dei valori naturali del biotopo «Risorgive di Zarnicco».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0236/Pres. del 23 giugno 1998, con il quale è stato istituito il biotopo «Risorgive di Zarnicco» e sono state emanate le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati;

VISTO in particolare l'articolo 4 delle norme di tutela sopra citate, che vieta il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali frutteti, vigneti o pioppeti;

ATTESA la necessità di modificare il sopracitato articolo onde consentire la riconversione di esistenti seminativi verso colture legnose ad indirizzo biologico;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, con parere n. 4 di data 22 marzo 2001, ha approvato all'unanimità la proposta di modifica all'articolo 4 delle norme emanate col citato decreto a tutela dei valori naturali del biotopo delle «Risorgive di Zarnicco»;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2124 del 27 giugno 2001;

DECRETA

- E' approvata la modifica all'articolo 4 delle norme di tutela emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0236/Pres. del 23 giugno 1998, istitutivo del biotopo delle «Risorgive di Zarnicco», nel nuovo testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

- Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 11 luglio 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 7 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 35*

Nuovo testo dell'articolo 4 delle Norme di tutela del biotopo delle «Risorgive di Zarnicco»

«Art. 4

Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del Biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è ammesso il nuovo impianto di colture specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti. Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie è altresì consentito l'impianto e la conduzione di colture legnose specializzate quali frutteti e vigneti, purchè gestite secondo i metodi dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CEE n. 2092/1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. A tale scopo è consentito esclusivamente l'uso di pali tutori in legno. E sempre ammesso il ripristino delle preesistenti colture agrarie secondo i metodi dell'agricoltura biologica certificata.»

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 luglio 2001, n. 0252/Pres.

Regolamento per la gestione delle spese di cui all'articolo 8, commi 52 e 53 della legge regionale 4/2001 di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 26 febbraio 2001, n. 4, che all'articolo 8, comma 52, autorizza le Direzioni regionali, per le proprie esigenze operative correnti, a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi

Allegato 02 – elenco delle specie arboree e arbustive utilizzabili

Gli elenchi seguenti mostrano le specie preferibilmente utilizzabili per la formazione di siepi, margini boschivi e imboscamenti. Per interventi di rinaturazione possono anche essere utilizzate altre specie non in elenco purché autoctone, adeguate al contesto ecologico e preventivamente concordate con l'Ente gestore.

SIEPI E MARGINI BOSCHIVI

nome latino	nome volgare
<i>Corylus avellana</i>	nocciolo
<i>Crataegus monogyna</i>	biancospino
<i>Euonymus europaeus</i>	berretta da prete, fusaggine
<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustro selvatico
<i>Prunus spinosa</i>	prugnolo
<i>Sorbus torminalis</i>	ciavardello
<i>Viburnum opulus</i>	pallon di maggio
<i>Frangula alnus</i>	frangola

IMBOSCHIMENTI

nome latino	nome volgare
<i>Acer campestre</i>	acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i>	ontano nero
<i>Carpinus betulus</i>	carpino bianco
<i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i>	frassino ossifillo (o meridionale)
<i>Quercus robur</i>	farnia
<i>Ulmus minor</i>	olmo campestre

Allegato 03 – ARIA (*estratto DPG 6 febbraio 2001, n. 031/Pres.*)



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 15 marzo 2001

L. 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
6 febbraio 2001, n. 031/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 5, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 13/1998. Delimitazione delle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) n. 14, 17, 18 e 19.

pag. 3170

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
6 febbraio 2001, n. 031/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 5, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 13/1998. Delimitazione delle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) n. 14, 17, 18 e 19.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, recante «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali» il cui articolo 5 dispone in materia di «Aree di rilevante interesse ambientale»;

PREMESSO:

CHE con lettera n. 6840/1.401 del 24 luglio 1997 la Direzione regionale della pianificazione territoriale, dopo avere redatto la proposta di istituzione di 20 ARIA d'intesa con l'Azienda regionale dei parchi e foreste, ha chiesto ai Comuni i pareri costituenti intesa previsti dal suddetto articolo 5;

CHE i pareri di numerosi Comuni contenevano richieste ed osservazioni in merito alle modalità di pianificazione delle ARIA;

CHE con l'articolo 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, accogliendo tali richieste, è stato modificato l'articolo 5 della legge regionale n. 42/1996 prevedendo fra l'altro che le ARIA, una volta istituite, possano essere soggette a varianti ai piani regolatori in luogo dei piani territoriali regionali particolareggiati e alle delimitazioni delle Arie vengano allegati dei documenti tecnici di indirizzo (DTI) che costituiscono riferimento obbligatorio per le varianti agli strumenti urbanistici comunali;

CHE a seguito delle succitate modifiche legislative è stata avviata una nuova fase di consultazione con i Comuni interessati dalla delimitazione delle ARIA;

VISTI i pareri espressi formalmente dai Comuni interessati come puntualmente riportati nella relazione istruttoria predisposta a corredo del presente decreto;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella relazione sui possibili effetti sull'ambiente redatta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e predisposta a corredo del presente decreto;

PRESO ATTO che nei siti di importanza comunitaria appartenenti alla rete ecologica Natura 2000 compresi in alcune delle ARIA che si propone di istituire, si ap-

plica il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di recepimento della Direttiva Habitat 92/43 CEE;

CONSTATATO che l'ARIA n. 13 - Zona di Vernaso non si ritiene attualmente istituibile in quanto i comuni interessati hanno espresso parere contrario alla richiesta intesa;

DATO ATTO che le ARIA n. 2 - Monti Bivera e Clap Savon, n. 8 - Fiume Tagliamento, n. 15 - Torrente Cormor, n. 16 - Fiume Torre, n. 20 - Laguna di Grado e Marano saranno oggetto di successivo provvedimento;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 125 del 19 gennaio 2001, assunta su proposta dell'assessore alla pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore ai parchi;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è approvata la delimitazione delle seguenti aree di rilevante interesse ambientale (ARIA):

ARIA n. 14 - fiume Stella

ARIA n. 17 - fiume Natisone

ARIA n. 18 - torrente Corno

ARIA n. 19 - fiume Isonzo

2. Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti tecnici:

- i perimetri delle ARIA n. 14 (tavole 14a e 14b) e n. 18 (tavola 18) su base cartografica regionale numerica (C.R.N.) alla scala 1:25.000;

- i perimetri delle ARIA n. 17 (tavole 17a e 17b) e n. 19 (tavole 19a e 19b) su base cartografica regionale numerica (C.R.N.) alla scala 1:50.000;

- i documenti tecnici di indirizzo delle ARIA n. 14, n. 17, n. 18, n. 19.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 febbraio 2001

ANTONIONE

Documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai Piani regolatori generali comunali per la disciplina dell'Area di rilevante interesse ambientale

N. 14 - Fiume Stella

A) CRITERI GENERALI

1) Finalità generali

1 - Le varianti ai P.R.G.C. sono finalizzate a tutelare

i contenuti naturali fisici e vegetali, anche come habitat dei contenuti faunistici, nonché i contenuti storici eventualmente presenti per il loro valore scientifico, paesaggistico e d'insieme e per la loro funzione di identità per le popolazioni locali.

2 - Le norme inserite nei P.R.G.C. tutelano oltre ai contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici, anche gli eventuali contenuti storici e gli aspetti paesaggistici.

3 - L'ARIA fa parte della struttura dei P.R.G.C. e non è soggetta a flessibilità applicabile con la relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis) della legge regionale 52/1991.

2) Omogeneità delle norme e dei perimetri di zona e variabilità del perimetro esterno

1 - Ogni Piano regolatore generale comunale e gli eventuali strumenti attuativi corrispondenti contengono norme e zonizzazioni tali da essere coerenti con quelle delle parti dell'ARIA ricadenti nei Comuni adiacenti. Tali norme sono altresì coordinate con le discipline e gli obiettivi riferiti agli ambiti adiacenti eventualmente riconosciuti come riserve naturali, aree di reperimento prioritario e biotopi ai sensi della legge regionale 42/1996.

2 - Il perimetro dell'ARIA, come approvato ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996, può subire, nel recepimento nei P.R.G.C., modifiche non sostanziali volte a:

- precisare la grafia in relazione alla maggiore scala del piano comunale rispetto al perimetro approvato dall'Amministrazione regionale per rendere il perimetro certo e riconoscibile sul terreno;
- inglobare limitate porzioni di terreno funzionali alle finalità di tutela o escluderne altre non funzionali in base alle analisi che saranno condotte anche sul terreno e sullo stato in essere in sede di redazione delle varianti ai P.R.G.C.

3 - Il perimetro può essere oggetto di maggiori modifiche nelle parti in cui ciò è consentito nei criteri specifici che seguono.

3) Coltivi

1 - I coltivi compresi nel perimetro dell'ARIA possono essere esclusi da tale perimetro quando siano ai margini; dei coltivi che rimangono entro il perimetro le varianti ai P.R.G.C., quando non li destinino ad usi maggiormente compatibili con l'ambiente, possono consentire il mantenimento della destinazione d'uso, ma con l'esclusione di nuovi volumi edificabili.

2 - Delle aree agricole e forestali esterne all'ARIA le varianti ai P.R.G.C. mantengono una funzione di decelerazione trasformativa limitando le edificazioni e preservando il mantenimento ove possibile del paesaggio

rurale tradizionale e degli elementi vegetali arborei e arbustivi caratteristici.

4) Edifici ed altri manufatti

1 - Degli edifici che non possono essere esclusi dal perimetro dell'ARIA è consentito il mantenimento senza aumento di volume edificabile e senza modifica di destinazione d'uso, salvo la previsione di destinazioni d'uso in funzione alla gestione e alla fruizione culturale dell'ARIA. Sono consentiti limitati aumenti di volume funzionali all'esistente o comunque agli usi ammessi. Le infrastrutture territoriali quali ponti, guadi, carrarecce, approdi, caratteristici per tipologia e tecniche vanno ripristinati e riproposti in quanto testimonianze storiche del paesaggio.

5) Cave e discariche

1 - Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discariche; sono ammessi i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti nell'alveo rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua di cui all'articolo 131, comma 12, lettera c) della legge regionale 52/1991. Delle cave e discariche esistenti può essere mantenuta la destinazione fino all'esaurimento, ma sono dettate specifiche prescrizioni per il loro inserimento ambientale e paesaggistico.

2 - Possono essere mantenuti con specifica zonizzazione gli impianti di lavorazione di inerti già esistenti e dei quali sia verificata l'impossibilità di spostamento.

6) Opere e attrezzature ammesse

1 - Le varianti ai Piani regolatori comunali ammettono le seguenti opere, indicandone la localizzazione.

- Opere per il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio ambientale, quali:
 - opere di tutela dell'ecosistema del fiume Stella, rivolte in particolare alla difesa idraulica e al consolidamento delle arginature, strettamente necessarie e condotte privilegiando interventi di ingegneria naturalistica;
 - opere selvicolturali volte alla tutela, miglioramento e al rafforzamento della vegetazione golenale;
 - altre opere quando strettamente necessarie, quali strade, acquedotti, metanodotti, fognature, linee elettriche purché consentite nelle suddette varianti;
 - opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti.
- Opere per la fruizione dell'ambiente, quali:
 - percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta, luoghi panoramici;
 - ridefinizione delle forme di accesso e attraversamento dell'area privilegiando il ripristino delle carrarecce esistenti;

- ripristino e riproposizione di manufatti esistenti caratteristici per tipologia e tecniche costruttive.
- c) Fuori del perimetro dell'ARIA ovvero entro il perimetro quando possano essere utilizzati volumi edilizi esistenti senza o con limitati aumenti di volume: eventuali attrezzature rivolte alla fruizione dell'ARIA.

2 - Le opere di cui al comma 1 sono previste e realizzate in modo da mitigare il più possibile il loro impatto sull'ambiente e sul paesaggio, mediante accorte localizzazioni e attente progettazioni. Le opere a rete sono quando possibile raggruppate per ridurre il disordine paesaggistico.

B) CRITERI SPECIFICI

7) Elementi naturali compresi nell'ARIA

1 - Oltre ad ogni eventuale altro elemento naturale rinvenibile in sede di redazione delle varianti, sono specifico oggetto di tutela e devono pertanto essere mantenuti entro il perimetro dell'ARIA e assoggettati a specifica zonizzazione e normativa:

- a) l'alveo del fiume Stella, caratterizzato dal solco sinuoso con particolarità morfologiche e vegetazionali ricche di specie autoctone e spontanee che creano un sistema integrato e gerarchico;
- b) le aree limitrofe che ancora mantengono importanti aspetti caratteristici degli utilizzi del territorio agrario e che ospitano formazioni vegetali da conservare e ricostruire;
- c) gli elementi di valore storico e archeologico presenti o limitrofi all'ARIA, compresi i segni delle infrastrutture antiche, da recuperare e valorizzare in un'ottica di conferma testimoniale.

(vedi cartine allegato)

Documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai Piani regolatori generali comunali per la disciplina dell'Area di rilevante interesse ambientale

N. 17 - Fiume Natisone

A) CRITERI GENERALI

1) Finalità generali

1 - Le varianti ai P.R.G.C. sono finalizzate a tutelare i contenuti naturali fisici e vegetali, anche come habitat degli aspetti faunistici, e i contenuti storici, eventualmente presenti, per il loro valore scientifico, paesaggistico e d'insieme e per la loro funzione di identità per le popolazioni locali.

2 - Le norme inserite nei P.R.G.C. tutelano oltre ai contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici,

anche gli eventuali contenuti storici e gli aspetti paesaggistici, sia nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, sia in quelle non soggette e nelle aree contermini all'ARIA.

3 - L'ARIA fa parte della struttura dei P.R.G.C. e non è soggetta a flessibilità applicabile con la relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis) della legge regionale 52/1991.

2) Omogeneità delle norme e dei perimetri di zona e variabilità del perimetro esterno

1 - Ogni Piano regolatore generale comunale e gli eventuali strumenti attuativi corrispondenti contengono norme e zonizzazioni tali da essere coerenti con quelle delle parti dell'ARIA ricadenti nei Comuni adiacenti. Tali norme sono altresì coordinate con le discipline e gli obiettivi riferiti agli ambiti adiacenti riconosciuti come riserve naturali, aree di reperimento prioritario e biotopi ai sensi della legge regionale 42/1996.

2 - Il perimetro dell'ARIA, come approvato ai sensi del comma 5, dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996, può subire, nel recepimento nei P.R.G.C., modifiche non sostanziali volte a:

- a) precisare la grafia in relazione alla maggiore scala del piano comunale rispetto a quello approvato dall'Amministrazione regionale per rendere il perimetro certo e riconoscibile sul terreno;
- b) escludere limitate parti occupate da attività produttive o da edifici;
- c) inglobare limitate porzioni di terreno funzionali alle finalità di tutela o escluderne altre non funzionali in base alle analisi che saranno condotte anche sul terreno e sullo stato in essere in sede di redazione delle varianti ai P.R.G.C.

3 - Il perimetro può essere oggetto di maggiori modifiche nelle parti in cui ciò è consentito nei criteri specifici che seguono.

4 - Il perimetro comprende comunque le aree Natura 2000, con le eventuali variazioni conseguenti al cambio di scala e al raccordo con le zone limitrofe.

3) Coltivi

1 - I coltivi compresi nel perimetro dell'ARIA possono essere esclusi da tale perimetro quando sono ai margini; dei coltivi che rimangono entro il perimetro le varianti ai P.R.G.C., quando non li destinino ad usi maggiormente compatibili con l'ambiente, possono consentire il mantenimento della destinazione d'uso, ma con l'esclusione di nuovi volumi edificabili.

2 - Delle aree agricole esterne all'ARIA le varianti ai P.R.G.C. mantengono una funzione di decelerazione trasformativa limitando le edificazioni e prescrivendo il mantenimento ove possibile del paesaggio rurale tradizionale e degli elementi vegetali arborei e arbustivi caratteristici.

ALLEGATO 04 – Norme P.A.I.R.

NORME DI ATTUAZIONE

Le norme di attuazione sono state predisposte in funzione della semplificazione. Per maggiore chiarezza dei contenuti dovrà farsi riferimento anche alla relazione di Piano.

Per coerenza con l'assetto pianificatorio che la Direttiva 2007/60/CE ha creato e con le attività sin ora sviluppate a livello di distretto si è scelto di rendere coerenti le norme di piano con le norme dei piani stralcio di assetto idrogeologico già approvati a livello distrettuale (PAI di rilevanza nazionale). Alcune modifiche sono state apportate per quanto concerne le procedure necessarie per l'adozione di varianti, assicurando in ogni caso la più ampia partecipazione degli interessati, delle comunità locali e dell'Autorità idraulica.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto, contenuti e finalità del Piano

1. Il Piano per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici di rilievo regionale, nel seguito "Piano", è redatto ed approvato, quale stralcio dei piani di bacino dei tributari della laguna di Marano e Grado, compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del levante, interessanti il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel seguito "Regione".

2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo che:

- individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica ed idraulica;
- stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità;
- detta prescrizioni per le aree di pericolosità e per gli elementi a rischio classificati secondo diversi gradi;

3. Il Piano persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione di abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità.

4. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del Piano, la Regione può emanare direttive che individuano criteri ed indirizzi:

- a.** per la realizzazione di nuove opere e per la programmazione degli interventi di manutenzione sulle medesime, nonché sugli alvei e sui versanti;
 - b.** per la progettazione e l'attuazione degli interventi di difesa, per i dissesti idraulici, geologici e per la definizione di un quadro valutativo del rischio alluvioni;
 - c.** relativi alle norme e ai contenuti del Piano medesimo.
-

ART. 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intendono per:

"interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

"interventi di restauro e risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

"interventi di ristrutturazione", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

"interventi di nuova costruzione", gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie sopra definite. Sono comunque da considerarsi tali:

- 1.** la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo punto 6);
 - 2.** gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
 - 3.** la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 - 4.** l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
 - 5.** l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 - 6.** gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione
-

alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 10% del volume dell'edificio principale

7. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo inedificato;

"piena di riferimento", l'evento di piena o di progetto, individuato rispetto ad un determinato tempo di ritorno, rispetto al quale, in ogni bacino, sono state perimetrate e classificate le aree a pericolosità idraulica;

"aree fluviali", le aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento nonché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali;

"coltivazioni arboree", piante con fusti eretti o ascendenti che possono superare i due metri, non flessibili sotto la spinta dell'acqua;

"coltivazioni pluriennali con strutture di sostegno fisso", piante perenni con fusto incapace di mantenersi spontaneamente eretto;

"infrastrutture a rete", rete di impianti e servizi interconnessi tra loro da specifici punti nodali;

"preesistenze nelle aree fluviali", edificazioni e infrastrutture esistenti alla data di approvazione del Piano.

ART. 3 – Elaborati del Piano

1. Il Piano é costituito dai seguenti elaborati:

a. relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze dei bacini e le metodologie di classificazione utilizzate, illustra le analisi effettuate, riporta il quadro delle azioni strutturali e non strutturali di difesa con l'indicazione dei relativi costi determinati anche in via parametrica;

b. cartografia che rappresenta, laddove individuate, le aree fluviali, le condizioni di pericolosità, nonché, laddove disponibili adeguate conoscenze, gli elementi a rischio e le opere di mitigazione esistenti;

c. normativa di attuazione che regola l'uso del territorio nelle aree di dissesto individuate, formula indirizzi per la programmazione degli interventi con finalità di difesa, fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione territoriale ed urbanistica.

ART. 4 – Classificazione del territorio in classi di pericolosità ed elementi a rischio

1. Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente, classifica i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché classifica gli elementi a rischio, nelle seguenti classi:

pericolosità

P4 (pericolosità molto elevata)

P3 (pericolosità elevata);

P2 (pericolosità media);

P1 (pericolosità moderata);

a cui si aggiunge, per la pericolosità idraulica, la classe F (area fluviale)

elementi a rischio

R4 (rischio molto elevato);

R3 (rischio elevato);

R2 (rischio medio);

R1 (rischio moderato).

2. Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle presenti norme di attuazione; le classi degli elementi a rischio, ove definite, costituiscono elementi di riferimento prioritari per la programmazione degli interventi di mitigazione e per le misure di protezione civile.

3. Agli elementi a rischio si applica la stessa disciplina della corrispondente classe di pericolosità.

4. Nel caso in cui all'interno di un'area classificata pericolosa siano presenti elementi a rischio classificati di grado diverso si applica la disciplina della corrispondente classe di rischio.

5. Le limitazioni e i vincoli posti dal Piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse generale della tutela e della protezione degli ambiti territoriali considerati e della riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno natura espropriativa e non comportano corresponsione di indennizzi.

ART. 5 – Zone di attenzione

1. Sono definite “zone di attenzione” le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo. L'associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all'art. 6.

2. Sono considerate pericolose nei territori per i quali non è stata ancora perimetrata e riportata su cartografia la perimetrazione della pericolosità:

a. le aree soggette a dissesto idraulico e/o geologico risultanti da studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;

b. in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico.

3. In sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le

amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell'art. 8.

4. In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 per l'attribuzione della classe di pericolosità.

ART. 6 – Aggiornamenti del Piano

1. Le previsioni del Piano possono essere oggetto di aggiornamenti, integrazioni puntuali e circoscritte, in conseguenza di:

- a.** meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni;
- b.** realizzazione di adeguati interventi di mitigazione;
- c.** nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio;
- d.** nuove situazioni di dissesto

2. Nel caso di cui alla lettera a. del comma 1, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all'aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Nel caso di cui alla lettera b. del comma 1:

b.1

I. Il soggetto proponente può preliminarmente presentare alla Regione il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;

II. La proposta di aggiornamento, previa istruttoria da parte delle strutture regionali competenti, è inviata alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;

III. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini dell'affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dall'affissione, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, alla Regione nei successivi 15 giorni;

IV. Ultimati i lavori, sulla base del certificato di collaudo/regolare esecuzione e della corrispondenza delle opere eseguite al progetto presentato, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all'aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

b.2

I. Nel caso di interventi già realizzati e collaudati il soggetto proponente presenta alla Regione

una proposta di aggiornamento di Piano, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;

II. La proposta di aggiornamento, previa istruttoria da parte delle strutture regionali competenti, è inviata alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;

III. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini dell'affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dall'affissione, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, alla Regione, nei successivi 15 giorni;

IV. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all'aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4.

Nei casi di cui alla lettera **c.** del comma 1:

I. Il soggetto proponente presenta alla Regione la proposta di aggiornamento del Piano, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;

II. La proposta di aggiornamento, previa istruttoria delle strutture regionali competenti è inviata alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;

III. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini dell'affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dall'affissione, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, alla Regione nei successivi 15 giorni;

IV. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all'aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5.

Nei casi di cui alla lettera **d.** del comma 1:

il Presidente della Regione, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta, con decreto immediatamente efficace, le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come "zone di attenzione" di cui all'articolo 5. Il decreto è trasmesso al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, alla Provincia competente e alla Protezione civile della Regione.

ART. 7 – Indirizzi di Protezione Civile

I Piani regionali, provinciali, comunali di Protezione Civile devono tenere in considerazione le preesistenze nelle aree fluviali e le aree classificate pericolose dal Piano.

ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.

2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione del Piano (8/02/2017).

3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:

a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;

b. realizzare tombinature dei corsi d'acqua;

c. realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;

d. costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;

e. realizzare, in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR), interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;

f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido. Deroghe potranno essere previste solamente nel caso di realizzazione di strutture di interesse pubblico in zone a pericolosità moderata P1, limitatamente alle situazioni in cui la pericolosità sia dovuta a fenomeni di acqua alta in aree costiere e perilagunari non protette da arginature, e ciò in considerazione della maggiore prevedibilità e della minore durata dei fenomeni attesi rispetto alle esondazioni fluviali. Tali deroghe saranno comunque ammesse esclusivamente nei casi di interventi non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, interventi che dovranno essere resi compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate mediante l'adozione di precauzioni volte ad evitare ogni danneggiamento alle strutture e rischio per l'incolumità delle persone presenti nelle stesse al momento del verificarsi dell'evento calamitoso previsto.

4. Nelle aree costiere prive di opere di difesa nei confronti dei fenomeni di alta marea eccezionale è possibile la riclassificazione della pericolosità idraulica a seguito dell'innalzamento del piano di campagna a quota di sicurezza nei confronti degli eventi di acqua alta più gravosi, e ciò in considerazione della maggiore prevedibilità e della minore durata dei fenomeni attesi rispetto alle esondazioni conseguenti a rotture arginali, a condizione che le attività necessarie al raggiungimento delle quote di sicurezza non comportino la possibilità di incrementi della pericolosità nelle aree limitrofe. La riclassificazione delle aree interessate dagli interventi suddetti dovrà seguire le procedure di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b.1 delle presenti norme.

5. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose,

fermo restando quanto stabilito al comma 3 ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;

b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;

c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;

d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica.

6. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.

7 . Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

ART. 9 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata

P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

a. opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;

b. interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di gestione del rischio;

c. opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica, geologica;

d. sentieri e la loro manutenzione, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;

e. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;

f. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

g. infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, o relativo ampliamento, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di

modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;

h. infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali, o relativo ampliamento, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;

i. interventi di demolizione senza ricostruzione;

j. interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;

k. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;

l. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;

m. posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;

n. adeguamento strutturale e funzionale di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;

o. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;

p. opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;

q. interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;

r. prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile, oltreché con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse;

s. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;

t. opere a verde.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

ART. 10 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:

a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;

b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;

c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di approvazione del Piano, e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;

d. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;

e. realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;

f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopodali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;

g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

ART. 11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.

2. L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del Piano (8/02/2017) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo

soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.

3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:

a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;

b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;

c. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico-costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;

d. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

ART. 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

1. La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.

ART. 13 – Disciplina delle aree fluviali

1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all'art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:

a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;

b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;

c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinarsi di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.

2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di approvazione del Piano ed i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell'autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).

3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto

morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.

Nelle aree fluviali sono consentiti, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:

a. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto;

b. la realizzazione, l'ampliamento o la manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;

c. la realizzazione, l'ampliamento o la manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;

d. l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.

ART. 14 – Preesistenze nelle aree fluviali

1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l'esistenza delle condizioni per consentire l'esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l'incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.

2. E' consentita la trasformazione d'uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.

3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:

a. demolizione senza ricostruzione;

b. manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;

c. adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;

d. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;

e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;

f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.

g. adeguamento strutturale e funzionale di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;

h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;

i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;

ART. 15 – Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale

1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti e a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di protezione civile.

2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori criteri ed indirizzi:

a. devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche all'esercizio della protezione civile;

b. non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d'acqua;

c. non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone.

3. L'ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1 all'approvazione della Regione che ne autorizza la realizzazione.

ART. 16 – Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti

Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall'area oggetto di intervento.

ART. 17 – Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali

La sdemanializzazione delle aree demaniali poste all'interno di argini, sponde, rive o in loro fregio è consentita solo per effetto di un espresso provvedimento delle autorità competenti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – Efficacia ed effetti del Piano

- 1.** Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell'adozione del Piano da parte della Giunta regionale.
 - 2.** Le presenti norme relative al Piano entrano in vigore il giorno della pubblicazione dell'avviso di approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione (8/02/2017).
-

Allegato 05 – Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2009, n. 074/Pres.

Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali)

Art. 1	Finalità
Art. 2	Flora di interesse comunitario
Art. 3	Flora di interesse regionale
Art. 4	Quantitativi e modalità di raccolta della flora
Art. 5	Raccolta della flora nel rispetto di tradizioni, usi e costumi locali
Art. 6	Deroghe per la raccolta di flora
Art. 7	Esclusioni
Art. 8	Diritti del proprietario del fondo
Art. 9	Fauna di interesse comunitario
Art. 10	Fauna di interesse regionale
Art. 11	Deroghe per la cattura di fauna
Art. 12	Disposizioni per il rilascio dei provvedimenti di deroga
Art. 13	Monitoraggio della fauna morta o ferita per cause accidentali
Art. 14	Vigilanza
Art. 15	Entrata in vigore
Allegato A	
Allegato B	
Allegato C	
Allegato D	
Allegato E	
Allegato F	
Allegato G	

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni in materia di tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale di cui agli articoli 59, 60, 61 e 64 della legge

regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in esecuzione dell'articolo 96 della medesima legge.

Art. 2
(Flora di interesse comunitario)

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 9/2007, ai fini del presente regolamento l'allegato A elenca la flora spontanea di interesse comunitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia, tenuto conto delle attuali conoscenze, e compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), così come recepito nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche.

Art. 3
(Flora di interesse regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 9/2007 ai fini del presente regolamento, fatte salve le specie incluse nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, è di interesse regionale la flora spontanea di cui all'allegato B.

Art. 4
(Quantitativi e modalità di raccolta della flora)

1. Ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 9/2007, per le specie erbacee ed arbustive diverse da quelle di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE e da quelle di interesse regionale di cui all'articolo 3 del presente regolamento, è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di dieci assi fiorali, steli fioriferi o fruttiferi o di fronde se si tratta di felci, nonché di non più di un chilogrammo di muschio o licheni allo stato fresco. La raccolta delle specie erbacee ed arbustive alloctone non è soggetta a limitazione, fatti salvi i diritti di terzi.
 2. La raccolta di quantitativi superiori a quelli indicati al comma 1 è consentita previa autorizzazione da richiedere secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 3.
 3. La raccolta della flora è effettuata senza divellere, estirpare, asportare e distruggere le radici, i tuberi, i rizomi e i bulbi.
 4. Per le specie la cui raccolta è consentita ai sensi del comma 1, ai dipendenti e collaboratori di enti scientifici, nonché agli insegnanti e studenti è permessa la raccolta di piante con apparato radicale per la costituzione di erbari e per determinazioni scientifiche, per un numero complessivo massimo giornaliero, per persona, di venti esemplari e per un massimo di due esemplari per specie.
 5. I soggetti di cui al comma 4 che effettuano la raccolta sono muniti di una dichiarazione rilasciata dai rispettivi enti che attesta la necessità didattica o scientifica della raccolta.
 6. Per le specie erbacee la cui raccolta è consentita ai sensi del comma 1, la raccolta del seme è permessa sino al quantitativo giornaliero, per persona, di 30 grammi complessivi.
-

7. La raccolta di piante o parti di esse, effettuata conformemente alle modalità previste nel presente regolamento, non esime il raccoglitore verso i diritti di terzi.

Art. 5

(Raccolta della flora nel rispetto di tradizioni, usi e costumi locali)

1. Nel rispetto di tradizioni, usi e costumi locali, è consentita la raccolta fino ad un quantitativo massimo giornaliero, per persona, di un chilogrammo di piante o parti di esse appartenenti a ciascun genere o specie della flora spontanea di cui all'allegato C.
2. Il quantitativo massimo giornaliero, per persona, è di tre chilogrammi per i generi o le specie della flora spontanea di cui all'allegato D.

Art. 6

(Deroghe per la raccolta di flora)

1. Ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9/2007 è consentita, previa autorizzazione, la raccolta delle specie di flora di interesse regionale di cui all'articolo 3 per un quantitativo massimo giornaliero, per persona, di tre esemplari o parti degli stessi.
2. La raccolta di specie di flora di interesse regionale per un quantitativo superiore a quello indicato al comma 1 è consentita, previa autorizzazione, per motivi scientifici esclusivamente a Musei, Università, Centro nazionale delle ricerche od altri Enti pubblici o privati di ricerca.
3. La richiesta di autorizzazione in deroga è inviata alla Provincia competente per territorio e contiene le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e di residenza del richiedente, con recapito fax o e-mail;
 - b) motivo della raccolta;
 - c) specie e quantità interessate alla raccolta, con specifica dell'eventuale interesse a raccogliere solo alcune parti degli esemplari;
 - d) località e periodo temporale in cui si intende effettuare la raccolta.

Art. 7

(Esclusioni)

1. Ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 9/2007, nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie vegetali oggetto del presente regolamento nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il terreno, eserciti pratiche agro-pastorali.

Art. 8

(Diritti del proprietario del fondo)

1. Ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 9/2007, il proprietario del fondo o chi ne ha titolo legittimo, può vietare la raccolta di ogni specie di flora spontanea di interesse regionale mediante l'apposizione di idonee tabelle, di dimensione non inferiore a cm 21 x 29, recanti la scritta "RACCOLTA FLORA RISERVATA – L.R. 9/2007, art. 64".
-

2. Le tabelle sono apposte almeno su ognuno dei vertici della proprietà, alla minima distanza consentita dalla linea di confine, ed a 150 metri una dall'altra o comunque ad una distanza tale da consentire di vedere almeno le due tabelle adiacenti.
3. La raccolta del seme è ammessa in qualsiasi quantità ai proprietari dei fondi o aventi titolo e loro delegati.
4. Fermo restando che nessuna limitazione è posta alle attività di sfalcio e pascolo, la raccolta selettiva delle specie di interesse regionale ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge regionale 9/2007 da parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate è consentita unicamente per le specie di cui all'allegato E.
5. I provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta adottati dal Direttore centrale competente in relazione all'insorgere di condizioni ecologiche incompatibili con uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, della legge regionale 9/2007, sono efficaci anche nelle aree a raccolta riservata.
6. Per la vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo o delle persone dallo stesso autorizzate, i soggetti rilasciano la documentazione attestante la provenienza, la specie e la quantità venduta.

Art. 9
(Fauna di interesse comunitario)

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge regionale 9/2007 e ai fini del presente regolamento, l'allegato F elenca la fauna di interesse comunitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia, tenuto conto delle attuali conoscenze, e compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, così come recepito nell'allegato D del DPR 357/1997 e successive modifiche.

Art. 10
(Fauna di interesse regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge regionale 9/2007 e ai fini del presente regolamento, fatte salve le specie incluse nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, è di interesse regionale la fauna selvatica di cui all'allegato G.

Art. 11
(Deroghe per la cattura di fauna)

1. I provvedimenti di deroga al regime di tutela della fauna di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 9/2007, rilasciati per scopo scientifico o didattico, riguardano un numero definito di esemplari.
 2. Non sono rilasciati provvedimenti di deroga per attività che comportano il danneggiamento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di sosta delle specie di interesse comunitario di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE o di interesse regionale di cui all'articolo 10.
 3. Con il provvedimento di deroga sono autorizzati metodi selettivi di raccolta e cattura. Sono comunque inammissibili i metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché le modalità di trasporto di
-

cui all'allegato VI della direttiva 92/43/CEE, recepito con l'allegato F del DPR 357/1997 e successive modifiche.

4. Gli animali oggetto di cattura in deroga sono, di norma, rilasciati nel medesimo ambiente in cui sono stati catturati e comunque compatibilmente con le loro esigenze ecologiche.

5. Le deroghe per motivi scientifici, rilasciate ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9/2007, sono ammissibili per le specie o gruppi di specie di cui all'articolo 10 non inserite nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, unicamente nell'ambito di un programma di ricerca di cui siano dettagliatamente indicati i contenuti.

6. Le deroghe per motivi scientifici che riguardano le specie indicate all'allegato G, lettere c), d) ed f) sono rilasciate esclusivamente su richiesta di Musei, Università, Centro Nazionale delle ricerche o altri Enti pubblici o privati di ricerca, anche per conto dei collaboratori esterni accreditati.

7. Le deroghe per motivi scientifici che comportano la soppressione dell'animale non sono consentite per le specie o per le popolazioni delle quali sia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente.

8. Le deroghe per motivi didattici sono ammissibili unicamente per la cattura delle specie di cui all'allegato G, lettere a), b) ed e), non inserite nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE.

9. La richiesta di autorizzazione in deroga è inviata alla Provincia competente per territorio e contiene le seguenti indicazioni:

- a) nome, qualifica ed eventuale Ente di appartenenza del richiedente, con recapito fax o e-mail;
- b) breve descrizione del progetto di ricerca o dell'attività didattica, comprendente l'indicazione degli scopi e dei metodi, con particolare riferimento all'uso degli animali catturati;
- c) indicazione delle specie e del numero di individui che si intendono catturare;
- d) località e periodo in cui si intendono effettuare le catture;
- e) descrizione dei metodi e dei mezzi di cattura;
- f) indicazione della destinazione degli animali ed eventuale località e modalità di liberazione.

10. Nel rilascio delle autorizzazioni, le Province si attengono alle linee guida adottate dalla Regione relativamente ai monitoraggi della fauna.

Art. 12

(Disposizioni per il rilascio dei provvedimenti di deroga)

1. I provvedimenti di deroga, rilasciati dalla Provincia competente per territorio previa richiesta di autorizzazione, contengono gli elementi indicati all'articolo 6, comma 3, per la raccolta di flora ed all'articolo 11, comma 9, per la cattura di fauna.

2. L'autorizzazione ha una durata massima di dodici mesi e non esime dal rispetto dei diritti dei terzi.

3. I provvedimenti di deroga sono subordinati al rispetto delle norme e dei divieti vigenti nelle aree protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

4. La richiesta di autorizzazione ed il provvedimento di deroga sono prodotti nel rispetto della normativa vigente in materia di bollo.
5. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni, salvo sospensione dei termini.
6. Al fine di garantire il migliore espletamento dell'attività di vigilanza, una copia dell'autorizzazione emessa è tempestivamente inviata alla Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali.
7. Le autorizzazioni emesse per la raccolta delle specie officinali dalle Amministrazioni comunali ai sensi del Regio decreto 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali) sono inviate in copia alla Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali, ai fini dell'attività di vigilanza e dell'eventuale notifica di provvedimenti di limitazione o sospensione, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, della legge regionale 9/2007.
8. I provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta delle specie di flora, adottati dal Direttore centrale ai sensi dell'articolo 61, comma 4, della legge regionale 9/2007, sono tempestivamente notificati alla Provincia interessata, la quale provvede a informare, anche via fax o e-mail, gli intestatari delle autorizzazioni in vigore.

Art. 13

(Monitoraggio della fauna morta o ferita per cause accidentali)

1. Al fine di attuare un sistema permanente di monitoraggio delle catture, ferimenti o uccisioni accidentali delle specie faunistiche di cui al presente regolamento, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del DPR 357/1997, il personale di vigilanza dipendente dal Corpo Forestale Regionale e dalle Province è autorizzato alla raccolta degli esemplari morti o feriti per cause accidentali e trasmette i relativi dati alla Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali. La Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali promuove il coordinamento delle attività di monitoraggio.
2. La Regione, nell'ambito del sistema di monitoraggio, può autorizzare alla raccolta degli esemplari di cui al comma 1 soggetti pubblici e privati ovvero coloro che operano nell'ambito di specifici progetti di monitoraggio coordinati dalla Regione, purchè accompagnati dal personale di vigilanza del Corpo forestale regionale o delle Province. Il provvedimento di autorizzazione individua altresì le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla Regione e la destinazione degli esemplari raccolti.
3. La Regione cura la realizzazione e l'aggiornamento di un archivio informatico riportante i dati delle catture, ferimenti ed uccisioni accidentali. Ferma restando la proprietà intellettuale dei dati, la Regione è autorizzata all'utilizzo dei dati in forma aggregata per lo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito della conservazione e gestione delle specie e degli habitat.

Art. 14

(Vigilanza)

1. Sull'applicazione del presente regolamento vigilano il personale di vigilanza del Corpo Forestale Regionale e delle Province. Le guardie venatorie volontarie operano nell'ambito del coordinamento previsto all'articolo 27, comma 7, della legge 157/1992.
-

2. Nell'ambito dei compiti istituzionali, qualora si renda necessario per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o per sottrarre gli esemplari a sicura distruzione o morte, i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere alla cattura e spostamento in luoghi idonei, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A (Articolo 2)

Flora della Regione Friuli Venezia Giulia compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE

ANGIOSPERME	nome comune	
<i>Adenophora lilifolia</i> L. Ledeb. Ex A.DC	Campanelle celesti o Campanella odorosa	All. II
<i>Armeria helodes</i> Martini e Poldini	Armeria delle paludi o spillone	Prioritaria
<i>Brassica glabrescens</i> Poldini	Cavolo friulano	All. II
<i>Campanula zoysii</i> Wulfen	Campanula di Zois	All. II
<i>Campanula morettiana</i> Rchb.	Campanula di Moretti	All. IV
<i>Centaurea kartschiana</i> Scop.	Fiordaliso del Carso	All. II
<i>Crambe tataria</i> Sebeók	Crambio di Tataria	All. II
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Pianella della Madonna - Scarpetta di Venere	All. II
<i>Eleocharis carniolica</i> Koch	Giunchina della Carniola	All. II
<i>Erucastrum palustre</i> (Pirona) Vis.	Erucastro delle risorgive o cavolo di palude	All. II
<i>Eryngium alpinum</i> L.	Calcatreppola alpina o Regina delle Alpi	All. II
<i>Euphrasia marchesettii</i> Wettst.	Eufrasia di Marchesetti	All. II
<i>Genista holopetala</i> (Fleischm ex Koch) Bald.	Ginestra dei ghiaioni	All. II
<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	Gladiolo palustre	All. II
<i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann	Barbone	All. II
<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	Liparide	All. II
<i>Moehringia tommasinii</i> Marches.	Moehringia di Tommasini	All. II
<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>banatica</i> (Rochel) Soó	Peonia selvatica sottospecie Banatica	All. II
<i>Physoplexis comosa</i> (L.) Schur.	Raponzolo di roccia	All. IV
<i>Salicornia veneta</i> Pignatti & Lausi	Salicornia veneta	PRIORITARIA
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	Viticcini estivi	All. IV
<i>Stipa veneta</i> Moraldo	Lino delle fate	Prioritaria

BRIOFITE		
<i>Buxbaumia viridis</i>		All. II
<i>Dicranum viride</i>		All. II
<i>Mannia triandra</i>		All. II

N.B.: tutte le specie di flora in allegato II sono ricomprese nell'allegato IV.

Allegato B (articolo 3)

Flora di interesse regionale della Regione Friuli Venezia Giulia

- a) *Artemisia genipi* Weber (Genepy maschio)
- b) *Artemisia nitida* Bertol. (Assenzio lucido)
- c) *Asphodelus albus* Mill. (Asfodelo)
- d) *Baldellia ranunculoides* (L.) Parl. (Mestolaccia minore)
- e) *Centaurea forojulensis* Poldini (Centaurea friulana, Fiordaliso friulano)

- f) *Cortusa matthioli* L. (Cortusa di Matthioli)
- g) *Daphne alpina* L. (Dafne alpina)
- h) *Daphne blagayana* Freyer (Dafne blagaiana)
- i) *Digitalis* spp. (Digitale, tutte le specie)
- j) *Fritillaria orientalis* Adams in F. Weber & D. Mohr (Fritillaria minore, Meleagrine minore)
- k) *Gentiana froelichii* Jan ex Rchb. (Genziana cerulea)
- l) *Gentiana lutea* L. (Genziana maggiore)
- m) *Gentiana pneumonanthe* L. subsp. *pneumonanthe* (Genziana mettimborsa)
- n) *Geranium argenteum* L. (Geranio argenteo)
- o) *Hemerocallis lilioasphodelus* L. (Giglio dorato)
- p) Iris cengialti Ambrosi ex A. Kern. subsp. *illyrica* (Asch. & Graebn.) Poldini (Iride celeste, Giaggiolo)
- q) *Iris sibirica* L. (Giaggiolo di palude)
- r) *Hottonia palustris* L. (Hottonia palustre; Erba scopina)
- s) *Leontopodium alpinum* Cass. (Stella alpina)
- t) *Leucojum aestivum* L. (Campanelle maggiori; cipolline)
- u) *Lilium bulbiferum* L. (Giglio rosso)
- v) *Lilium carniolicum* Bern. Ex Koch (Giglio arancione)
- w) *Lilium martagon* L. (Giglio martagone)
- x) *Limonium* spp (tutte le specie di Limonio)
- y) *Narcissus radiiflorus* Salisb. (Narciso)
- z) *Nuphar lutea* (L.) Sm. (Nannufero) aa) *Nymphaea alba* L. (Ninfea bianca) bb) *Orchidaceae* Lindl. (incl. Cyripediaceae Juss.), tutte le specie (orchidee).
- cc) *Paeonia* spp. (tutte le Peonie)
- dd) *Paradisea liliastrum* (L.) Bertol. (Liliastro) ee) *Pedicularis* spp. (tutte le specie di pedicolare)
- ff) *Pinguicula poldinii* J. Steiger & Casper (Pinguicola di Poldini; Erba-unta di Poldini) gg) *Potentilla palustris* (L.) Scop. (Cinquefoglia delle paludi) hh) *Primula auricula* L. (Moretti) Lüdi (Orecchia d'orso) ii) *Primula tyrolensis* Schott (Primula tirolese) jj) *Primula wulfeniana* Schott subsp. *wulfeniana* (Primula di Wulfen) kk) *Pulsatilla montana* (Hoppe) Rchb. subsp. *montana* (Anemone montana)
- ll) *Ranunculus lingua* L. (Ranuncolo delle canne; R. d'acqua)
- mm) *Stemmacantha rhapontica* subsp. *rhapontica* (L.) Dittrich (Fiordaliso rapontico) nn) *Trachomitum venetum* (L.) Woodson subsp. *venetum* (Apocino veneziano) oo) *Trapa natans* L. (Castagna d'acqua) pp) *Wulfenia carinthiaca* Jacq. (Wulfenia).

Allegato C (articolo 5, comma 1)

Flora raccogliabile fino alla quantità di un kilogrammo per persone e per giorno

- a. *Allium ursinum* L. subsp. *ursinum* (Aglione orsino)
- b. *Arnica montana* L. subsp. *montana* (Arnica)
- c. *Aruncus vulgaris* Rafin (Barba di capra)
- d. *Asparagus officinalis* L. subsp. *officinalis*, *A. acutifolius* L., *A. tenuifolius* Lam. (Asparago selvatico)
- e. *Cicerbita alpina* (L.) Wallr. (Lattuga alpina)
- f. *Equisetum* spp. (Equiseto o Coda cavallina)
- g. *Fragaria* spp. (Fragola)
- h. *Galium odoratum* (L.) Scop. (Stellina odorosa, Caglio odoroso)

- i. *Galium mollugo* (aggr.) (Caglio bianco)
- j. *Humulus lupulus* L. (Luppolo)
- k. *Melissa officinalis* L. (Melissa)
- l. *Mentha* spp. L. (Menta)
- m. *Nasturtium officinale* R.Br. subsp. *officinale* (Crescione)
- n. *Origanum vulgare* L. (Origano)
- o. *Papaver rhoeas* L. (Papavero)
- p. *Ruscus aculeatus* L. (Pungitopo)
- q. *Ruta divaricata* Ten. (Ruta)
- r. *Symphitum officinale* L. (Consolida maggiore)
- s. *Tamus communis* L. (Tamaro)
- t. *Tragopogon pratensis* L. (Barba di becco)
- u. *Vaccinium vitis - idaea* L. (Mirtillo rosso)
- v. *Vaccinium myrtillus* L. (Mirtillo nero)
- w. *Valerianella olitoria* L. Poll. (Gallinelle, lattughini)

Allegato D (articolo 5, comma 2)

Flora raccoglibile fino alla quantità di tre kilogrammi per persone e per giorno

- a. *Chenopodium* spp. (Farinaccio selvatico)
- b. *Hippophae rhamnoides* L. (Olivello spinoso)
- c. *Rosa canina* (aggr.) (Rosa selvatica)
- d. *Rubus idaeus* L. (Lampone)
- e. *Rubus fruticosus* (aggr.) (Mora di rovo)
- f. *Silene vulgaris* (Moench) Garcke s.l. (Bobbolini, Strigoli)
- g. *Taraxacum officinale* (aggr.) (Dente di Leone)
- h. *Urtica dioica* L. (Ortica)
- i. *Sambucus nigra* L. (Sambuco nero)

Allegato E (articolo 8, comma 4)

Flora di interesse regionale della Regione FVG raccoglibile selettivamente dagli aventi titolo

- a. *Digitalis grandiflora* Miller (Digitale grande gialla)
 - b. *Gentiana lutea* L. (Genziana maggiore)
 - c. *Iris sibirica* L. (Giaggiolo di palude)
 - d. *Leontopodium alpinum* Cass. (Stella alpina)
 - e. *Lilium bulbiferum* L. (Giglio rosso)
 - f. *Lilium martagon* L. (Giglio martagone)
 - g. *Paradisea liliastrum* (L.) Bertol. (Liliastro)
-

Allegato F (articolo 9)

Fauna della Regione Friuli Venezia Giulia compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE

MAMMIFERI	Nome comune	
MICROCHIROPTERA (tutte le specie)	pipistrelli	
<i>Dryomys nitedula</i>	Driomio	
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	
Ursus arctos	Orso bruno	PRIORITARIO
<i>Felis silvestris</i>	Gatto selvatico	
<i>Lynx lynx</i>	Lince europea	
CETACEA (tutte le specie)	cetacei	

RETTILI		
<i>Testudo hermanni</i>	Testuggine di Hermann	
Caretta caretta	Tartaruga marina comune mediterranea	PRIORITARIO
Chelonia mydas	Tartaruga verde	PRIORITARIO
<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre europea	
<i>Algyroides nigropunctatus</i>	Algiroide magnifico	
<i>Lacerta agilis</i>	Lucertola agile o Lucertola degli arbusti	
<i>Lacerta horvathi</i> (= <i>Iberolacerta horvathi</i>)	Lucertola di Horvath	
<i>Lacerta viridis</i>	Ramarro orientale	
<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro occidentale	
<i>Podarcis melisellensis</i>	Lucertola adriatica	
<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola	
<i>Podarcis sicula</i>	Lucertola sicula	
<i>Coluber viridiflavus</i> (= <i>Hierophis viridiflavus</i>)	Bianco maggiore	
<i>Coronella austriaca</i>	Colubro liscio	
<i>Elaphe longissima</i> (= <i>Zamenis longissimus</i>)	Saettone comune	
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	Cervone	
<i>Natrix tessellata</i>	Natrice tassellata o Biscia tassellata	
<i>Telescopus fallax</i>	Serpente gatto	
<i>Vipera ammodytes</i>	Vipera dal corno	

ANFIBI		
<i>Salamandra atra</i>	Salamandra alpina comune	
<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato italiano	
Proteus anguinus	Proteo comune	PRIORITARIO
<i>Bombina variegata</i>	Ululone dal ventre giallo	
<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	
<i>Rana latastei</i>	Rana di Lataste	
<i>Rana lessonae</i> (= <i>Pelophylax lessonae</i>)	Rana verde di Lessona	
Pelobates fuscus insubricus	Pelobate padano	PRIORITARIO
<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	

<i>Hyla arborea</i>	Raganella comune europea	
<i>Hyla intermedia</i>	Raganella italiana	

PESCI		
Acipenser naccarii	Storione cobice	PRIORITARIO

ARTROPODI		
<i>Cerambyx cerdo</i>	Cerambice delle querce o Capricorno maggiore	
<i>Osmoderma eremita</i>	Eremita odoroso	PRIORITARIO
<i>Rosalia alpina</i>	Rosalia alpina	PRIORITARIO
<i>Coenonympha oedippus</i>		
<i>Erebia calcaria</i>	Erebia calcaria	
<i>Eriogaster catax</i>		
<i>Lasiommata achine</i>		
<i>Lycaena dispar</i>		
<i>Maculinea arion</i>		
<i>Maculinea teleius</i>		
<i>Parnassius apollo</i>	Apollo	
<i>Parnassius mnemosyne</i>	Mnemosine	
<i>Proserpinus proserpina</i>	Proserpina	
<i>Zerynthia polyxena</i>	Zerinzia	
<i>Leucorrhina pectoralis</i>		
<i>Saga pedo</i>	Saga	

MOLLUSCHI		
<i>Lithophaga lithophaga</i>	Dattero di mare	
<i>Pinna nobilis</i>	Pinna nobile	
<i>Unio crassus</i>	Unione	

N.B.: per tutte le specie di mammiferi sopra elencate trova applicazione la tutela prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Allegato G (articolo 10)

Fauna di interesse regionale della Regione Friuli Venezia Giulia

a) Rettili: tutte le specie presenti sul territorio regionale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, ad eccezione delle specie esotiche introdotte dall'uomo;

b) Anfibi: tutte le specie presenti sul territorio regionale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, ad eccezione delle specie esotiche introdotte dall'uomo; c) Crostacei:

i) *Austropotamobius* spp. e *Astacus* spp. (Gamberi d'acqua dolce) ii)

Potamon fluviatile Herbst (Granchio di fiume) d) Insetti:

i) Coleoptera

a. *Carabus gigas* Creutzer

b. *Gasterocercus depressirostris* Fabricius

c. *Lucanus cervus* Linnaeus (Cervo volante)

d. *Morimus funereus* Mulsant (Cerambice funebre) ii) Lepidoptera:

a. *Callimorpha quadripunctaria* Poda (Falena dell'edera)

b. *Euphydryas aurinia* Rottemburg

c. *Neptis* spp.

d. *Melitaea trivia* Denis & Schiffermüller

e. *Mellicta britomartis* Assmann

f. *Arethusana arethusana* Denis & Schiffermüller

g. *Thecla betulae* Linnaeus iii) Mantodea

a. *Empusa fasciata* Brulle iv)

Odonata:

a. *Nehalennia speciosa* Charpentier

v) Ortoptera:

a. *Celes variabilis* Pallas

b. *Zeuneriana marmorata* Fieber* vi)

Hymenoptera:

a. *Formica gruppo rufa* Linnaeus vii)

Planipennia:

a. *Libelloides longicornis* Linnaeus

e) l'intero popolamento naturale della fauna delle grotte.

**Allegato 06 – REGOLAMENTAZIONI DEL PIANO DI GESTIONE DELLA ZSC
IT3320026 RISORGIVE DELLO STELLA**

Scheda Azione	titolo dell'azione	RE1 - Tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario – disciplina delle attività agricole su habitat e prati		
	Ambito di applicazione	<input checked="" type="checkbox"/> Aree interne	<input type="checkbox"/> Aree esterne	<input type="checkbox"/> Sistema delle risorgive
Tipo azione	<input type="checkbox"/> intervento attivo (IA) <input checked="" type="checkbox"/> regolamentazione (RE) <input type="checkbox"/> incentivazione (IN) <input type="checkbox"/> programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) <input type="checkbox"/> programma didattico (PD)			
Habitat target	Habitat di interesse comunitario o minacciati: 3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoeto-Nanojuncetea</i> , 3140 Acque oligo-mesotrofiche calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp., 3260 Corsi d'acqua planiziali e montani con vegetazione a <i>Ranunculion fluitans</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i> , 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea-orientale (<i>Scorzoneretalia villosae</i>), 6410 Prateria con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso limosi (<i>Molinium caeruleae</i>), 6430 Bordure planiziali, montane ed alpine di megaforie idrofile, 7210 *Paludi calcaree a <i>Cladium mariscus</i> e specie dei <i>Caricion davallianae</i> , 7230 Torbiere basse alcaline, 91E0 *Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>), 91F0 Foreste ripariali di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmion minoris</i>).			
Specie vegetali target	Flora in generale, con speciale riferimento alle specie di interesse comunitario o minacciate (SPEC, Liste Rosse IUCN, nazionali o regionali, ecc). Tutte le specie di interesse comunitario: 1646 * <i>Armeria helodes</i> (armeria); 1502 <i>Erucastrum palustre</i> (erucastro); 1714 <i>Euphrasia marchesetti</i> (eufrasia); 4096 <i>Gladiolus palustris</i> (gladiolo palustre); 1903 <i>Liparis loeselii</i> .			
Specie animali target	Fauna in generale, con speciale riferimento alle specie di interesse comunitario o minacciate e tra queste: A084 <i>Circus pygargus</i> - Albanella minore, A082 <i>Circus cyaneus</i> - Albanella reale;			
Contestualizzazione nel PG:	Asse 1 Conservazione degli habitat: Misura 1.1 – Conservazione e miglioramento degli habitat acquatici, Misura 1.2 – Conservazione e miglioramento delle torbiere e molinieti, 1.3 Conservazione e miglioramento dei prati magri e prati stabili, 1.4 gestione dei boschi igrofilii. Asse 2 Conservazione delle specie: Misura 2.1 Conservazione della flora,			
Localizzazione ed eventuale stralcio cartografico:	Aree interne al SIC occupate da habitat di interesse comunitario o cartografati in : Tavola 3 del piano di gestione: Carta dei tipi di Habitat Natura 2000, 1:10.000 (dati 2009) Inventario dei prati stabili LR 9/2005. Adeguamento ed aggiornamento straordinario approvato con DGR 124 del 29 gennaio 2016, scala 1:2000.			
Descrizione dello stato attuale e dei fattori che motivano l'azione:	Scopo della Rete Natura 2000 è la salvaguardia della biodiversità attraverso la realizzazione di una rete di superfici naturali individuate con caratteristiche tali da garantire la conservazione soddisfacente di specie ed habitat di interesse comunitario. Nei SIC di risorgiva, caratterizzati da habitat scarsamente connessi e resilienti deve essere impedita la perdita di superfici ed il danneggiamento delle specie. Le pratiche agricole tradizionali sui prati da strame e da sfalcio sono attualmente quasi completamente assenti o affidate all'attività pubblica.			

Scheda Azione	titolo dell'azione	RE1 - Tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario – disciplina delle attività agricole su habitat e prati																												
	<p>Le particelle occupate da habitat di interesse comunitario 6410 (Prateria a Molinia), 7210 (Paludi calcaree), 7230 (Torbieri basse alcaline) e 62A0 (brometi), sono comprese nell'inventario regionale dei prati stabili che comprende anche altre aree, non di interesse comunitario entro il perimetro del SIC (vedi tavola Carta delle aree di tutela ed intervento).</p> <p>Al 2012 nei SIC in esame si stima approssimativamente la seguente incidenza di prati stabili iscritti all'elenco di cui alla LR 9/2005:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SIC</th> <th>Superficie totale</th> <th>Seminativi</th> <th>Pioppeti</th> <th>Prati stabili di cui alla LR 9/2005</th> <th>Boschi e altro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Risorgive dello Stella</td> <td>604 ha</td> <td>146 ha</td> <td>88 ha</td> <td>73 ha</td> <td>307 ha</td> </tr> <tr> <td>Palude Selvate</td> <td>67,9 ha</td> <td>10 ha</td> <td>1 ha</td> <td>19 ha</td> <td>37,9 ha</td> </tr> <tr> <td>Paludi di Gonars</td> <td>89 ha</td> <td>21 ha</td> <td>4 ha</td> <td>18 ha</td> <td>46 ha</td> </tr> </tbody> </table>					SIC	Superficie totale	Seminativi	Pioppeti	Prati stabili di cui alla LR 9/2005	Boschi e altro	Risorgive dello Stella	604 ha	146 ha	88 ha	73 ha	307 ha	Palude Selvate	67,9 ha	10 ha	1 ha	19 ha	37,9 ha	Paludi di Gonars	89 ha	21 ha	4 ha	18 ha	46 ha
SIC	Superficie totale	Seminativi	Pioppeti	Prati stabili di cui alla LR 9/2005	Boschi e altro																									
Risorgive dello Stella	604 ha	146 ha	88 ha	73 ha	307 ha																									
Palude Selvate	67,9 ha	10 ha	1 ha	19 ha	37,9 ha																									
Paludi di Gonars	89 ha	21 ha	4 ha	18 ha	46 ha																									
Indicatori di stato:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Superfici che aderiscono alle misure agro ambientali del PSR FVG ▪ Numero di aziende certificate ▪ Consistenza delle popolazioni ▪ Superficie degli habitat ▪ Superfici sottoposte a manutenzione 																													
Finalità dell'azione:	<p>Mantenimento o incremento della superficie degli habitat, conservazione e miglioramento della consistenza delle popolazioni di specie, mantenimento delle possibilità di intervenire attivamente con ripristini e connessioni ecologiche, mantenimento dei caratteri paesaggistici.</p> <p>Mantenimento e incentivazione dell'azione di manutenzione degli habitat e dei prati svolta attraverso le pratiche agricole tradizionali ecosostenibili.</p> <p>Le pratiche agricole in ambiente di risorgiva devono essere svolte in modo ecosostenibile e perciò: non devono deteriorare lo stato di qualità delle acque e dei terreni e devono porre particolare attenzione alla tutela delle specie floristiche.</p> <p>L'azione è anche direttamente concepita per evitare il disturbo e la perdita di habitat di specie per l'Albanella reale e per l'Albanella minore, in forte crisi (mortalità dei piccoli) e sull'orlo dell'estinzione.</p>																													
Descrizione dell'azione:	<p>SU TUTTI I TERRENI OCCUPATI DA HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO</p> <p>Qualora non necessario ad interventi attivi finalizzati alla conservazione, alla connessione ed al ripristino di habitat esistenti:</p> <p>1. E' posto divieto di danneggiamento e riduzione anche parziale di superficie degli habitat di interesse comunitario individuati nella carta habitat;</p> <p>SU HABITAT E PRATI STABILI DI INVENTARIO</p> <p>Qualora non necessario ad interventi attivi finalizzati alla conservazione, alla connessione ed al ripristino di habitat esistenti:</p> <p>2. E' posto divieto di qualsiasi operazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo, di dissodamento di terreni saldi e di alterazione e danneggiamento del cotico (LR 9/2005);</p> <p>3. E' posto divieto di convertire ad altri usi le superfici a prato permanente (Misure di salvaguardia generale nei SIC, art.9 LR7/2008);</p> <p>4. Al fine di limitare potenziali rischi di inquinamento genetico, è posto divieto di semina o trapianto di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata, di specie o cultivar alloctone (è previsto l'utilizzo di cultivar di origine europea e preferibilmente italiana) o geneticamente modificate, al di fuori di specifici progetti ovvero senza specifica autorizzazione da</p>																													

Scheda Azione	titolo dell'azione	RE1 - Tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario – disciplina delle attività agricole su habitat e prati
	<p>parte del Soggetto gestore;</p> <p>5. E' posto divieto di impianto produttivo (agricolo o forestale) di specie arboree o arbustive a fini produttivi; non è compreso in tali limitazioni l'impianto di alberi o siepi con funzioni ecologiche;</p> <p>6. E' posto divieto di esecuzione di livellamenti e drenaggi (Criteri minimi uniformi da applicarsi nelle ZSC, DM 17 ottobre 2007) ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità non autorizzati dal Soggetto gestore;</p> <p>7. E' posto divieto di bonifica idraulica delle zone umide (misura minima zps-zone umide DM 17 ottobre 2007) di riduzione del flusso idrico superficiale e sotterraneo.</p> <p>8. Fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e' vietato bruciare "le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati". E' altresì prevista la bruciatura quale elemento gestionale per gli habitat di interesse comunitario originari o ripristinati previo parere del Soggetto gestore. (Misure di salvaguardia generale nei SIC, art.9 LR7/2008);</p> <p>9. Sono fatte proprie tutte le normative regionali e nazionali concernenti la limitazione della raccolta delle specie floristiche.</p> <p>CONDUZIONE DI PRATI DA STRAME E DA SFALCIO</p> <p>Nelle aree interne ai SIC l'attività agricola non deve incidere negativamente sulla funzione ecologica degli habitat 6410 (Prateria a Molinia), 7210 (Paludi calcaree), 7230 (Torbiera basse alcaline), 62A0 (brometi), e deve essere rivolta alla conservazione degli habitat, originari o ripristinati, della fauna e della flora di interesse comunitario. Pertanto la coltura del prato da strame e del prato da sfalcio deve seguire le seguenti limitazioni:</p> <p>1. Nei seguenti habitat:</p> <p>6410 Praterie a Molinia su terreni calcarei e argillosi (<i>Molinion caeruleae</i>)</p> <p>7210 Paludi calcaree a <i>Cladium mariscus</i> e specie dei <i>Caricion davallianae</i></p> <p>7230 Torbiere basse alcaline</p> <p>Divieto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concimazioni - Pascolo e allevamento semibrado <p>La gestione deve essere obbligatoriamente uniformata ai seguenti criteri; Le valutazioni previste citate in deroga spettano al Soggetto gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare lo sfalcio con decespugliatore o falciatrice a mano evitando di norma l'uso di mezzi meccanici. Dove la portanza del terreno è sufficiente è consentito l'uso di trattore solo quando le condizioni di siccità e/o gelo lo consentono senza arrecare danno al cotico e sono state prese le necessarie precauzioni a salvaguardia della fauna; - Asportare il materiale di risulta arrecando il minimo danno possibile al cotico; le operazioni dovranno essere preferibilmente eseguite con l'ausilio di teli trainati da funi; - Praticare di norma gli sfalci con cadenza biennale sulle aree a rischio di incespugliamento e/o interrimento; lo sfalcio sarà eseguito su non più della metà delle singole aree (appezzamenti o corpi fondiari superiori a 1 ha), a rotazione, a salvaguardia della microfauna; - Di norma alternare gli interventi tra le torbiere di Virco e Flambro al fine di lasciare indisturbate vaste estensioni di habitat a tutela dell'avifauna; - Sospensione delle operazioni di sfalcio per un raggio di 6 m quando nell'area si rilevano nidificazioni in corso di specie ornitiche minacciate; - In particolare, oltre al precedente divieto, per quanto riguarda le nidificazioni a terra dell'Albanella minore e i dormitori notturni di Albanella reale, nei luoghi caratterizzati dal ritrovamento, andranno seguite le prescrizioni del Servizio competente evitando lo sfalcio e il disturbo nel periodo indicato entro un areale di rispetto che verrà definito con dimensioni 	

Scheda Azione	titolo dell'azione	RE1 - Tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario – disciplina delle attività agricole su habitat e prati
	<p>variabili a seconda delle esigenze della specie e della localizzazione. In tale definizione si seguiranno anche gli indirizzi elaborati dal "Progetto di conservazione dell'Albanella minore in Friuli Venezia Giulia" in corso di realizzazione a cura dell'Amministrazione regionale. (Vedi Riferimenti)</p> <p>2. Nei seguenti habitat: 62Ao Praterie aride sub mediterraneo-orientali (<i>Scorzoneretalia villosa</i>) Divieto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concimazioni; - Pascolo e allevamento semibrado con carico di bestiame superiore a 1 UBA/ha/anno ca, purchè non crei degrado ed alterazione alla tipologia del prato; - Praticare più di uno sfalcio all'anno; la raccolta del seme, comunque eseguita, non è considerata sfalcio; - Lasciare al suolo residui vegetali derivanti dalle operazioni di sfalcio. <p>3. Per gli altri prati stabili, nei quali non sono stati rilevati gli habitat sopra citati e che sono già compresi nell'inventario regionale, valgono le norme di tutela di cui all'art. 4 della LR 9/2005. Inoltre: Divieto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - praticare più di 2 sfalci all'anno; la raccolta del seme, comunque eseguita, non è considerata sfalcio; - praticare lo sfalcio prima del 10/6 (è ammesso lo sfalcio tra il 10/6 e il 28/2). E' ammesso l'uso dei soli prodotti fitosanitari dei concimi necessari che garantiscono nella forma e nella sostanza l'assenza di effetti residuali nel terreno e l'assenza nelle acque di effetti di contaminazione. 	
Programma operativo:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti di polizia rurale ▪ Incentivazione delle pratiche agricole tradizionali e sostenibili sui prati da stame e da sfalcio ▪ Incentivazione di comportamenti corretti nei confronti delle specie ornitiche minacciate
Verifica dello stato di avanzamento/attuazione dell'azione:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ N° di regolamenti adeguati ▪ N° di indennità Natura 2000 concesse a fronte dei vincoli culturali ▪ N° di nidi e dormitori indennizzati
Descrizione dei risultati attesi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente per habitat e specie di interesse comunitario o comunque rare o minacciate ▪ Riduzione e arresto delle situazioni di declino in atto
Interessi socio-economici coinvolti:	Agricoltori	
Soggetti coinvolti o da coinvolgere:	Soggetto gestore, Amministrazioni comunali	
Priorità dell'azione	Alta <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Bassa
Tempi di attuazione ed eventuale stima dei costi:		L'azione regolamentare verrà finanziata sulla misura 213 indennità natura 2000 del PSR per la parte dei vincoli alla coltivazione dello stame e dell'erba da sfalcio.
Riferimenti legislativi, programmatici e linee di finanziamento:	DM 17 ottobre 2007 Legge regionale 7/2008, articolo 12 per sanzioni <u>Finanziamenti prati stabili: LR 9/2005 e PSR 2014-2020</u> <u>Inventivi ed indennità PSR 2014-2020:</u>	

Scheda Azione	titolo dell'azione	RE1 - Tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario – disciplina delle attività agricole su habitat e prati
	<p><u>Misura 10</u> - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28 Reg (UE) n. 1305/13) Sottomisura 10.1.5 - Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili Intervento 1 - Prati Intervento 2 - Prati stabili</p> <p><u>Misura 12</u> - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30), 12.1 Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000 ("Indennità Natura 2000"), Int. 12.1.1 Indennità prati stabili di pianura;</p>	
Riferimenti ed eventuali allegati tecnici:		Parodi, 2015 – "Progetto per la conservazione delle specie appartenenti al genere <i>Circus</i> in Friuli Venezia Giulia" Relazione inedita Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio Tutela dl Paesaggio e biodiversità, Udine - Ufficio Studi faunistici.
Azioni collegate:		IA 1 – Ripristino di habitat acquatici ed anfibi, di torbiere e molinieti RE2 - Disciplina delle attività agricole su seminativi e pioppeti MR3 - Monitoraggio delle specie animali: entomofauna, fauna ittica e gambero di fiume, molluschi, erpetofauna, avifauna, mammalofauna (in particolare monitoraggio delle popolazioni nidificanti del genere <i>Circus</i> e monitoraggio delle cause di impatto)

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE2 - Disciplina delle attività agricole su seminativi e pioppeti
	Ambito di applicazione	<input checked="" type="checkbox"/> Aree interne <input type="checkbox"/> Aree esterne <input type="checkbox"/> Sistema delle risorgive
Tipo azione	<input type="checkbox"/> intervento attivo (IA) <input checked="" type="checkbox"/> regolamentazione (RE) <input type="checkbox"/> incentivazione (IN) <input type="checkbox"/> programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) <input type="checkbox"/> programma didattico (PD)	
Habitat target	Habitat di interesse comunitario o minacciati: 3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoeto-Nanojuncetea</i> , 3260 Corsi d'acqua planiziali e montani con vegetazione a <i>Ranunculon fluitans</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i> , 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea-orientale (<i>Scorzoneretalia villosae</i>), 6410 Prateria con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso limosi (<i>Molinium caeruleae</i>), 6430 Bordure planiziali, montane ed alpine di megaforie idrofile, 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>), *7210 Paludi calcaree a <i>Cladium mariscus</i> e specie dei <i>Caricion davallianae</i> , 7230 Torbiere basse alcaline.	
Specie vegetali target	Flora in generale, con speciale riferimento alle specie di interesse comunitario o minacciate (SPEC, Liste Rosse IUCN, nazionali o regionali, ecc.). Tutte le specie di interesse comunitario: 1646 <i>Armeria helodes</i> *; 1502 <i>Erucastrum palustre</i> ; 1714 <i>Euphrasia marchesetti</i> ; 4096 <i>Gladiolus palustris</i> ; 1903 <i>Liparis loeselii</i> .	
Specie animali target	Fauna in generale, con speciale riferimento alle specie di interesse comunitario o minacciate e tra queste: A084 <i>Circus pygargus</i> (Albanella minore); A082 <i>Circus cyaneu</i> (Albanella reale).	
Contestualizzazione nel PG:	Asse 3, Misura 3.1 – Agricoltura sostenibile	
Localizzazione ed eventuale stralcio cartografico:	Aree interne al SIC e in particolare seminativi e pioppeti come indicati nell'allegato cartografico. L'azione è localizzata nelle particelle catastali direttamente confinanti con gli habitat umidi : habitat 6410-Prateria a <i>Molinia</i> , 7210-Paludi calcaree, 7230-Torbiere basse alcaline, originari e ripristinati nonché con l'habitat 3260 Corsi d'acqua planiziali e montani con vegetazione a <i>Ranunculon fluitans</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i> , occupate da seminativo o pioppeto. Dei complessivi 146 ha a seminativo del SIC risultano direttamente confinanti agli habitat umidi 15 ha e degli 88 ha a pioppeto 19 ha. Le prescrizioni dell'azione si applicano inoltre ai seminativi ed ai pioppeti confinanti con i corsi d'acqua, e, se superiore ad una larghezza orientativa di 3m, con i canali, i fossi e con gli elementi principali della rete di drenaggio, accomunati dall'essere caratterizzati da fondo e/o sponde permeabili. Il perimetro dell'habitat umido è inteso come suo confine fisico e, qualora più estensivo, come perimetro cartografato nella tavola della Rilievo habitat Natura 2000. Le particelle oggetto di obbligo sono individuate su base catastale in apposita cartografia (Vedi più oltre Riferimenti ed eventuali Allegati tecnici).	
	All'interno dei SIC sono comprese aree coltivate, spesso caratterizzate da una gestione agraria a carattere intensivo. Anche nelle aree limitrofe vengono praticate attività agricole e zootecniche ad elevato impatto, sia per l'entità delle superfici in gioco, sia per l'intensità delle pratiche agricole effettuate. Le colture a più elevato impatto sono: - il Mais, che comporta l'immissione nell'ambiente di nutrienti, soprattutto azoto, e di residui di prodotti fitosanitari (erbicidi e insetticidi ecc.), oltre ad un elevato consumo idrico	

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE2 - Disciplina delle attività agricole su seminativi e pioppeti															
<p>Descrizione dello stato attuale e dei fattori che motivano l'azione:</p>	<p>stimato di ca. 6.000- 7.000 mc per ettaro/anno;</p> <p>- il Pioppo: l'elevato impatto è dovuto sia ai trattamenti fitosanitari effettuati sulla chioma, sia all'elevato consumo idrico proprio della coltura, stimato tra i 3.000 ed i 6.350 mc/ha/anno ca. Gli effetti ambientali possono essere parzialmente ridotti con l'impiego di nuovi cloni e tecniche innovative.</p> <p>Le pratiche agricole esercitate nel SIC e nelle aree limitrofe sono regolate, oltre che dalla normativa nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dalla DGR FVG 1947/08 che approva il "Programma d'azione" della Regione FVG per la tutela e il risanamento della Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN) di cui alla DGR 1246/08 e che comprende tutta la superficie dei Comuni del SIC; ▪ dalla Legge regionale n. 9/2005 (mod. da LR 20/2007) "Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali", che prevede dei vincoli e delle compensazioni per i proprietari delle aree comprese nell'Inventario dei prati stessi; ▪ dalle norme di tutela dei Biotopi istituiti ai sensi della LR. 42/96; ▪ dai Regolamenti di Polizia Rurale dei Comuni interessati, che prevedono sia delle norme in materia di impiego di fitofarmaci sia, nelle aree di tutela ambientale, il divieto di transumanza e, talvolta, anche il divieto di pascolo stanziale. <p>Allo stato attuale, nel SIC in esame si stima approssimativamente la seguente incidenza di seminativi, pioppeti e prati stabili iscritti all'elenco di cui alla LR 9/2005:</p> <table border="1" data-bbox="564 792 1342 969"> <thead> <tr> <th>SIC</th> <th>Superficie totale</th> <th>Seminativi</th> <th>Pioppeti</th> <th>Prati stabili di cui alla LR 9/2005</th> <th>Boschi e altro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Risorgive dello Stella</td> <td>604 ha</td> <td>146 ha</td> <td>88 ha</td> <td>73 ha</td> <td>307 ha</td> </tr> </tbody> </table>					SIC	Superficie totale	Seminativi	Pioppeti	Prati stabili di cui alla LR 9/2005	Boschi e altro	Risorgive dello Stella	604 ha	146 ha	88 ha	73 ha	307 ha
SIC	Superficie totale	Seminativi	Pioppeti	Prati stabili di cui alla LR 9/2005	Boschi e altro												
Risorgive dello Stella	604 ha	146 ha	88 ha	73 ha	307 ha												
<p>Indicatori di stato:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Superfici coltivate nei comuni interessati nel corso degli anni, ripartite per coltura e riportate dal SIAGRI - Sistema informativo dell'agricoltura regionale, sulla base dei dati relativi alle domande PAC delle aziende della zona; ▪ Superficie destinata ad agricoltura biologica - Numero di aziende certificate; ▪ Superfici che aderiscono alle misure agro ambientali del PSR FVG 2007-2013, (Misura 213, 214 e 216) e 2014-2020 (Misure 4, 10, 11 e 12). Numero di aziende certificate; ▪ Valori di nutrienti e di residui di fitofarmaci nei suoli e nelle acque, sulla base dei monitoraggi dell'Arpa e dell'Ersa. 																
<p>Finalità dell'azione:</p>	<p>Riduzione delle ricadute dell'attività agricola-sull'agroambiente.</p> <p>La gestione delle aree coltivate poste all'interno del perimetro del Sito è indirizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alla conservazione di pratiche agricole tradizionali cui è riconosciuta la funzione di manutenzione degli habitat presenti su prati da strame e da sfalcio; - Alla conduzione ecosostenibile della residuale attività agricola convenzionale costituita per lo più da seminativi e colture arboree di pioppo, nell'intero SIC ed in particolare nelle aree confinanti alle acque ed agli habitat umidi. <p>La coltivazione in ambiente di risorgiva deve essere condotta in modo da favorire la conservazione di specie ed habitat di interesse comunitario e perciò: la conduzione agricola non deve deteriorare lo stato di qualità delle acque e dei terreni; le irrigazioni non devono sottrarre direttamente ed indirettamente acqua agli habitat naturali e rinaturalizzati; le scelte colturali devono evitare le colture ad alto fabbisogno idrico che sottraggano indirettamente la risorsa agli habitat umidi.</p> <p>L'azione è anche direttamente concepita per evitare il disturbo ad una specie in forte crisi (mortalità dei piccoli) e sull'orlo dell'estinzione, l'Albanella minore.</p>																
<p>Descrizione dell'azione</p>	<p>ATTIVITA' AGRICOLE (SEMINATIVI E PIOPPETI) IN SIC</p> <p>L'attività agricola in SIC non deve incidere negativamente sulla funzione ecologica degli habitat 6410 (Prateria a Molinia), 7210 (Paludi calcaree) e 7230 (Torbiera basse alcaline) 62A0 (Brometi).</p>																

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE2 - Disciplina delle attività agricole su seminativi e pioppeti
		<p>rivolta alla conservazione degli habitat, originari o ripristinati, della fauna e della flora di interesse comunitario.</p> <p>1. Le seguenti prescrizioni si applicano ai seminativi ed ai pioppeti che ricadono nel SIC e sono direttamente confinanti con gli habitat umidi: habitat 6410-Prateria a Molinia, 7210-Paludi calcaree, 7230-Torbiere basse alcaline, 3260 Corsi d'acqua planiziali e montani con vegetazione a <i>Ranuncion fluitans</i> e <i>Callitriche – Batrachion</i>; le prescrizioni si applicano inoltre ai seminativi ed ai pioppeti che ricadono nel SIC e sono confinanti con i corsi d'acqua, e, se superiori ad una larghezza orientativa di 3m, con i fossi, con i canali e con gli elementi principali della rete di drenaggio, caratterizzati dal fondo e/o sponde permeabili.</p> <p>Le particelle sono individuate su base catastale con indicazione dell'area origine della tutela, in allegato (vedi più oltre: riferimenti e allegati tecnici, "Cartografia identificativa").</p> <p>Per i terreni sopra individuati è fatto obbligo di introdurre e di rispettare entro 3 anni dall'entrata in vigore del piano di gestione, avvenuta con la pubblicità dell'adozione il 25/1/2011, almeno una delle seguenti prescrizioni (per i pioppeti, l'obbligo scatta al momento del reimpianto):</p> <p>a. Obbligo alla realizzazione o mantenimento di una fascia tampone della larghezza minima di 5 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua e degli elementi della rete irrigua (Sono fatte salve le disposizioni del RD 25.07.1904 n. 523 relative al rispetto di una distanza minima di 4 metri dal piede degli argini delle acque pubbliche per gli impianti). La fascia tampone può essere costituita da siepi arboree o arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (per es. salice/viburno) o da fascia inerbita. Il mantenimento della fascia inerbita può essere fatto solo attraverso operazioni di sfalcio o sfibratura. Nella fascia è fatto divieto d'uso di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, ammendanti e spargimento liquami, è vietato l'impiego di diserbanti e disseccanti salvo diversa indicazione del Soggetto gestore.</p> <p>a bis. Obbligo alla realizzazione o mantenimento di una fascia tampone lungo il confine degli habitat umidi originari o ripristinati della larghezza minima di 5 metri. Per situazioni di particolare interesse l'Ente gestore potrà prevedere fasce di rispetto aumentate a 10 metri. L'apposizione della fascia nella misura maggiore sarà eventualmente valutata dal Soggetto gestore dopo aver sentito i soggetti coinvolti. L'indicazione puntuale sarà localizzata nell'allegato cartografico. Il perimetro dell'habitat umido è inteso come suo confine fisico e, qualora quest'ultimo fosse più estensivo, come perimetro cartografato nella tavola della Rilievo habitat Natura 2000. La fascia tampone può essere costituita da siepi arboree o arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (es. salice/viburno) o da fascia inerbita. Il mantenimento della fascia inerbita può essere fatto solo attraverso operazioni di sfalcio o sfibratura. E' vietato l'uso di diserbanti e disseccanti salvo diversa indicazione del Soggetto gestore.</p> <p><i>Per l'obbligo al mantenimento o alla creazione della fascia tampone prevista al confine dagli habitat umidi e lungo la rete idrografica sopra descritta, la Regione attiva sul PSR 2014-2020 la "Indennità Natura 2000" Misura 12 (vedi più oltre riquadro: Riferimenti legislativi, programmatici e linee di finanziamento)</i></p> <p>b. Introduzione e mantenimento di metodi di coltivazione a basso impatto ambientale quali: coltivazione biologica, conduzione sostenibile dei seminativi.</p> <p><i>Ai fini di tale azione è possibile accedere agli incentivi per l'adesione agli impegni previsti dalle misure agroambientali del PSR. Nel PSR 2014-2020 sono state attivate le Misure 11 e 10 (vedi più oltre riquadro: Riferimenti legislativi, programmatici e linee di finanziamento).</i></p> <p>c. Conversione dei coltivi direttamente confinanti agli habitat umidi attraverso operazioni di ripristino ambientale. I ripristini devono prevedere la realizzazione di prato stabile e di siepi con specie arboree o arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (per es. salice/viburno). La superficie destinata a siepe deve coprire almeno il 10 % e massimo il 15 % della superficie oggetto di impegno. La superficie a prato stabile dovrà essere realizzata secondo le disposizioni previste dalla LR 9/2005, fatta salva la quale, è ammesso l'uso dei soli presidi sanitari, dei concimi e diserbanti necessari alla buona riuscita del ripristino e dovrà essere garantita nella</p>

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE2 - Disciplina delle attività agricole su seminativi e pioppeti
		<p>forma e nella sostanza l'assenza di effetti residuali nel terreno e l'assenza nelle acque di effetti di contaminazione.</p> <p><i>Ai fini di tale azione è possibile accedere agli incentivi per gli interventi di ripristino previsti nel PSR. Nel PSR 2014-2020 sono state attivate le Misure 4 e 10 (vedi più oltre riquadro: Riferimenti legislativi, programmatici e linee di finanziamento)</i></p> <p>2. In generale, all'interno del SIC (anche nei terreni agricoli non compresi fra quelli oggetto delle limitazioni di cui al precedente punto 1) sono valide le seguenti limitazioni:</p> <p>a) divieto di impianto ex novo di pioppi;</p> <p><i>A fronte di tale obbligo la Regione attiva sul PSR 2014-2020 l'" Indennità Natura 2000" Misura 12 (vedi più oltre riquadro: Riferimenti legislativi, programmatici e linee di finanziamento), 12.1 Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000, Azione 12.1.3 - Indennità divieto di impianto e reimpianto pioppeti o altre colture legnose specializzate.</i></p> <p>b) divieto di reimpianto dei pioppeti a fine turno ad eccezione degli impianti realizzati con tecnologie e cloni a minimo impatto da parte di imprese in possesso di certificazione PEFC della gestione sostenibile dei pioppeti;</p> <p>c) è confermato il divieto di reimpianto dei pioppeti all'interno dei biotopi già previsto dal regolamento di istituzione degli stessi.</p> <p><i>A fronte di tale obbligo la Regione attiva sul PSR 2014-2020 l'" Indennità Natura 2000" Misura 12 (vedi più oltre riquadro: Riferimenti legislativi, programmatici e linee di finanziamento), 12.1 Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000, Azione 12.1.3 - Indennità divieto di impianto e reimpianto pioppeti o altre colture legnose specializzate.</i></p> <p>d) divieto di realizzazione ex novo di serre fisse o vivai, fatta eccezione di quelli necessari per il ripristino di habitat di interesse comunitario;</p> <p>e) Per gli appezzamenti >2h ed in quelli in cui la misura è applicabile, divieto di effettuare gli sfalci senza osservare la prescrizione di procedere con il taglio dal centro dell'appezzamento verso i bordi con una velocità orientativa massima di avanzamento delle macchine operatrici di 7 km ora;</p> <p>f) divieto di pascolo di bestiame transumante;</p> <p>g) divieto di distruggere o arrecare disturbo ai nidi; in particolare, nel caso di individuazione o segnalazione di nidi di specie minacciate si richiede di mantenere un'area di rispetto del diametro di almeno 6 metri ove non vengono praticate lavorazioni. In particolare, oltre al precedente divieto, per quanto riguarda le nidificazioni a terra dell'Albanella minore e i dormitori notturni di Albanella reale, nei luoghi caratterizzati dal ritrovo, andranno seguite le prescrizioni del Servizio competente evitando lo sfalcio e il disturbo nel periodo che verrà indicato entro un'area di rispetto definito con dimensioni variabili a seconda delle esigenze della specie e della localizzazione. In tale definizione si seguiranno anche gli indirizzi elaborati dal "Progetto di conservazione dell'Albanella minore in Friuli Venezia Giulia" promosso a cura dell'Amministrazione regionale.</p> <p>h) divieto di semina e di trapianto di specie e cultivar alloctoni (è previsto l'utilizzo di cultivar di origine europea e preferibilmente italiana) o geneticamente modificati (OGM) a tutela degli invertebrati. Tale divieto non si applica al pioppo;</p> <p>i) <i>"E'posto divieto di esecuzione di livellamenti e drenaggi" (Criteri minimi uniformi da applicarsi nelle ZSC, DM 17 ottobre 2007), di riduzione del flusso idrico superficiale e sotterraneo naturalmente destinato alle zone umide, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità qualora non autorizzati dal Soggetto gestore per le finalità di ripristino naturalistico. "Sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina" (Criteri minimi uniformi da applicarsi nelle ZSC, DM 17 ottobre 2007), e gli interventi di gestione ordinaria e straordinaria dei terreni coltivati (compresi i miglioramenti fondiari che non modifichino la destinazione d'uso del fondo), qualora interessino terreni agrari ordinariamente</i></p>

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE2 - Disciplina delle attività agricole su seminativi e pioppeti
	<i>lavorati o capezzagne e non siepi, filari alberati, vegetazione arborea o arbustiva, prati stabili e habitat di interesse comunitario*.</i>	
Programma operativo:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incontri tecnici ▪ Adeguamento dei criteri di selezione delle domande di accesso al PSR ▪ Adeguamento dei Regolamenti di Polizia Rurale dei Comuni 	
Verifica dello stato di avanzamento/attuazione dell'azione:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica delle adesioni sul PSR FVG 2007-2013 alle Misure 213 e 214 e sul PSR FVG 2014-2020 alle misure 12, 11, 10 e 4. ▪ Monitoraggio delle superfici agricole esistenti, da proseguire negli anni successivi e dell'impiego delle stesse. 	
Descrizione dei risultati attesi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riduzione dell'inquinamento da prodotti fitosanitari nelle acque ▪ Miglioramento delle condizioni dell'agroambiente all'interno del SIC ▪ Espansione delle aree gestite con criteri ecosostenibili 	
Interessi socio-economici coinvolti:	Agricoltori	
Soggetti coinvolti o da coinvolgere:	Soggetto gestore, Amministrazioni comunali, Agricoltori, Organizzazioni professionali, ERSA	
Priorità dell'azione	Alta <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Bassa	
Tempi di attuazione ed eventuale stima dei costi	Obbligo di cui al punto 1: entro 3 anni dall'entrata in vigore del pdg o, per i pioppeti, al momento del reimpianto	
Riferimenti legislativi, programmatici e linee di finanziamento:	<p>Linee di finanziamento: PSR Friuli Venezia Giulia; Nella programmazione 2014-2020: Misure 4, 10, 11, 12: <u>Misura 12</u> - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30), 12.1 Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000 ("Indennità Natura 2000"). (rif. Punto 2.a e c) riquadro: Descrizione dell'azione) Int. 12.1.3 Indennità divieto di impianto e reimpianto pioppeti o altre colture legnose specializzate; Int. 12.1.4 Indennità per l'obbligo di mantenimento di fasce tampone;(rif. Punto 1.a, a bis riquadro: Descrizione dell'azione) <u>Misura 11</u> - Agricoltura biologica (art. 29 Reg (UE) n. 1305/13) (rif. Punto 1.b riquadro: Descrizione dell'azione) Sottomisura 11.1.1 Conversione all'agricoltura biologica Sottomisura 11.2.1 Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica <u>Misura 10</u> - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28 Reg (UE) n. 1305/13) (rif. Punto 1.b e 1.c riquadro: Descrizione dell'azione) Sottomisura 10.1.1 - Gestione conservativa dei seminativi Intervento 1. Pratiche conservative con minima lavorazione o lavorazioni sulla fila Intervento 2. Non lavorazione o semina diretta Sottomisura 10.1.4 - Diversificazione culturale per la riduzione dell'impatto ambientale Intervento 1 - No Mais Intervento 2 - Conversione dei seminativi a prato <u>Misura 04</u> - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17 Reg (UE) n. 1305/13) rif. Punto 1.c riquadro: Descrizione dell'azione) Sottomisura 4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali Intervento 1- investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente; Operazione 1: realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive mono e pluristratificate e polispecifiche con la funzione di corridoi ecologici o frangivento anche con l'utilizzo di specie con funzione mellifera Intervento 2 - interventi per la mitigazione e produzione di servizi eco sistemici;</p> <p>LR 9/2005 Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali</p>	

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE2 - Disciplina delle attività agricole su seminativi e pioppeti
	Per le sanzioni si fa riferimento alla R 7/2008 art.12 (Sanzioni e obblighi)	
Riferimenti ed eventuali allegati tecnici:	<p>Nell'allegato tecnico al Piano: "Cartografia identificativa" è contenuta la ricognizione delle particelle catastali interessate dalla presenza di habitat umidi e rete idrografica definiti dall'Azione RE2 (Vedi: Allegato A5 dell' Allegato A Raccolta allegati tecnici). La Carta disponibile è consultabile sul sito web della Regione FVG alla pagina dedicata al Sito Natura 2000 Risorgive dello Stella.</p> <p>Parodi, 2015 - Progetto per la conservazione delle specie appartenenti al genere Circus in Friuli Venezia Giulia. Relazione inedita. Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, Udine.</p>	
Azioni collegate:	<p>RE3 – Protocollo unitario di manutenzione e gestione delle acque pubbliche e della rete di scolo</p> <p>MR3 - Monitoraggio delle specie animali: entomofauna, fauna ittica e gambero di fiume, molluschi, erpetofauna, avifauna, mammalofauna (in particolare monitoraggio delle popolazioni nidificanti del genere circus e dal monitoraggio delle cause di impatto).</p> <p>MR5 – Monitoraggio delle pressioni delle attività produttive nel settore primario.</p> <p>PD1 – Sensibilizzazione e formazione dei principali operatori economici, dei cacciatori e pescasportivi, dei cittadini e dei bambini.</p>	

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE3 – Protocollo unitario di manutenzione e gestione delle acque pubbliche e della rete di scolo		
	Ambito di applicazione	<input checked="" type="checkbox"/> Aree interne	<input type="checkbox"/> Aree esterne	<input type="checkbox"/> Sistema delle risorgive
Tipo azione	<input type="checkbox"/> intervento attivo (IA) <input checked="" type="checkbox"/> regolamentazione (RE) <input type="checkbox"/> incentivazione (IN) <input type="checkbox"/> programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) <input type="checkbox"/> programma didattico (PD)			
Habitat target	3260 Corsi d'acqua planiziali e montani con vegetazione di <i>Ranunculus fluitantis</i> e <i>Callitriche-batrachion</i> , 91EO* Foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>fraxinus excelsior</i> , 91FO Foreste ripariali miste lungo i grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>fraxinus angustifolia</i> .			
Specie vegetali target	no			
Specie animali target	Pesci: 1107 <i>Salmo marmoratus</i> (trouta marmorata) 1163 <i>Cottus gobio</i> (scazzone), 1097 <i>Lethentron zanandreae</i> (lasco), 1131 <i>Leciscus souffia</i> (vairone), 1137 <i>Barbus plebejus</i> (barbo comune), 1149 <i>Cobitis taenia</i> (cobite comune), 1991 <i>Sabanejewia larvata</i> (cobite mascherato) Anfibi: 1167 <i>Triturus cristatus</i> (tritone crestato), 1193 <i>Bombina variegata</i> (ululone dal ventre giallo), 1215 <i>Rana lataste</i> (rana di Lataste), 1220 <i>Emys orbicularis</i> (testuggine palustre) Invertebrati: 1092 <i>Austropomobius pallipes italicus</i> (gambero), 1083 <i>Lucanus cervus</i> (cervo volante), 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> (cerambice funereo), Uccelli acquatici			
Contestualizzazione nel PG:	Asse 1, Misura 1.1 – Conservazione e miglioramento degli habitat acquatici Asse 3, Misura 3.1 – Agricoltura sostenibile			
Localizzazione ed eventuale stralcio cartografico:	Aree interne al Sic. L'azione si esercita su oggetti funzionalmente disomogenei: i corsi d'acqua naturali e artificiali (fiumi e rogge), gli elementi principali della rete di drenaggio (fossi e principali scoline), i canali di varia funzione, con fondo e/o sponde permeabili, che nel loro insieme verranno definiti "rete idrografica". Le dimensioni sono calcolate a partire dalla parte superiore della riva o ciglio di sponda.			
Descrizione dello stato attuale e dei fattori che motivano l'azione:	Il drenaggio delle acque superficiali e delle falde affioranti del territorio in oggetto è affidato, oltre che alla rete di corsi d'acqua naturali o artificializzati, ad una fitta e articolata rete di fossi e canali realizzata nel secolo scorso per la bonifica idraulica a scopo agricolo dell'area. Questo ha causato nel corso del tempo la progressiva riduzione degli habitat legati alla presenza di acqua dolce. Contemporaneamente, però, i fossi e i canali costituiscono habitat di specie per gli anfibi e numerosi invertebrati; talvolta, vi si rinvenivano endemismi vegetali di interesse comunitario, come <i>Erucastrum palustre</i> . I Regolamenti di polizia rurale dei Comuni prevedono l'obbligo di sfalcare e di riconsolidare le scarpate dei fossi e dei canali almeno una volta all'anno, nonché l'obbligo di effettuare 2 sfalci all'anno per i canali di bonifica. I Regolamenti di Polizia Rurale dei Comuni interessati prevedono anche la disciplina delle opere di tombinatura, che sono ammesse solo per creare nuovi accessi alle proprietà nei fronti di competenza e comunque solo in caso di provata necessità e per tratti non superiori a m 10,00. In alcuni casi la tombinatura risulta già vietata in aree di pregio ambientale, come ad esempio nel Parco Intercomunale del fiume Corno. I Regolamenti vigenti impongono inoltre l'espurgo periodico di fossi e canali e il rispetto di determinate distanze per le piantagioni, lo smovimento di terreno o l'apertura di nuovi canali. Si rileva a riguardo una notevole variabilità delle regole definite dai diversi Comuni. Nella pratica, l'espurgo di fossi e canali privati e comunali viene generalmente eseguito una volta all'anno, tramite impiego di mezzi meccanici anche pesanti. Il controllo della vegetazione delle sponde viene effettuato con sfalci e diserbi, generalmente effettuati in concomitanza			

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE3 – Protocollo unitario di manutenzione e gestione delle acque pubbliche e della rete di scolo
		<p>con le lavorazioni delle colture agrarie in atto. Va evidenziata la prassi di arare fin sul bordo della scolina o del fossato; tale pratica, unita a sfalci a raso della vegetazione delle sponde, comporta fenomeni di erosione delle sponde con conseguente accumulo dei materiali sul fondo delle scoline o dei fossati stessi e con conseguente esigenza di procedere all'espurgo più spesso.</p> <p>Le operazioni di manutenzione, se effettuate come sopra descritte, provocano un pesante impatto alle specie animali proprio nel periodo riproduttivo.</p> <p>L'assenza di fasce inerbite con funzione tampone inoltre comporta un più diretto sversamento di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti nei corpi idrici.</p> <p>Quando a fondo permeabile, i corsi d'acqua naturali e artificiali (fiumi e rogge), gli elementi principali della rete di drenaggio (fossi e principali scoline), i canali di varia funzione, ovvero tutti gli elementi della rete idrografica, costituiscono habitat vitali per numerose specie vegetali e animali. E' quindi necessario prevedere delle prescrizioni omogenee per garantire la tutela delle specie che vivono e/o si riproducono in questi ambienti (invertebrati, anfibi, avifauna).</p> <p>E' quindi importante non solo tutelare i corsi d'acqua già rilevati quali habitat di interesse comunitario, ma agire sull'insieme del reticolo idrografico e della rete scolante individuata.</p> <p>Recenti ricerche e sperimentazioni (in Italia i primi progetti del consorzio di bonifica Dese Sile) hanno dimostrato che, in corsi d'acqua di bassa pianura, con scarse variazioni di livello perchè sostanzialmente privi di un bacino di monte (stesso discorso per i canali di bonifica) il mantenimento di una parte della vegetazione <u>erbacea</u> spondale e sommersa è compatibile con le funzioni idrauliche, consentendo una portata di piena di circa 80-90% di quella misurata in assenza di vegetazione. Le manutenzioni periodiche si basano sulla formazione di un canale di corrente da sottoporre a sfalci periodici su corsi d'acqua che abbiano una sezione sufficientemente ampia. La larghezza minima viene valutata in 3 m. Questo criterio operativo sembrerebbe, potersi adattare alle necessità dei corsi d'acqua dei SIC di risorgiva.</p> <p>In riferimento alla tematica naturalistica ed ecologica sulla rete dei consorzi di bonifica, con DGR 1431 del 23.6.2006, la Regione ha approvato le "Linee guida per gli interventi di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, idraulico-agrarie e di irrigazione", rivolte ai Consorzi di bonifica operanti in Regione. Tale documento contiene un dettagliato elenco delle cautele che "è opportuno seguire" per la salvaguardia delle specie selvatiche e opera su una rete estesa a tutta la Regione e fatta oggetto di manutenzioni periodiche. L'area occupata dalle torbiere, e perimetrata quale SIC di risorgiva è tuttavia un'area "di risulta" rispetto alla bonifica integrale operata sul territorio regionale e non vi sono diffuse opere consortili.</p> <p>Considerato che le condizioni dei vari corsi d'acqua e canali del sito in esame sono molto eterogenee e che non è possibile individuare a priori un unico metodo operativo nella gestione degli stessi, si ritiene di approfondire le modalità di azione in un protocollo unitario di manutenzione temperando sia la funzione ecologica che quella idraulica.</p>
Indicatori di stato:		<p>Estensione della rete drenante caratterizzata da un soddisfacente stato di naturalità. Presenza/ampiezza di fasce tampone inerbite e /o boscate.</p>
Finalità dell'azione:		<p>L'adozione di un protocollo unitario di manutenzione e gestione dei corsi d'acqua e della rete scolante risponde agli obiettivi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire l'attenuazione dell'impatto delle pratiche agricole sulla qualità delle acque, in particolare nelle aree destinate a seminativo; - garantire il mantenimento di habitat acquatici e semiacquatici in condizioni di massima naturalità; - garantire il rispetto dei periodi riproduttivi in particolare dell'erpetofauna, dell'avifauna e dell'entomofauna; - promuovere il mantenimento sostenibile delle attività tradizionali esercitate lungo i corsi d'acqua.

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE3 – Protocollo unitario di manutenzione e gestione delle acque pubbliche e della rete di scolo
Descrizione dell'azione:		<p>Il soggetto gestore elabora ed approva un protocollo unitario di manutenzione e gestione ecologica che concorda con gli Enti competenti e i soggetti portatori di interessi nel rispetto dei seguenti indirizzi:</p> <p>1) Fasce riparie Negli interventi di ceduzione, in presenza di habitat 91E0* e 91F0, in particolare nelle fasce di vegetazione che costeggiano longitudinalmente la rete idrografica, i proprietari e gli Enti dovranno mantenere la continuità della vegetazione arborea e arbustiva. Taglio e asporto devono consentire la conservazione e rinnovazione dell'habitat.</p> <p>2) Rete idrografica (acque, fondo e sponde degli alvei) Le seguenti disposizioni si applicano ad interventi di tipo manutentivo quali: sfalci, decespugliamenti, risezionature e interventi di espurgo. Le manutenzioni previste in concessioni non già sottoposte a valutazione di incidenza metteranno in atto le seguenti previsioni se non in contrasto con la concessione già emessa;</p> <p><u>Tempistica e periodicità</u> - Gli interventi di cui sopra devono essere effettuati dopo il 15 ottobre e prima del 15 febbraio. Il singolo tipo di intervento va eseguito ad intervalli minimi di 2 anni.</p> <p>Interventi motivati da ragioni idrauliche che devono essere eseguiti in difformità alle tempistiche indicate sono soggetti a verifica di significatività.</p> <p><u>Modalità di attuazione</u> - Gli interventi devono essere eseguiti senza compromettere l'eventuale vegetazione arborea né danneggiare la vegetazione ripariale erbacea o arbustiva delle sponde (es. scegliendo di intervenire dalla sponda priva di vegetazione o meno coperta oppure operando dal corso d'acqua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sfalci e decespugliamenti: nei tratti di corsi d'acqua di larghezza superiore a 3 metri con vegetazione continua all'interno dell'alveo, gli sfalci seguiranno la tecnica del "canale di corrente", lasciando una vegetazione spondale e/o d'alveo proporzionalmente pari a $\frac{1}{3}$ della superficie bagnata (vedi anche più sopra "descrizione dello stato attuale e dei fattori che determinano l'azione"); Nei tratti di larghezza inferiore ai 3 metri in assenza di habitat sono sempre ammessi gli interventi di sfalcio e decespugliamento; L'habitat 3260 può essere sfalcato annualmente; - Espurgo e risezionatura: Nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui sopra gli interventi sono soggetti a verifica di significatività nel caso interessino habitat di interesse comunitario e/o si sviluppino per tratti superiori a 100 metri; <p>Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, idraulico agrarie e di irrigazione Nel corso delle operazioni di manutenzione è fatto obbligo di osservare le indicazioni e le prescrizioni fornite dalle "Linee guida per gli interventi di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, idraulico-agrarie e di irrigazione" di cui alla DGR 1431 del 23.6.2006.</p>
Programma operativo:		<ul style="list-style-type: none"> • Costituzione di un Tavolo tecnico, che riunisce gli Uffici e gli enti interessati a stabilire le norme di attuazione della misura • Stesura del protocollo di gestione delle manutenzioni • Individuazione degli elementi della rete idrica su cui è ammessa manutenzione senza valutazione di incidenza • Armonizzazione dei Regolamenti di Polizia Rurale
Verifica dello stato di avanzamento/attuazione dell'azione:		<ul style="list-style-type: none"> • Stesura del protocollo di gestione • Conservazione delle superfici ad habitat • Conservazione delle specie
Descrizione dei risultati		Mantenimento delle popolazioni delle specie che vivono e/o si riproducono in questi ambienti

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE3 – Protocollo unitario di manutenzione e gestione delle acque pubbliche e della rete di scolo
attesi:	(invertebrati, anfibi, avifauna)	
Interessi socio-economici coinvolti:	Proprietari, conduttori di attività agricole o molitorie.	
Soggetti coinvolti o da coinvolgere:	Amministrazioni comunali, Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana, Agricoltori, Servizi regionali competenti per il Piano tutela delle Acque, le manutenzioni e le concessioni Idrauliche, servizio regionale competente per Natura 2000, Soggetto gestore.	
Priorità dell'azione	Alta <input checked="" type="checkbox"/>	Media <input type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>
Tempi di attuazione ed eventuale stima dei costi:	Attiva dal primo anno	
Riferimenti legislativi, programmatici e linee di finanziamento:		
Riferimenti ed eventuali allegati tecnici:	Linee guida per gli interventi di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, idraulico-agrarie e di irrigazione adottato con DGR 1431 del 23.6.2006.	
Azioni collegate:	IA7 - Interventi pilota di ripristino morfologico e naturalistico dei corsi d'acqua e della rete di scolo RE1- Tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario –disciplina delle attività agricole su habitat e prati RE2 – Disciplina delle attività agricole su seminativi e pioppeti	

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE4 –Disciplina dell'acquacoltura e indirizzi per la valutazione di incidenza		
	Ambito di applicazione	<input checked="" type="checkbox"/> Aree interne	<input checked="" type="checkbox"/> Aree esterne	<input type="checkbox"/> Sistema delle risorgive
Tipo azione	<input type="checkbox"/> intervento attivo (IA) <input checked="" type="checkbox"/> regolamentazione (RE) <input type="checkbox"/> incentivazione (IN) <input type="checkbox"/> programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) <input type="checkbox"/> programma didattico (PD)			
Habitat target	3260 Corsi d'acqua planiziali e montani con vegetazione di <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitriche-Batrachion</i> 91E0* Foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> 91F0 Foreste ripariali miste lungo i grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> .			
Specie vegetali target	Non direttamente interessate			
Specie o gruppi di specie animali target	Pesci: 1107 <i>Salmo marmoratus</i> (Trota marmorata) 1163 <i>Cottus gobio</i> (Scazzone), 1097 <i>Lethentron zanandreae</i> (Lasco), 1131 <i>Leciscus souffia</i> (Vairone), 1137 <i>Barbus plebejus</i> (Barbo comune), 1149 <i>Cobitis taenia</i> (Cobite comune), 1991 <i>Sabanejewia larvata</i> (Cobite mascherato) Anfibi e rettili: 1167 <i>Triturus cristatus</i> (tritone crestato), 1193 <i>Bombina variegata</i> (Ululone dal ventre giallo), 1215 <i>Rana latastei</i> (Rana di Lataste), 1220 <i>Emys orbicularis</i> (Testuggine palustre) Invertebrati: 1092 <i>Austrapotamobius pallipes italicus</i> (Gambero di fiume), Uccelli acquatici			
Contestualizzazione nel PG:	Asse 3, Misura 3.2 – Riduzione degli impatti degli allevamenti ittici e della pesca sportiva			
Localizzazione ed eventuale stralcio cartografico:	Le Tavole di pdg: "Carta dei fattori di influenza sullo stato di conservazione degli elementi di interesse" e "Carta delle aree di tutela e di intervento" contengono indicazione di massima delle attività relazionate al SIC. Aree interne ed aree contermini.			
Descrizione dello stato attuale e dei fattori che motivano l'azione:	Attualmente nell'area dei SIC e nelle aree limitrofe insistono numerosi impianti di piscicoltura, tutti dedicati all'allevamento della trota per fini alimentari. Nell'area SIC è localizzato l'allevamento dell'ETP situato a Flambro, che produce pesci di varie specie destinati al ripopolamento. Studi di carattere generale dimostrano che gli impianti di piscicoltura intensiva possono produrre effetti significativi sul regime idrico e sulla qualità delle acque. Un tempo era frequente che oltre all'immissione di sostanza organica, originatasi dalle deiezioni degli animali alimentati con mangimi a bassa digeribilità fosse possibile la contaminazione delle acque con antibiotici, antimicotici o altri farmaci necessari negli allevamenti intensivi. Questi elementi risultano attualmente meno utilizzati in virtù dell'applicazione di misure profilattiche, gestionali e vaccinali. Inoltre, rispetto ai primi anni duemila sono mutate anche le condizioni produttive, con l'applicazione di tecniche gestionali contraddistinte da basse densità di allevamento. Per una corretta valutazione dell'eventuale alterazione dei diversi parametri ambientali a livello locale è necessario tuttavia disporre di dati dettagliati relativi alle caratteristiche degli impianti e del processo produttivo correlate a studi mirati sulle biocenosi esposte alle pressioni. Elementi quantitativi <u>Acque sotterranee.</u> "A livello regionale il prelievo da pozzi ad uso ittiogenico con 494 prese e 369 Mmc/anno rappresenta il 41% del prelievo totale da pozzo (Nel numero non sono compresi i pozzi domestici). Gli impianti ittiogenici situati lungo i fiumi di risorgiva sono nati sfruttando l'abbondanza e l'ottima qualità delle acque risorgenti. Negli anni la portata di questi corsi d'acqua si è parzialmente ridotta e si è avuto un peggioramento qualitativo: ciò ha indotto i gestori a ricorrere alla terebrazione di pozzi. Ad oggi il prelievo da falda ad uso ittiogenico nella bassa pianura friulana è pari a 9,8 mc/s, di cui 4,8 mc/s dalla falda freatica e 5 mc/sec dai sistemi			

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE4 –Disciplina dell'acquacoltura e indirizzi per la valutazione di incidenza
		<p>confinati, per un totale di 460 punti di emungimento, di cui 125 interessanti le falde profonde (falda C e sottostanti) per una portata complessiva di 2,7 mc/sec a getto continuo. In media sono stati costruiti 7 pozzi ad impianto. Citato da: "Risorse idriche sotterranee del FVG. Sostenibilità dell'utilizzo" regione autonoma FVG. Università degli studi di TS Dipartimento di geoscienze" Gennaio 2011. Da tali studi si possono ricavare dati disaggregati per il SIC in oggetto.</p> <p><u>Acque superficiali.</u> Nel SIC la portata cumulativa ad uso ittiogenico delle prese da acque superficiali è di 8.405 l/sec, la portata delle restituzioni è di 4.632 l/sec. (da "censimento delle utilizzazioni d'acqua" del Servizio Infrastrutture civili e Tutela acque dall'inquinamento della Direzione Centrale Ambiente e lavori pubblici). Si evidenzia quindi che gli attuali consumi ammontano a circa la metà del prelievo di concessione.</p> <p>Elementi qualitativi</p> <p>La qualità delle acque del fiume Stella è direttamente influenzata dalle dispersioni del fiume Tagliamento (caratterizzate dalla presenza di solfati) che rimpinguano direttamente la falda freatica. La qualità delle acque rilevate a monte degli impianti ittici non ha più caratteristiche del tutto naturali.</p> <p>Facendo riferimento allo studio inedito API 2010: elaborato nell'ambito del Progetto API/DIAN LR 30/2007 art.5 comm.1 lett.b e c Intese di programma con le associazioni del settore pesca acquicoltura: "Efficienza nell'utilizzo della risorsa idrica nella piscicoltura di acqua dolce in FVG" e ad un'estrapolazione fornita dall'API, con riferimento a 4 impianti afferenti all'area SIC, analizzati in entrata e uscita in due serie di campionamenti, varia da classe I (ambiente non alterato) a classe II (ambiente con moderati sintomi di alterazione), è in classe II in entrata in 4 casi, rimanendo sempre in classe II negli 8 campionamenti in uscita. Lo studio verifica l'assenza di concentrazioni superiori a quelle previste dal D.Lgs. 152/2006 in tutti gli impianti.</p> <p>Parte dei mutamenti a carico degli ecosistemi acquatici non sono oggi imputabili agli allevamenti ittici. Ad oggi tuttavia non abbiamo studi relativi agli effetti sugli habitat e le specie acquatiche delle derivazioni e del rilascio dei reflui che confrontino lo stato ecologico a monte e a valle.</p> <p>La presente azione definisce gli indirizzi principali per l'allevamento e stabilisce una cornice da implementare alla luce dei risultati della ricerca di cui alla Scheda Azione MR5 – Monitoraggio delle pressioni delle attività produttive nel settore primario (acquacoltura e agricoltura).</p>
Indicatori di stato:		Numero degli impianti di acquacoltura per tipologia di dispositivi di attenuazione utilizzata
Finalità dell'azione:		<p>Integrare la consolidata tradizione di itticoltura esistente nel progetto di rilancio del territorio in un'ottica di sostenibilità.</p> <p>Indirizzare la gestione degli impianti di itticoltura esistenti posti all'interno del perimetro del Sito e nelle sue immediate vicinanze al mantenimento delle produzioni di qualità ed alla conduzione ecosostenibile anche in rapporto agli elevati valori naturalistici del territorio.</p> <p>L'azione è finalizzata a prevenire o nel caso non fosse possibile, a mitigare i seguenti fattori di impatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'aggravio delle immissioni di sostanze inquinanti e nutrienti nelle acque - ulteriore sottrazione di risorsa idrica - incremento di specie ittiofaghe, attratte dalla disponibilità di prede - aumentato rischio di immissioni anche accidentali nell'ambiente di specie alloctone - aumentato rischio di immissioni di acque non indenni da patologie.
Descrizione dell'azione:		<p>E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura entro il perimetro del SIC. (Questa prescrizione è peraltro già contenuta negli attuali PRGC)</p> <p>Possono avere una incidenza significativa sugli habitat e le specie presenti nel SIC e quindi sono soggetti a valutazione di incidenza tutti i nuovi impianti esterni al SIC le cui captazioni, emungimenti e reimmissioni interferiscono con le acque che alimentano gli habitat presenti nel SIC.</p>

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE4 –Disciplina dell'acquacoltura e indirizzi per la valutazione di incidenza
		<p>Per tutti gli impianti esistenti le cui captazioni, emungimenti e reimmissioni interferiscono con le acque che alimentano gli habitat presenti nel SIC: nel caso di interventi che sottraggono risorse idriche destinate agli habitat presenti nel SIC o modificano la qualità chimico fisica o biologica delle acque in uscita rispetto ai parametri in entrata, dovrà essere verificato, nell'ambito della valutazione di incidenza, nei limiti e nei rispetti della normativa esistente che le modifiche introdotte consentano il mantenimento od il miglioramento dello stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nel SIC.</p> <p>Si riportano di seguito alcuni esempi di interventi che riducono l'incidenza dell'attività antropica sugli habitat e le specie e che possono essere considerati elementi di attenuazione nella progettazione. Per tali interventi, da non considerare elenco esaustivo, in diverso grado e misura efficaci per la conservazione degli habitat, la Regione potrà prevedere degli incentivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 adeguamento degli impianti al fine di permettere la risalita naturale del pesce attraverso il ripristino o la realizzazione di adeguate strutture presso i punti di derivazione (ove applicabile in considerazione della vigente normativa sanitaria DLeg. 148/08); 2 utilizzo di dispositivi di sicurezza che impediscano la fuoriuscita accidentale di specie allevate nei corpi d'acqua naturali; 3 adozione di buone pratiche di allevamento con l'abbattimento del carico di nutrienti anche con utilizzo obbligatorio di mangimi ad alta digeribilità (già utilizzati dagli anni novanta) per limitare l'eutrofizzazione delle acque; 4 interventi finalizzati ad evitare la presenza negli scarichi dei corpi idrici naturali di agenti virali patogeni sviluppati in peschiera. In particolare utilizzo di farmaci a basso impatto sui reflui e, limitatamente ai crostacei astacidi, utilizzo di opportune tecniche di allevamento (per esempio vasche a circuito chiuso, dove nulla esce senza disinfezione); 5 interventi di rinnovo tecnologico finalizzati al miglioramento della qualità delle acque in uscita, con l'utilizzo di "dispositivi" di depurazione quali per esempio: aree di fitodepurazione, bacini di decantazione, sedimentazione e lagunaggio a valle delle peschiere, soluzioni impiantistiche di ricircolo parziale delle acque che diminuiscono la quantità dei prelievi e degli effluenti provvedendo alla depurazione in uscita; 6 razionalizzazione quantitativa dell'uso dell'acqua mediante il ricorso a tecniche di gestione e tipologie di impianti improntate al risparmio idrico in modo tale da limitare il prelievo al fabbisogno reale; 7 riduzione del prelievo di acque dalle falde freatiche che interferiscono con quelle emergenti (anche con ammodernamento dei sistemi di emungimento, l'utilizzo di riduttori di portata e la chiusura dei filtri più superficiali). Emungimento da acquiferi confinati nel rispetto delle indicazioni sull'utilizzo sostenibile della risorsa; 8 riequilibrio idrogeologico (localizzazione attenta delle derivazioni rispetto agli habitat): spostamento di derivazioni a valle degli habitat; riposizionamento di pozzi da falda freatica eventualmente situati a monte di torbiere o zone umide originali o ripristinate; rallentamento della velocità delle acque in prossimità di habitat tramite la creazione localizzata di salti (vedi IA7); 9 modifiche interne alle superfici aziendali che determinino un possibile miglioramento dei circuiti idraulici degli impianti, la riduzione della superficie delle vasche o il ripristino dei luoghi. <p>Vengono inoltre considerate quali comportamenti in linea con la tutela degli habitat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di interventi di graduale conversione all'allevamento biologico.
Programma operativo:		<ul style="list-style-type: none"> • Incontri tecnici con esperti idrobiologi, naturalisti, allevatori e associazioni di categoria dell'acquacoltura • Adeguamento dei programmi e dei criteri di bando e selezione delle domande di accesso ai fondi PON-FEP • Adeguamento degli strumenti urbanistici dei comuni

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE4 –Disciplina dell'acquacoltura e indirizzi per la valutazione di incidenza
Verifica dello stato di avanzamento /attuazione dell'azione:	<ul style="list-style-type: none"> • N° interventi di ristrutturazione e adeguamento tecnologico realizzati • N° richieste/accessi a fondi PON-FEP 	
Descrizione dei risultati attesi:	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione del rischio di inquinamento delle acque • Miglioramento delle condizioni degli ecosistemi acquatici all'interno del SIC • Aumento degli impianti gestiti con criteri ecosostenibili 	
Interessi socio-economici coinvolti:	Operatori del settore primario	
Soggetti coinvolti o da coinvolgere:	Regione FVG, Servizi regionali competenti per la pesca e per la Rete natura 2000 Amministrazioni comunali, Associazioni di categoria , Imprese di acquacoltura	
Priorità dell'azione	Alta <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Bassa	
Tempi di attuazione ed eventuale stima dei costi:	L'azione regolamentare entra in vigore con riferimento alla vigente normativa, non richiede costi di investimento. Il FEP 2008-2013 finanzia con misure specifiche interventi a carattere ambientale nel settore dell'acquacoltura.	
Riferimenti legislativi, programmatici e linee di finanziamento:	LR 28/2001, Delibera 7/2007 dell'Autorità di bacino regionale	
Riferimenti ed eventuali allegati tecnici:	"Risorse idriche sotterranee del FVG. Sostenibilità dell'utilizzo" regione autonoma FVG. Università degli studi di TS Dipartimento di geoscienze" Gennaio 2011. API 2010: "Efficienza nell'utilizzo della risorsa idrica nella piscicoltura di acqua dolce in FVG" elaborato nell'ambito del Progetto API/DIAN LR 30/2007 art.5 comm.1 lett.b e c Intese di programma con le associazioni del settore pesca acquicoltura." Studio inedito	
Azioni collegate:	IA12 – Riperimetrazione delle aree tutelate ed individuazione delle aree cuscinetto MR3 – Monitoraggio delle specie animali: entomofauna, fauna ittica e gambero di fiume, molluschi, erpetofauna, avifauna, mammalofauna. MR4 – Monitoraggio dello stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche MR5 – Monitoraggio delle pressioni delle attività produttive nel settore primario	

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE5 - Disciplina della pesca e delle immissioni ittiche		
	Ambito di applicazione	<input checked="" type="checkbox"/> Aree interne	<input checked="" type="checkbox"/> Aree esterne	<input type="checkbox"/> Sistema delle risorgive
Tipo azione	<input type="checkbox"/> intervento attivo (IA) <input checked="" type="checkbox"/> regolamentazione (RE) <input type="checkbox"/> incentivazione (IN) <input type="checkbox"/> programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) <input type="checkbox"/> programma didattico (PD)			
Habitat target	3260 Corsi d'acqua planiziali e montani con vegetazione di <i>Ranuncion fluitantis</i> e <i>Callitricho-batrachion</i>			
Specie vegetali target	-			
Specie animali target	Specie acquatiche e semi-acquatiche Pesci: 1107 <i>Salmo marmoratus</i> (Trota marmorata) 1163 <i>Cottus gobio</i> (Scazzone), 1097 <i>Lethentron zanandreai</i> (Lasco), 1131 <i>Leciscus souffia</i> (Vairone), 1137 <i>Barbus plebejus</i> (Barbo comune), 1149 <i>Cobitis taenia</i> (Cobite comune), 1991 <i>Sabanejewia larvata</i> (Cobite mascherato) Anfibi: 1193 <i>Bombina variegata</i> (Ululone dal ventre giallo), 1215 <i>Rana latastei</i> (Rana di Lataste), 1220 <i>Emys orbicularis</i> (Testuggine palustre) Invertebrati: 1092 <i>Austropotamobius pallipes italicus</i> (Gambero di fiume) Uccelli acquatici			
Contestualizzazione nel PG:	Asse 3, Misura 3.2 – Riduzione degli impatti degli allevamenti ittici e della pesca sportiva			
Localizzazione ed eventuale stralcio cartografico:	-			
Descrizione dello stato attuale e dei fattori che motivano l'azione:	<p>Il F. Stella ha un elevato interesse per i pescatori sportivi; oltre ai pescatori residenti, insistono sul corso d'acqua quasi 11.000 pescatori itineranti, sui 28.000 presenti in Regione. Se il prelievo da parte dei pescatori non sembra determinare effetti significativi sulle popolazioni delle specie di interesse comunitario, in quanto è rivolto essenzialmente alle popolazioni di trota derivate da semina, l'elevata concentrazione raggiunta dai pescatori in alcuni punti può produrre disturbo o degrado di alcuni elementi più sensibili o vulnerabili delle comunità acquatiche o ripariali. Occorre quindi gestire adeguatamente accessi, intensità e luoghi di pesca, con particolare riferimento ai punti semina.</p> <p>L'attività di pesca sportiva si svolge nelle zone e con le modalità stabilite nel Calendario di pesca emesso annualmente dall'Ente Tutela Pesca, che rilascia le autorizzazioni, effettua le semine e provvede alla vigilanza. Il calendario di pesca 2011 individua nel Collegio n°14, in cui ricade il SIC, tratti ad esche artificiali, tratti no kill e zone di ripopolamento. In queste ultime l'attività di pesca non è consentita.</p> <p>Il perimetro del SIC interessa alcune parti del corso d'acqua e non comprende, se non marginalmente, i residui quartieri riproduttivi della trota marmorata che si riproduce sull'intero bacino del fiume Stella in aree estremamente localizzate (ipotizzate nelle rogge e nel Como appena a nord del SIC) ed in misura ridotta (sono stimate 10-20 coppie) scendendo successivamente sullo Stella. L'immissione di marmorate adulte nello Stella non è quindi finalizzabile al ripopolamento che, per aumentare le possibilità di successo, ha invece luogo nelle rogge secondarie del reticolo in continuità ecologica con il fiume Stella, ove esistono o sono ripristinabili le condizioni per il mantenimento dei siti riproduttivi.</p> <p>L'attuale gestione ittica è finalizzata a sostenere la pressione di pesca su specie non interessanti per la conservazione. La gestione ittica minaccia solo in parte la conservazione della trota marmorata, messa a dura prova invece soprattutto dall'alterazione degli habitat, dalla scomparsa dei quartieri riproduttivi, dal possibile incrocio con specie alloctone, e solo infine dal prelievo diretto. Si ritiene che: sui primi due fattori citati (alterazione degli habitat, scomparsa dei quartieri riproduttivi) la pesca sia ininfluente; il rischio ibridazione, non essendoci</p>			

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE5 - Disciplina della pesca e delle immissioni ittiche
		<p>nel SIC quartieri riproduttivi della trota marmorata, è assolutamente esiguo; infine le limitazioni poste dalla disciplina della pesca sportiva sono sufficienti a garantire la protezione degli esemplari di interesse comunitario.</p> <p>L'Ente tutela pesca, unico soggetto deputato sull'intero territorio regionale alla gestione ittica, ha adottato apposite Linee guida di gestione delle immissioni ittiche (2010), finalizzate alla promozione di azioni di conservazione per le specie di direttiva coerenti in tutto il territorio regionale. A tali indirizzi si conforma, come più oltre descritto, la presente azione regolamentativa della gestione attuando le seguenti strategie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immettere marmorate d'allevamento in habitat idonei per il ripopolamento; - Distogliere dalle marmorate l'interesse aleutico tramite immissioni di altre entità ittiche non in grado di incrociarsi con la trota marmorata; - Impedire ibridazione della marmorata; - Eventualmente verificare la fattibilità di azioni ripristino di siti riproduttivi delle stesse anche in aree connesse al SIC ma ad esse esterne.
Indicatori di stato:		Estensione di tratti fluviali a diverso regime di pesca
Finalità dell'azione:		L'azione intende stabilire una procedura di coordinamento tra Soggetto gestore e Ente Tutela Pesca, al fine di pervenire annualmente alla più adeguata definizione delle zone e delle attività di pesca consentite nel SIC, tenuto conto delle esigenze di tutela e dei risultati delle attività di monitoraggio.
Descrizione dell'azione:		<p>Andranno definiti, in accordo con l'Ente Tutela Pesca e sulla base dei risultati ottenuti dalle attività di monitoraggio, i tratti fluviali più sensibili in cui limitare i prelievi ittici, la concentrazione di pescasportivi e/o l'utilizzo di determinate tecniche di pesca o in cui adottare altre azioni di conservazione di habitat e specie.</p> <p>L'azione, prevede la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immissioni a scopo di ripopolamento, e per successiva pesca, di avanotti e novellame di trota marmorata oggetto di specifica selezione genetica nelle rogge secondarie del reticolo e in continuità ecologica con il fiume Stella, nelle quali sono presenti quartieri riproduttivi naturali o ripristinati; - Immissioni ittiche (diverse da quelle sopra indicate che sono finalizzate al ripopolamento) esclusivamente qualora non costituiscano un pericolo per la conservazione delle popolazioni ittiche autoctone o di altri organismi autoctoni, al fine di dirottare la pressione di pesca dalle specie di interesse comunitario, alleggerendo così l'effetto del prelievo diretto sulla trota marmorata. In particolare l'immissione dovrà riguardare entità ittiche non in grado di incrociarsi con la trota marmorata o con altre specie autoctone di interesse comunitario; - A tutela del gambero di fiume (<i>Austropotamobius pallipes</i>), attivazione di attività destinate a controllare la diffusione <i>Procambarus clarkii</i> e dell'<i>Aphanomyces astaci</i> e a sostenere la presenza della specie autoctona anche attraverso la riproduzione ex-situ e il successivo ripopolamento. <p>E' vietato introdurre qualsiasi specie ittica in olle, stagni, laghetti non collegati ad altri corpi idrici.</p>
Programma operativo:		<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento annuale del Calendario di pesca • Progettazione e realizzazione di Interventi a favore delle specie di interesse comunitario (Linee guida di gestione delle immissioni ittiche- ETP 2010) • Verifica dei risultati e aggiornamento delle misure regolamentari e amministrative
Verifica dello stato di avanzamento/attuazione dell'azione:		<ul style="list-style-type: none"> • Calendario di pesca aggiornato annualmente • n° di interventi progettati e/o realizzati a favore delle specie di interesse comunitario
Descrizione dei risultati attesi:		<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione del disturbo sulle specie acquatiche e semi-acquatiche e sui loro habitat
Interessi socio-economici coinvolti:		Pescasportivi

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE5 - Disciplina della pesca e delle immissioni ittiche		
Soggetti coinvolti o da coinvolgere:	Struttura regionale competente per la rete Natura 2000, Soggetto gestore, Struttura regionale competente (Ente Tutela Pesca FVG)			
Priorità dell'azione	Alta <input checked="" type="checkbox"/>	Media	Bassa	
Tempi di attuazione ed eventuale stima dei costi:	Le attività citate sono già in corso di attuazione secondo le modalità e i tempi stabiliti alla struttura regionale competente (ETP)			
Riferimenti legislativi, programmatici e linee di finanziamento:	ETP "Linee guida di gestione delle immissioni ittiche" (2010)			
Riferimenti ed eventuali allegati tecnici:	-			
Azioni collegate:	MR3 - Monitoraggio delle specie animalientomofauna, fauna ittica e gambero di fiume, molluschi, erpetofauna, avifauna, mammallofauna			

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE6 - Disciplina dell'attività venatoria
	Ambito di applicazione	<input checked="" type="checkbox"/> Aree interne <input checked="" type="checkbox"/> Aree esterne <input type="checkbox"/> Sistema delle risorgive
Tipo azione	<input type="checkbox"/> intervento attivo (IA) <input checked="" type="checkbox"/> regolamentazione (RE) <input type="checkbox"/> incentivazione (IN) <input type="checkbox"/> programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) <input type="checkbox"/> programma didattico (PD)	
Habitat target	-	
Specie vegetali target	-	
Specie animali target	Uccelli di All. I Dir. 2009/147, altre specie importanti di uccelli	
Contestualizzazione nel PG:	Asse 3, Misura 3.3 – Riduzione degli impatti dell'attività venatoria	
Localizzazione ed eventuale stralcio cartografico:	Aree interne e limitrofe al SIC	
Descrizione dello stato attuale e dei fattori che motivano l'azione:	<p>Gli impatti potenziali derivanti dall'attività venatoria sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disturbo venatorio - abbattimento erroneo di specie non consentite - saturnismo nelle zone umide, legato all'utilizzo di munizioni contenenti piombo - effetti diretti e indiretti dovuti alle immissioni faunistiche "pronta caccia" (aumento dei predatori, competizione alimentare, rischio di inquinamento genetico o introduzione di patogeni, ecc.) <p>Relativamente al rischio di abbattimento erroneo di specie non consentite si stima che, delle 21 specie di uccelli di Allegato I di Direttiva presenti non occasionalmente nei SIC in oggetto durante il periodo di caccia, solo 6 possono essere confuse per specie cacciabili: Moretta tabaccaia (<i>Aythya nyroca</i>), Voltolino (<i>Parzana parzana</i>), Schiribilla (<i>Parzana parva</i>), Piviere dorato (<i>Pluvialis apricaria</i>), Piro piro boschereccio (<i>Tringa glareola</i>) Tottavilla (<i>Lullula arborea</i>). L'analisi dei dati, raccolti su base di riserva, relativi agli abbattimenti di queste specie cacciabili fanno ritenere trascurabile la probabilità teorica di prelievi per tutte le specie di Direttiva. Per quanto riguarda le allodole, invece, oggetto di massicci abbattimenti, ma da appostamento fisso, non sono registrati appostamenti in SIC.</p> <p>Le immissioni vengono effettuate in vari momenti, a partire da qualche settimana prima dell'apertura della stagione venatoria fino al giorno antecedente le battute di caccia. Tale tipologia di immissioni sono in progressiva contrazione a seguito di mirate disposizioni regionali, finalizzate a favorire i ripopolamenti faunistici estivi.</p> <p>Le immissioni effettuate dalle Riserve di caccia della zona riguardano fagiani (tutte le riserve), starne (solo Codroipo, Bertiola, Talmassons e Rivignano) e quaglie (solo Rivignano e Castions).</p> <p>Nel Comune di Bertiola esiste un'oasi di protezione di circa 230 ha. L'Amministrazione comunale ha manifestato l'intenzione di promuovere la traslazione dell'oasi di protezione sui terreni ricompresi nei Biotopi istituiti e all'interno del perimetro del SIC.</p> <p>Laddove necessario non si esclude la possibilità di ricorrere a controlli e prelievi in deroga a carico di specie giudicate "problematiche" quali: Gabbiano reale (<i>Larus michahellis</i>), Gazza (<i>Pica pica</i>), Cornacchia (<i>Corvus corone subsp. plurimae: corone cornix</i>), Volpe (<i>Vulpes vulpes</i>), Cinghiale (<i>Sus scrofa</i>), Nutria (<i>Myocastor coypus</i>), Testuggine della Florida (<i>Trachemys scripta</i>). Le specie di cui trattasi potranno essere prelevate specialmente "per la protezione della flora e della fauna" e per "ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso a tali operazioni" da parte del personale previsto dalla normativa vigente (L 157/92 e LR 14/2007). Ai sensi dell' art. 9 della dir. 09/147/CE, e dell'art. 5, comma 3 della LR. 14/07 è esclusa la possibilità di cattura</p>	

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE6 - Disciplina dell'attività venatoria
	di piccole quantità di uccelli (art. 5, comma 1, lett. g). Le proprietà regionali comprese nel patrimonio indisponibile ascrivibili al Parco delle Risorgive di Codroipo e gestite dal Servizio gestione forestale e produzione legnosa sono precluse alla caccia.	
Indicatori di stato:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disturbo venatorio (n. cacciatori o appostamenti x n. uscite o ore di caccia); ▪ N. specie e coppie nidificanti ▪ N. specie e soggetti svernanti ▪ N. soggetti abbattuti ▪ Frequenza di abbattimenti erronei di specie non consentite ▪ Superfici delle aree consentite e a divieto di caccia ▪ Presenza di piombo nelle zone umide e nelle catene alimentari 	
Finalità dell'azione:	La disciplina dell'attività venatoria è finalizzata a:	<ul style="list-style-type: none"> - ampliare la superficie a disturbo venatorio basso o assente, favorendo così l'aumento delle specie e degli individui presenti, con particolare riferimento a quelli migratori - ridurre il rischio di abbattimenti erronei - riequilibrare le relazioni ecologiche tra le diverse componenti faunistiche - annullare il rischio di intossicazioni da piombo
Descrizione dell'azione:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nel SIC valgono le seguenti limitazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) divieto di caccia all'avifauna mediante appostamento; b) divieto di munizionamento a pallini di piombo; c) divieto di foraggiamento intensivo destinato al sostentamento della fauna selvatica; d) divieto di immissioni in stagione venatoria e comunque dopo il 31 agosto di ciascuna annata venatoria; e) divieto di immissioni di specie diverse da fagiano e stama; f) obbligo di numerare, di cartografare e di comunicare gli appostamenti per la caccia, selettiva prima della realizzazione, al Soggetto gestore; g) obbligo: di registrare sul tesserino regionale di caccia il numero dell'appostamento utilizzato per la caccia selettiva; di annotare il prelievo degli ungulati prima di apporre il relativo contrassegno inamovibile e comunque prima di ogni spostamento; di annotare sul tesserino di caccia regionale il prelievo delle specie cacciabili, ad eccezione degli ungulati, appena siano stati raccolti dal cacciatore; La misura di cui alla lettera b) si applica a decorrere dalla stagione venatoria 2012/2013. 2. L'EdG promuove la collaborazione tra gli Enti competenti al fine di avviare l'iter amministrativo necessario per la traslazione dell'Oasi di protezione di Bertoldo all'area indicata come "Proposta di Oasi di protezione" nella "Carta delle aree di tutela e intervento" allegata al PdG. 3. Il Soggetto gestore può proporre di limitare o sospendere l'attività venatoria in aree del SIC ben delimitate e giudicate particolarmente sensibili per particolari ragioni collegate alla tutela dell'avifauna, come rilevate dall'attività di monitoraggio delle popolazioni nidificanti del genere <i>Circus</i> e dal monitoraggio delle cause di impatto. 4. Riduzione del numero dei cacciatori nelle riserve di caccia interessate dal SIC e in quelle ad esso limitrofe. 5. Gli interventi in deroga inerenti i corvidi, la volpe e il cinghiale sono autorizzati ai sensi della LR 14/2007. Gli interventi di controllo sul cinghiale dovranno essere svolti esclusivamente da appostamento fisso con l'ausilio di punti di foraggiamento con finalità prettamente attrattive strettamente connesse a mirate operazioni di controllo. Gli interventi sulle altre specie potranno essere proposti dalla Provincia al competente Servizio Regionale e, se la materia lo richiede, all'Ente Tutela Pesca. 	
Programma operativo:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica e aggiornamento delle indicazioni regolamentari in materia venatoria 	

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE6 - Disciplina dell'attività venatoria		
Verifica dello stato di avanzamento/attuazione dell'azione:	<ul style="list-style-type: none"> • N°provvedimenti adottati in materia venatoria dal Soggetto competente 			
Descrizione dei risultati attesi:	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione del disturbo venatorio • Ampliamento delle zone di sosta/rifugio degli uccelli acquatici o migratori • Consolidamento/incremento del numero di uccelli acquatici o migratori • Reinsediamento mediante ricolonizzazione spontanea di specie minacciate a livello comunitario • Stabilizzazione delle popolazioni autoctone delle specie oggetto di immissione 			
Interessi socio-economici coinvolti:	Cacciatori.			
Soggetti coinvolti o da coinvolgere:	Regione FVG, Provincia di Udine, Amministrazioni comunali, Distretti Venatori, Riserve di Caccia, Associazioni faunistico venatorie.			
Priorità dell'azione	Alta <input checked="" type="checkbox"/>	Media <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bassa	
Tempi di attuazione ed eventuale stima dei costi:	-			
Riferimenti legislativi, programmatici e linee di finanziamento:	-			
Riferimenti ed eventuali allegati tecnici:	-			
Azioni collegate:	IA9 - Interventi del Soggetto gestore a tutela della fauna e gestione faunistica MR3 - Monitoraggio delle specie animali:entomofauna, fauna ittica e gambero di fiume, molluschi, erpetofauna, avifauna, mammalofauna			

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE7 - Disciplina degli accessi e della fruizione		
	Ambito di applicazione	<input checked="" type="checkbox"/> Aree interne	<input type="checkbox"/> Aree esterne	<input type="checkbox"/> Sistema delle risorgive
Tipo azione	<input type="checkbox"/> intervento attivo (IA) <input checked="" type="checkbox"/> regolamentazione (RE) <input type="checkbox"/> incentivazione (IN) <input type="checkbox"/> programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) <input type="checkbox"/> programma didattico (PD)			
Habitat target	3260 Corsi d'acqua planiziali e montani con vegetazione di <i>Ranunculus fluitantis</i> e <i>Callitriche-Batrachion</i> 62A0 Praterie aride submediterraneo-orientali (<i>Scorzoneretalia villosae</i>) 6410 Prateria con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso limosi (<i>Molinium caeruleae</i>) 7210 *Paludi calcaree a <i>Cladium mariscus</i> e specie dei <i>Cariacum davallianae</i> 7230 Torbiere basse alcaline			
Specie vegetali target	Flora in generale, con speciale riferimento alle specie di interesse comunitario o minacciate (SPEC; Liste Rosse IUCN, nazionali o regionali, ecc.). Specie di interesse comunitario: 1646 * <i>Ameria helodes</i> (ameria); 1502 <i>Erucastrium palustre</i> (erucastro); 1714 <i>Euphrasia marchesetti</i> (eufrasia); 4096 <i>Gladiolus palustris</i> (gladiolo palustre); 1903 <i>Liparis loeselii</i> .			
Specie animali target	Tutte le Specie, in particolare le specie nidificanti a terra: A084 <i>Circus pygargus</i> (Albanella minore)			
Contestualizzazione nel PG:	Asse 4, Misura 4.2 – Fruizione sostenibile			
Localizzazione ed eventuale stralcio cartografico:	Aree interne ai SIC			
Descrizione dello stato attuale e dei fattori che motivano l'azione:	Attualmente l'accesso alla viabilità rurale è disciplinato dalla legge regionale 9/2007 (Testo unico forestale) art. 71 e segg. I Regolamenti di Polizia Rurale dei Comuni precludono l'accesso unicamente sulle strade interpoderali (solo frontisti e autorizzati), mentre è libero l'accesso alle strade vicinali. Allo stato attuale solo le aree sottoposte ad altri vincoli (Parco intercomunale) sono dotate di una regolamentazione specifica per i visitatori. La massima parte delle aree SIC è invece priva di regolamentazione. Parte dell'area viene fruita come area ricreativa periurbana, per pic nic, svago, jogging, gioco con la palla, passeggiate con i cani, ecc. Se è fondamentale la funzione sociale delle aree naturali, non va trascurato l'obiettivo di conservazione delle stesse. Per questo è necessario disciplinare le attività "di svago" – anche quando risultino "innocue" all'apparenza – magari predisponendo ai margini apposite aree attrezzate per concentrare l'impatto all'esterno del sito, o comunque lontano dalle aree a maggior vulnerabilità e proponendo la creazione (non ampliamento) di superfici a fruizione bassa o assente.			
Indicatori di stato:	Estensione di strade – piste – sentieri – vie d'acqua navigabili N° e tipologia di visitatori Indicatori dell'impatto della presenza di turisti/visitatori: calpestamento fuori dai sentieri segnati, rifiuti, ecc.			
Finalità dell'azione:	L'azione è finalizzata a pervenire ad una regolamentazione omogenea degli accessi e della fruizione nei SIC che tenga conto della vulnerabilità degli ecosistemi e in particolare della "capacità di carico" dei diversi ambienti presenti nei SIC in modo da minimizzare l'impatto derivante dalla presenza dei visitatori e di massimizzare la funzione didattica dei percorsi.			

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE7 - Disciplina degli accessi e della fruizione
Descrizione dell'azione:		<p>1 Il Soggetto gestore, sentiti i soggetti competenti, redige una proposta di misura di conservazione per disciplinare il sistema di accessibilità e fruizione nel SIC, secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) Riorganizzazione del sistema di accessi e delle modalità di fruizione turistica del SIC, con particolare riferimento ad aree particolarmente vulnerabili quali le zone umide, privilegiando forme di fruizione naturalistica e favorendo la concentrazione dei flussi in aree definite e appositamente attrezzate per la fruizione, collocate preferibilmente ai margini del SIC; in questo quadro potrà essere analizzato il recupero di tracciati e di modalità di fruizione storici.</p> <p>b) Regolamentazione della navigazione al fine di limitare gli effetti del disturbo, che tenga conto della tipologia delle imbarcazioni e dei caratteri delle vie d'acqua, escludendo l'accesso o l'approdo nei tratti più vulnerabili, ovvero all'esterno dei percorsi navigabili, che dovranno essere opportunamente segnalati.</p> <p>Nelle more dell'adozione di tale disciplina, valgono le disposizioni vigenti dei Regolamenti di Polizia Rurale e delle norme di tutela dei Biotopi e dei Parchi comunali e intercomunali.</p> <p>2 Il Soggetto gestore promuove lo sviluppo di una rete sentieristica e di aree destinate alla fruizione opportunamente attrezzate e segnalate, adeguata alle esigenze di fruizione secondo consuetudini tradizionali e compatibili con la tutela delle risorse del Sito, secondo le linee guida di cui all'azione IA11 – Integrazione di strutture e attività e realizzazione di percorsi e strumenti per la fruizione a carattere didattico e ricreativo.</p> <p>La realizzazione di passerelle o tratti di sentieri pedonali rimane assoggettata a valutazione di incidenza in base ai seguenti criteri: deve essere finalizzata a migliorare la conoscenza e la divulgazione del patrimonio naturalistico e limitata all'intervento pubblico; la collocazione non dovrebbe consumare habitat originari, né collocarsi nelle aree più pregiate, ma esternamente alle stesse o ai margini di aree di ripristino, i percorsi devono massimizzare l'utilizzo di sedimi esistenti</p> <p>Nelle aree attrezzate per la fruizione e sui tracciati della rete sentieristica del Sito è vietato realizzare nuove pavimentazioni o coperture di varia natura che comportino l'artificializzazione del suolo se non per limitate esigenze puntuali. Nel Sito dovrà essere contenuta la presenza e la dispersione di elementi di arredo quali panche, tavoli e cartellonistica di varia natura. In particolare la cartellonistica, ridotta alla dotazione minima e indispensabile, dovrà essere sita principalmente in corrispondenza degli accessi, della rete di percorsi e delle aree attrezzate per la fruizione.</p> <p>3 Il Soggetto gestore promuove l'allestimento di centri visita e punti informativi e il coordinamento delle attività didattiche e ricreative svolte nel SIC, secondo le linee guida di cui all'azione IA11 – Integrazione di strutture e attività e realizzazione di percorsi e strumenti per la fruizione a carattere didattico e ricreativo.</p> <p>4 Per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica, il Soggetto gestore può, con proprio provvedimento limitare o interdire stabilmente o temporaneamente o stabilire condizioni particolari per la navigazione, l'accesso o la fruizione in aree particolarmente sensibili. I divieti del presente comma non si applicano ai diritti di accesso dei proprietari, possessori legittimi e conduttori dei fondi ovvero dei titolari di attività autorizzate dagli Enti competenti.</p> <p>5 Il Soggetto gestore coopera con gli organismi competenti al fine di garantire il controllo dell'osservanza delle regole di accesso e fruizione, anche attraverso la predisposizione di specifici programmi di sorveglianza in periodi critici.</p>
Programma operativo:		<ul style="list-style-type: none"> • Incontri tecnici e istituzionali • Definizione di un disciplinare unitario • Verifica dei risultati e aggiornamento delle indicazioni regolamentari
Verifica dello stato di avanzamento/attuazione		<ul style="list-style-type: none"> • N° incontri tecnici e istituzionali • Disciplinare adottato

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE7 - Disciplina degli accessi e della fruizione		
dell'azione:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e dei Regolamenti di Polizia Rurale; emissione di ordinanze sindacali 			
Descrizione dei risultati attesi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limitazione del disturbo provocato dai flussi turistici in termini di rumore – emissioni dei veicoli a motore – calpestio – rifiuti – ecc. ▪ Limitazione impatto provocato da flussi turistici. 			
Interessi socio-economici coinvolti:	-			
Soggetti coinvolti o da coinvolgere:	Amministrazioni comunali			
Priorità dell'azione	Alta <input checked="" type="checkbox"/>	Media	Bassa	
Tempi di attuazione ed eventuale stima dei costi:	-			
Riferimenti legislativi, programmatici e linee di finanziamento:	POR ob.2.1 a			
Riferimenti ed eventuali allegati tecnici:	-			
Azioni collegate:	IA8 - Interventi di gestione sostenibile delle peschiere regionali, della roggia dei Mulini e del mulino di Flambro IA11 - Integrazione di strutture e attività e realizzazione di percorsi e strumenti per la fruizione a carattere didattico e ricreativo			

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE8 – Indirizzi per la tutela delle risorse idriche e le connessioni ecologiche		
	Ambito di applicazione	<input checked="" type="checkbox"/> Aree interne	<input checked="" type="checkbox"/> Aree esterne	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema delle risorgive
Tipo azione	<input type="checkbox"/> intervento attivo (IA) <input checked="" type="checkbox"/> regolamentazione (RE) <input type="checkbox"/> incentivazione (IN) <input type="checkbox"/> programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) <input type="checkbox"/> programma didattico (PD)			
Habitat target	3140 Acque oligo-mesotrofiche con vegetazione bentonica di <i>Chara</i> spp. 3260 Corsi d'acqua planiziali e montani con vegetazione di <i>Ranunculus fluitantis</i> e <i>Callitriche-batrachion</i> 7210 *Paludi calcaree a <i>Cladium mariscus</i> e specie dei <i>Caricion davallianae</i> 7230 Torbiere basse alcaline 91E0 *Foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> , 91F0 Foreste ripariali miste lungo i grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> ,			
Specie vegetali target	Specie di interesse comunitario: 1646 * <i>Armeria helodes</i> (ameria); 1502 <i>Erucastrum palustre</i> (erucastro); 1714 <i>Euphrasia marchesetti</i> (eufrasia); 4096 <i>Gladiolus palustris</i> (gladiolo palustre); 1903 <i>Liparis loeselii</i> .			
Specie animali target	Specie di interesse comunitario: Pesci: 1107 <i>Salmo marmoratus</i> (trota marmorata), 1163 <i>Cottus gobio</i> (scazzone), 1097 <i>Lethenteron zanandreae</i> (lasco), 1131 <i>Leuciscus souffia</i> (vairone), 1137 <i>Barbus plebejus</i> (barbo comune), 1149 <i>Cobitis taenia</i> (cobite comune), 1991 <i>Sabanejewia larvata</i> (cobite mascherato) Anfibi: 1167 <i>Triturus cristatus</i> (tritone crestato) 1193 <i>Bombina variegata</i> (ululone dal ventre giallo), 1215 <i>Rana latastei</i> (rana di Lataste), 1220 <i>Emys orbicularis</i> (testuggine palustre) Invertebrati: 1092 <i>Austropotamobius pallipes italicus</i> (gambero), 1083 <i>Lucanus cervus</i> (cervo volante), 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> (cerambice delle querce) Uccelli di All. I Dir. 2009/147, altre specie importanti di uccelli.			
Contestualizzazione nel PG:	Asse 5, Misura 5.1 – Miglioramento dell'integrità e della funzionalità ecologica degli ecosistemi fluviali Asse 5, Misura 5.2 – Connessione delle aree tutelate			
Localizzazione ed eventuale stralcio cartografico:	Tavola aree di tutela e intervento			
Descrizione dello stato attuale e dei fattori che motivano l'azione:	I SIC "Risorgive dello Stella", "Palude Selvate", "Paludi di Gonars", tutelano porzioni particolarmente integre e pregiate di un sistema ecologico, quello delle risorgive e dei corsi d'acqua che da esse scaturiscono, di grandissima rilevanza, sia per le specie e gli habitat in esso presenti, sia per erogazione di servizi ecologici essenziali. Questa importanza è ampiamente riconosciuta, come dimostrano le numerose tutele poste in essere dalle amministrazioni locali e centrali e diffuse nella fascia delle risorgive e fino alla foce dei corsi d'acqua nella laguna di Marano e Grado. Tali aree sono tuttavia immerse in una matrice agraria e insediativa nella quale alcune problematiche (evidenziate anche all'interno delle aree tutelate) inerenti ad esempio la quantità e la qualità delle risorse idriche, la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali, e in particolare la scomparsa degli elementi di connessione del paesaggio agrario tradizionale, si aggravano marcatamente, compromettendo la funzionalità ecologica e la connettività ambientale e paesistica della pianura friulana. In particolare: per quanto riguarda le "tutele territoriali in essere" si segnala che, nel 2010 con legge regionale è stata soppressa l'"Area di Reperimento Risorgive dello Stella" ed è pertanto decaduto il regime di salvaguardia imposta dall'art. 69 della LR 42/96. L'Area di reperimento ha			

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE8 – Indirizzi per la tutela delle risorse idriche e le connessioni ecologiche
		<p>avuto una funzione di conservazione del territorio che oggi viene ereditata dal SIC che però occupa una superficie molto minore. Il territorio dell'ex Area di reperimento sarà quindi pianificato dai Comuni e le eventuali incidenze significative delle previsioni di piano nei confronti del SIC saranno considerate in sede di valutazione d'incidenza degli strumenti urbanistici. Tale procedura garantisce che previsioni esterne al SIC non possano influire negativamente sullo stesso e per definire un assetto territoriale coerente con la conservazione di un ambito di elevato valore naturalistico.</p> <p>Il piano riconosce alla matrice agraria in cui il SIC è immerso e alla rete idrica di cui è parte un ruolo attuale e uno potenziale in funzione del mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat del SIC. Per tali motivi il piano persegue la tutela delle connessioni ecologiche e delle risorse idriche, e l'incentivazione di una gestione agro ambientale esterne al SIC e prevede l'individuazione (Azione IA12) di un'area esterna a maggiore sensibilità ecologica.</p> <p>Una problematica particolare attiene alla gestione delle risorse idriche. Le derivazioni dai fiumi ed i prelievi dalla falda effettuati a monte della fascia delle risorgive sono le principali cause dell'abbassamento della falda freatica nell'area in oggetto. Non è compito del singolo piano di gestione disciplinare un settore che opera ad un'altra scala territoriale e il presente Piano individua per le Risorgive una strategia di interventi locali a cui riconosce possibilità di successo per l'obiettivo di conservazione. Pertanto si ritiene di poter andare a disciplinare, sempre attraverso la valutazione d'incidenza, i prelievi da falda o da acque superficiali nelle aree attigue al SIC che ricadono nella suddetta area a maggiore sensibilità ecologica.</p>
Indicatori di stato:	Carta dell'uso del suolo n. di valutazioni di incidenza	
Finalità dell'azione:		L'azione si propone di garantire un livello di conservazione di un'area agricola ad alto valore naturale prevalentemente situata nell'area precedentemente perimetrata come Area di reperimento mantenendo le connessioni ecologiche, contrastando la frammentazione e gli impatti puntuali provenienti dalle attività antropiche esercitate all'esterno del SIC. Lo scopo è definire un quadro di indirizzi utile alla valutazione degli effetti ambientali di piani, programmi e progetti ricadenti nel territorio esterno alle aree tutelate. Tali indicazioni possono anche essere utilizzati per la programmazione e pianificazione di settore in rapporto al SIC.
Descrizione dell'azione:		<p>A Il PdG individua i nodi e gli ambiti principali di connessione ecologica e protezione dagli impatti esterni nei seguenti elementi, parzialmente rappresentati nella Carta delle aree di tutela e intervento.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Nodi del sistema regionale delle aree tutelate, costituiti dalle aree protette ai sensi della LR. 42/96 e dai siti Natura 2000. Per essi il pdg prevede: coordinamento delle iniziative, con particolare riferimento alle iniziative di monitoraggio (programma regionale di monitoraggio delle specie Natura 2000), ripristino ambientale (progetto life Friuli Fens sui SIC di Risorgiva) e fruizione (misura IA 11 del PdG) b) direttrici di connessione ecologica del reticolo idrografico e della rete dei fossi e canali di scolo c) aree agricole di collegamento ecologico, costituite dai prati stabili di cui alla LR 9/2005 e dagli elementi naturali e seminaturali del paesaggio cui si indirizza l'azione IA9, lett. b) d) "zona cuscinetto" da individuare secondo quanto indicato nella Scheda IA12 – Riperimetrazione delle aree tutelate e individuazione di una zona cuscinetto <p>I seguenti indirizzi valgono come indicazioni propositive per la programmazione e pianificazione regionale nei vari settori per aree ed interventi collocati esternamente al SIC e con influenza sullo stesso, e, come indicazioni per la valutazione di piani, programmi e progetti proposti in tali aree, con particolare riferimento alla Valutazione d'incidenza e alla VAS.</p> <p>B Con riferimento alle direttrici di connessione ecologica costituite dal reticolo idrografico, dal sistema delle risorgive (e degli acquiferi che le alimentano) e della rete di</p>

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE8 – Indirizzi per la tutela delle risorse idriche e le connessioni ecologiche
		<p>fossi e canali di scolo, ogni opera o intervento che modifica quantitativamente o qualitativamente le acque o la morfologia del corso d'acqua deve essere pianificato e progettato per non incidere negativamente sullo stato ecologico dei corsi d'acqua interni al SIC e pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è necessario aumentare l'efficienza dei sistemi di depurazione; b) in particolare i depuratori cartografati nella carta dei fattori di influenza dovranno essere assoggettati a valutazione di incidenza per ogni modifica impiantistica o localizzativa. La valutazione verifica oltre agli aspetti qualitativi, anche quelli quantitativi degli scarichi al fine di garantire una portata e una qualità adeguata alla conservazione degli habitat. Verifica inoltre la necessità di realizzare a valle degli impianti dei sistemi di fitodepurazione. Interventi di miglioramento direttamente finalizzati alle necessità ecologiche evidenziate nel piano sono ritenute urgenti nel caso del depuratore di Virco. Quest'ultimo è collocato internamente al perimetro del SIC, alimenta le rogge dei Mulini e dei Prati ed è perciò direttamente collegato al sistema delle torbiere originarie e ripristinate con i progetti LIFE; c) le nuove derivazioni di acque superficiali e profonde devono essere programmate e valutate (tenendo conto degli effetti cumulativi) al fine di garantire un deflusso superficiale o sotterraneo che non incida negativamente sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie igrofile dei corsi d'acqua e delle zone umide. d) in occasione di interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione di opere lungo i corsi d'acqua, in sede di valutazione d'incidenza, va valutata la possibilità di prevedere la rimozione o il ridimensionamento dei manufatti e degli usi che determinano interruzione, ostruzione, degrado o alterazione morfologica degli alvei, delle ripe e delle fasce di pertinenza dei corsi d'acqua, dei fossi e dei canali di scolo, favorendone il recupero tramite interventi di ripristino naturalistico. <p>C Con riferimento alle aree agricole di collegamento ecologico della matrice agraria con il SIC, la pianificazione generale o dei parchi comunali e la gestione di questi e del SIC potranno essere dirette:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) al mantenimento e al ripristino di connessioni funzionali tra gli habitat naturali e seminaturali residui, mantenendo e ripristinando gli elementi del paesaggio agrario con alta valenza ecologica anche tramite impianto di siepi, boschetti e alberature. f) a mantenere tali funzioni in particolare nell'area agricola dell'ex "Area di Reperimento delle Risorgive dello Stella" di cui alla cartografia di Piano allegata. <p>D Con riferimento alla zona cuscinetto, da individuare secondo le modalità indicate nella "Descrizione dell'azione" e nel "Programma operativo" di cui alla scheda IA12, oltre a quanto già previsto al punto B la valutazione d'incidenza dei piani verifica, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> g) Che le previsioni di piano orientino l'edificazione e l'infrastrutturazione di tipo agricolo o di altro tipo all'esterno della zona cuscinetto. Internamente alla zona cuscinetto eventuali previsioni insediative o infrastrutturali connesse all'attività agricola o di altro tipo possono essere attentamente valutate attraverso un inserimento che minimizzi le interferenze con i siti Natura 2000. In particolare i criteri valutativi saranno rivolti alla tutela degli ambienti umidi, ad evitare la frammentazione degli habitat o dei corridoi ecologici, a conservare il paesaggio agricolo tradizionale con elevata diversificazione ecologica. i) Il mantenimento e il ripristino delle sistemazioni e degli usi agricoli del paesaggio agrario tradizionale; la tutela, la manutenzione e il ripristino di individui arborei camporili, di alberature, di siepi e boschetti perimetrali ai campi, il mantenimento e il ripristino di zone umide. <p>In tale area cuscinetto sono consigliate pratiche agronomiche a basso impatto ambientale quali: coltivazione biologica, conduzione sostenibile dei seminativi. Adesione agli impegni previsti dalle misure agroambientali del PSR vigente (PSR: FVG 2007-13: misura 214, sottomisura 1 Azioni 1 e 2).</p>

Scheda Azione	Titolo dell'azione	RE8 – Indirizzi per la tutela delle risorse idriche e le connessioni ecologiche		
Programma operativo:	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione di piani, progetti e programmi • Verifica dei risultati e aggiornamento delle misure regolamentari, amministrative e contrattuali 			
Verifica dello stato di avanzamento/attuazione dell'azione:	<ul style="list-style-type: none"> • N° piani, progetti e programmi valutati 			
Descrizione dei risultati attesi:	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento della connettività ecologica della bassa pianura friulana e in particolare dell'ex area di reperimento • Contenimento degli effetti delle attività antropiche 			
Interessi socio-economici coinvolti:	Attività produttive e non, che utilizzano le risorse idriche; Agricoltura.			
Soggetti coinvolti o da coinvolgere:	Amministrazioni pubbliche			
Priorità dell'azione	Alta <input checked="" type="checkbox"/>	Media	Bassa	
Tempi di attuazione ed eventuale stima dei costi:	L'azione non prevede costi se svolta internamente alle Amministrazioni			
Riferimenti legislativi, programmatici e linee di finanziamento:	-			
Riferimenti ed eventuali allegati tecnici:	<p>Tavola di PdG: "Carta delle aree di tutela e intervento".</p> <p>Le esigenze ecologiche degli habitat sono rappresentate nella parte C1 analisi e valutazioni sezione C1 Presenza e stato di conservazione degli elementi di interesse e nell'allegato A3 schede di valutazione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nel SIC Risorgive dello Stella, del presente PdG.</p> <p>Regione FVG, Università di Trieste, Trieste 2006: "Manuale degli habitat del FVG"</p> <p>E. Biondi, C Blasi, Manuale italiano di interpretazione degli habitat di Direttiva 92/43/CEE</p>			
Azioni collegate:	<p>IA12 - Riperimetrazione delle aree tutelate e individuazione di una zona cuscinetto</p> <p>RE2 - Disciplina delle attività agricole su seminativi e pioppeti</p> <p>RE4 - Disciplina dell'acquacoltura e indirizzi per la valutazione di incidenza</p>			

Allegato 07 – Normativa del parco con evidenziate le modifiche occorse

1 PREMESSA

Le norme regolamentari più avanti riportate sostituiscono integralmente le norme del parco vigente. Le modifiche rispetto alla versione consegnata per le verifiche di VAS e VINCA sono evidenziate (~~testo barrato~~ per le parti cancellate e **rosso evidenziato in giallo** per le aggiunte).

Nelle norme urbanistiche le modifiche rispetto alle norme del parco vigente sono evidenziate (~~testo barrato~~ per le parti cancellate e **corsivo rosso** per le aggiunte). In **rosso evidenziato in giallo** sono riportate le modifiche apportate rispetto alla versione consegnata per le verifiche di VAS e VINCA.

La riorganizzazione della normativa (spostamenti di testo, correzioni agli errori degli elenchi numerati, altre piccole modifiche formali, ...) per migliorarne la leggibilità non è stata invece evidenziata.

Le modifiche rispetto alla versione del progetto di parco adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2018 derivanti dal recepimento delle indicazioni della deliberazione di giunta comunale n. 33 del 04.02.2019 sono evidenziate con ~~testo rosso barrato evidenziato in azzurro~~ per le parti cancellate e **testo rosso evidenziato in azzurro** per quelle aggiunte.

Evidenziate in verde le modifiche apportate a seguito del parere del CTS.

Principio guida della normativa

~~Il parco comunale è uno strumento che rispetta le norme esistenti sull'utilizzo del territorio e sulla protezione della natura, ma non è individuato per legge come strumento attuativo o di specificazione delle medesime. Per questo la normativa del parco non costituisce una sorta di "testo unico" che ricopia norme parallele come il Regolamento di polizia rurale o sovraordinate come le norme del Piano di gestione del SIC, facendole proprie ed eventualmente integrandole, ma è invece uno strumento strettamente funzionale al raggiungimento dell'obiettivo generale che il parco si è dato e che ne giustifica l'esistenza stessa.~~

~~Nel caso specifico del parco comunale dello Stella, le norme hanno lo scopo di "innescare dei circoli virtuosi tra la qualità dell'ambiente naturale e il benessere sociale, economico e psico fisico di chi vive o frequenta il parco" (obiettivo generale del parco) e perseguire gli obiettivi specifici di ognuna di esse, i quali costituiscono il criterio ultimo di giudizio nei casi di interpretabilità della norma stessa.~~

~~Il confine tra le norme del parco e le altre normative è stato quindi individuato in maniera netta, per favorire la chiarezza dei rispettivi ambiti di applicazione ed evitare il rischio di problemi interpretativi ogniqualvolta una norma "esterna" riportata nella normativa del parco venga modificata alla fonte.~~

~~In particolare si riconosce che il livello di tutela degli elementi naturali di valore è già garantito dalle norme sovraordinate o parallele (comunque citate ove necessario). La normativa del parco è invece rivolta ad affiancare le previsioni di progetto e gli strumenti in esso previsti (azioni, procedure) per affrontare in maniera propositiva la complessa gestione degli ambiti di elevato valore naturalistico e paesaggistico in aree comunque antropizzate.~~

~~Fanno eccezione le norme di tipo urbanistico, che tutelano il territorio da modificazioni permanenti e quindi di maggiore impatto. In questo caso la normativa mantiene il giusto carattere vincolistico cercando nel contempo di consentire lo sviluppo di quanto è in linea con gli obiettivi del parco.~~

~~In generale per quanto non previsto nella normativa del parco, sia regolamentare che urbanistica, vigono le norme sovraordinate.~~

2 Ambiti normativi

Il limite del Parco Comunale dello Stella costituisce il riferimento territoriale per l'applicazione della normativa del parco, sia essa di tipo regolamentare che urbanistica.

Entro il parco comunale vi sono due ambiti normativi di competenza comunale che sono stati mantenuti separati per la diversa valenza e forza normativa che possiedono:

- a. le norme gestionali del parco comunale, che assumono valore di Regolamento comunale ai sensi dell'art. 7 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- b. le norme inerenti la componente urbanistica ed edilizia, che costituiscono variante n. 40 al PRGC del comune di Rivignano e variante n. 12 al PRGC del comune di Teor.

Oltre alle due normative citate ve ne sono altre di più vasta applicazione che incidono in maniera sostanziale sulla gestione del parco tra cui le più rilevanti sono la normativa forestale, le norme di tutela dei prati stabili, le norme regolamentari del Piano di gestione del SIC Risorgive dello Stella (**qui recepite in buona parte**), le norme del biotopo Risorgive di Zarnicco, le norme di salvaguardia dell'A.R.I.A. n. 14 Fiume Stella e le norme di tutela del paesaggio. Il progetto di parco fornisce gli elementi cartografici per poterle applicare, senza tuttavia inglobarle integralmente nella propria normativa, per i motivi esposti in precedenza. Anche il Regolamento di polizia rurale, pur di valenza comunale, ha un'applicazione che travalica i limiti del parco e per questo è stato considerato alla stregua delle altre normative sopra citate.

3 Zone con vincoli sovraordinati di tutela della natura, idrogeologica e del paesaggio

Nel territorio del parco comunale insistono, per il pregio ambientale che detiene, diverse altre zonizzazioni poste a tutela dell'ambiente naturale.

4 Biotopo "Risorgive di Zarnicco"

Entro i confini del biotopo Risorgive di Zarnicco vigono in aggiunta alle presenti norme le norme regionali di tutela di cui al decreto n.236/Pres del 23.6.98 (vedi allegato 01).

5 Z.S.C. IT3200026 Risorgive dello Stella

Una vasta area della parte nord del parco comunale è occupata dalla Zona Speciale di Conservazione IT3200026 Risorgive dello Stella, facente parte della rete Natura 2000, ove vige dal 2016 un piano di gestione comprendente delle previsioni di interventi attivi (IA), monitoraggi (MR), programmi didattici/divulgativi (PD) e delle norme regolamentari (RE) rivolte alla tutela degli habitat di interesse comunitario.

Nella tavola P04 Carta di progetto è stato riportato il perimetro della ZSC e sono stati evidenziati gli habitat di interesse comunitario per consentire più agevolmente le valutazioni nel merito. Nella tavola P04a Carta identificativa delle particelle sono stati riportati gli habitat e i corsi d'acqua tutelati dalle RE1 e RE2 del Piano di gestione della ZSC così come recepiti dagli artt. 22 e 23 delle norme regolamentari del parco.

6 A.R.I.A. n. 14 Fiume Stella

La zona meridionale del parco, corrispondente all'incirca al territorio dell'ex comune di Teor, è occupata dall'Aria n. 14 Fiume Stella.

7 Aree sottoposte a vincolo paesaggistico Dlgs n. 42/04

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale di cui al Dlgs n. 42/04 si applicano le norme vigenti sovraordinate in materia.

8 P.A.I.R.

Entro le varie zone indicate dal P.A.I.R. vigono le rispettive norme, recepite ove necessario dalla normativa urbanistica.

9 NORME REGOLAMENTARI PER LA GESTIONE DEL PARCO COMUNALE DELLO STELLA

Le norme regolamentari rivolte alla gestione del parco hanno l'obiettivo di guidare lo sviluppo del parco entro binari di sostenibilità e di miglioramento ambientali. Sono suddivise in *Norme generali*, riguardanti tutto il parco, e *Norme di gestione ordinaria dei beni naturali*, riguardanti specificamente la gestione della vegetazione naturale o para-naturale cartografata.

10 Zone di intervento ed elementi naturali normati

La *Carta di progetto* individua le aree di applicazione delle Norme gestionali regolamentari del parco e delle normative sovraordinate di carattere forestale e di tutela della natura (ZSC, biotopo e prati stabili). Riporta le zone specificamente vocate ad usi particolari (aree di rinaturazione, parchi strutturati, ecc.) da sviluppare con interventi *ad hoc*, le aree occupate dagli habitat naturali o semi-naturali da condurre secondo criteri di buona gestione ordinaria e i percorsi previsti per la fruizione/manutenzione del parco.

~~La Zonizzazione urbanistica riporta le zone omogenee, i percorsi e gli ambiti puntuali a cui applicare la normativa urbanistica.~~

~~Zone di rilevanza regolamentare~~

~~Le Zone di intervento sono aree che, per caratteristiche o ubicazione, possiedono determinate vocazioni d'uso e dove si prevedono degli interventi specifici che modificheranno lo stato attuale del territorio. Qualora non specificate anche a livello di zonizzazione di PRGC, non hanno valore discriminante dal punto di vista urbanistico ma individuano unicamente delle destinazioni d'uso preferenziali; ad esse si applicano le norme tecniche di attuazione relative alla zona urbanistica in cui ricadono.~~

11 Zone preferenziali di rinaturazione

Obiettivo: espandere i contenuti naturali e paesaggistici in aree ritenute strategiche.

Le aree indicate nella Carta di progetto come *Zone preferenziali di rinaturazione* costituiscono, per vocazione o ubicazione, i terreni ritenuti più adatti per la riconversione delle aree agricole in aree naturali. Tale riconversione dovrebbe avvenire preferibilmente tramite accordi diretti con i proprietari e dovrà seguire un progetto redatto da un tecnico abilitato e approvato dall'Ente gestore.

I progetti di rinaturazione dovranno mirare *in primis* alla protezione degli ambienti naturali limitrofi e all'espansione dei contenuti naturalistici ivi presenti. In seconda battuta, dipendentemente dalla localizzazione della zona su cui si interviene, potranno avere anche contenuti più paesistici e di fruizione "soft" della natura.

L'individuazione delle zone nella Carta di progetto ha carattere indicativo e non preclude il loro allargamento o l'esecuzione di interventi analoghi in altre aree.

12 Zone di completamento dei corridoi ecologici

Obiettivo: ripristinare la connettività ecologica dei corsi d'acqua ove interrotta.

Queste zone, individuate nella *Carta di progetto*, costituiscono le aree adiacenti i corsi d'acqua che sono state in passato dissodate e portate a coltura agraria, interrompendo in tal modo la continuità del sistema ecologico ripariale. Queste zone dovranno essere ricondotte verso formazioni vegetazionali naturali e più in particolare dovranno venire nella generalità dei casi rimboschite, salvo formare delle aree prative di limitata lunghezza di affaccio al fiume o per motivi

di diversificazione microclimatica del letto fluviale. La profondità media delle fasce di completamento lungo i corsi d'acqua è opportuno non sia inferiore a 10 m.

Tale riconversione dovrebbe avvenire preferibilmente tramite accordi diretti con i proprietari e dovrà seguire un progetto redatto da un tecnico abilitato e approvato dall'Ente gestore.

13 [Parchi strutturati, aree di sosta](#)

Obiettivo: concentrare i visitatori meno interessati ai contenuti naturalistici del parco in alcune aree limitate. Dare la possibilità di sostare in alcune aree lungo i principali percorsi di visita al parco.

Nelle aree identificate in carta come *Parchi strutturati, aree di sosta* potranno essere realizzati gli elementi di arredo, le strutture e infrastrutture necessarie a concentrare la maggior parte del carico dei visitatori in tali zone. Sporadici elementi di arredo, quali panchine, rastrelliere per cicli e simili manufatti di limitato impatto, potranno essere realizzati anche all'esterno di queste zone, lungo la viabilità campestre o pedonale.

Gli interventi seguiranno le indicazioni e le limitazioni riportate nella normativa urbanistica della variante al PRGC.

14 [Zone per interventi di depurazione delle acque di scarico delle peschiere](#)

Obiettivo: ridurre gli impatti delle peschiere sulla qualità dell'acqua.

Le aree identificate come tali nella cartografia del piano costituiscono quelle ritenute più adatte alla realizzazione degli interventi di rinaturazione rivolti a minimizzare gli effetti negativi legati alla presenza delle vasche di allevamento ittico. Le zone riportate in cartografia hanno carattere indicativo: gli eventuali progetti di minimazione degli impatti potranno avere anche estensione e ubicazione diversa da quanto specificato in cartografia, purché idonee alla soluzione del problema. Di conseguenza le zone individuate non pongono in essere alcun vincolo di destinazione d'uso o di vincolo espropriativo.

I progetti dei bacini dovranno prevedere dei sistemi di sedimentazione e depurazione dei metaboliti e delle sostanze utilizzate per gli allevamenti ed impedire inoltre il passaggio dei pesci di allevamento al corso d'acqua a valle. Ciò dovrà possibilmente essere realizzato tramite una rete di vasche in serie con quote di fondo differenziate, ricoperte da vegetazione acquatica, palustre o igrofila e con arginature tali da impedire l'allagamento delle vasche nel corso delle esondazioni dei corsi d'acqua limitrofi.

In attesa dell'eventuale realizzazione degli interventi sono consentite in tali zone tutte le normali attività agricole.

15 [Zone di visita al progetto LIFE "STAR"](#)

Si tratta delle aree interessate dal progetto LIFE "STAR" di recupero e ampliamento dell'habitat di interesse comunitario 91E0*. Sono terreni vincolati dal progetto medesimo verso fini di tutela naturalistica.

16 [Elementi naturali soggetti a gestione ordinaria](#)

Non **Gli elementi naturali soggetti a gestione ordinaria** non costituiscono, **a differenza** delle ~~Zone di intervento analoghe alle precedenti,~~ **delle zone indicanti una vocazione territoriale specifica**. Sono invece **le** aree occupate dagli elementi naturali caratterizzanti il parco (boschi, prati, ecc.), generalmente tutelati da normative sovraordinate, in cui la gestione ordinaria è preponderante nel determinare la loro permanenza nel territorio e soprattutto la loro qualità naturalistica e paesaggistica.

Obiettivo: migliorare la qualità naturalistica e paesaggistica degli elementi naturali che costituiscono la ricchezza del parco tramite una gestione ordinaria intelligente e concordata.

Le norme relative alla gestione di questi elementi naturali, non necessariamente areali ma anche lineari e puntuali, sono rivolte soprattutto in coordinamento con le altre previsioni della variante (azioni e procedure) a favorire la crescita culturale agricola, forestale e ambientale dei proprietari e la loro consapevolezza dell'importanza dei beni naturali posseduti, da attuarsi tramite la formazione di accordi gestionali (Piani di coltura) o altre iniziative. La tutela passiva, vincolistica, è invece già assicurata dalle già numerose norme presenti a livello sovraordinato alle quali la gestione ordinaria deve comunque adeguarsi.

Entro queste aree possono essere realizzati, se ammessi dalle altre normative territoriali presenti, anche interventi non ordinari (es. realizzazione di percorsi di visita) previo nullaosta.

16.1.1 Ambiti di applicazione della normativa regolamentare

OBIETTIVI SPECIFICI	identificare chiaramente gli ambiti di applicazione delle norme del parco; consentire una certa elasticità per risolvere problemi locali di incongruenza tra cartografia e situazione reale o per altri motivi legati all'esecuzione di interventi per lo sviluppo del parco.
NORMA	Le norme regolamentari del Parco comunale dello Stella si applicano all'interno del suo confine in base alle zone di intervento, e alla tipologia degli elementi naturali soggetti a gestione ordinaria riportati nella Carta di progetto.
ECCEZIONI	Ai fini dell'applicazione delle norme del parco, dell'erogazione di contributi e dell'esecuzione di interventi, i confini interni al parco riportati sulla carta (confini di zona o degli elementi naturali) possono essere modificati, previo nullaosta comunale e fatte salve le norme sovraordinate, per i seguenti motivi: <ul style="list-style-type: none"> · zone di intervento: per adeguare i confini di zona alla realtà sul terreno o per motivi funzionali agli interventi che si intendono eseguire. · elementi naturali: in caso di non corrispondenza tra quanto riportato in carta e la realtà dei luoghi. In questo caso è necessaria la verifica che l'incongruenza riscontrata non derivi da riduzioni di habitat effettuate contro le normative vigenti.
RIMANDI NORMATIVI	-
DEFINIZIONI	norme di parco comunale: si intendono come tali le sole norme qui riportate, che assumono valore di regolamento comunale. zone di intervento: zone riportate con tale dicitura nella Carta di progetto. elementi naturali soggetti a gestione ordinaria: elementi naturali areali, lineari o puntuali riportati nella Carta di progetto.
CONTROLLI	-
INOSSERVANZA	-

17 Norme generali

Le norme generali riguardano lo svolgimento all'interno del parco di attività indipendenti dalla zonizzazione del parco o dagli specifici elementi naturali costitutivi. Sono rivolte a favorire il loro svolgimento entro il rispetto delle altre normative, integrandole ove ritenute insufficienti, e a instaurare un rapporto collaborativo tra Comune e privati per il miglioramento della qualità del parco stesso.

Come indicazione comune a tutte le norme del piano si specifica che in fase di progettazione degli interventi e delle modalità di fruizione previsti dal piano – in particolare se effettuati in ambiti forestali e umidi - si dovrà verificare lo stato di conservazione degli habitat interessati, tener conto e adottare idonee misure di mitigazione per limitare il disturbo e le interferenze con i periodi riproduttivi della fauna (in particolare uccelli e anfibi).

17.1.1 bis - Attività agricola

OBIETTIVI SPECIFICI	<p>ricepire l'osservazione espressa in sede di VAS rivolta a chiarire la possibilità di continuare o meno lo svolgimento delle attività agricole all'interno del parco.</p>
NORMA	<p>all'interno del parco, comprese le zone soggette a vincoli diversi di tipo ambientale e paesaggistico, è consentita l'attività agricola con i limiti e nel rispetto delle norme tecniche di attuazione dello stesso parco comunale e delle normative sovraordinate.</p> <p>le lavorazioni del terreno sono consentite a partire da 3 m dal margine dei boschi, misurato dal colletto delle piante arboree o arbustive poste a confine. Tali fasce devono essere mantenute a prato polifita o utilizzate quali carrarecce. Tale limitazione all'esercizio agricolo diviene operativa nel momento in cui l'ente gestore provvede all'erogazione del risarcimento dovuto ai proprietari.</p> <p>ZONE PREFERENZIALI DI RINATURAZIONE</p> <p>Per attività ed interventi di pioppicoltura interni alle aree preferenziali di rinaturazione del parco comunale, fatte salve le verifiche di incidenza si individuano le seguenti modalità di gestione:</p> <p>a) divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) per una fascia di 50 metri di distanza dal confine con la ZSC Risorgive dello Stella, al fine di contenere l'effetto di deriva del nebulizzato;</p> <p>b) divieto di diserbo chimico entro una fascia di 50 m di distanza dal confine della ZSC Risorgive dello Stella, al fine di evitare in particolare l'influenza sulle specie di interesse comunitario;</p> <p>c) mantenimento o realizzazione di una fascia di rispetto di 10 m dalle acque pubbliche e dagli habitat di interesse comunitario se presenti, e comunque in base agli esiti della valutazione di incidenza in presenza di canali, fossi e rete di drenaggio;</p> <p>d) la fascia di cui alla lett. c) dovrà essere inerbita o con presenza di siepi arboreo-arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (salice/viburno). Vi sono consentiti percorsi per l'accesso al lotto. Il mantenimento della fascia inerbita può essere fatto solo attraverso operazioni di sfalcio o sfibratura, sono vietati la fertilizzazione ed il diserbo chimico. La fascia ha la funzione di ridurre l'eutrofizzazione e l'influenza degli erbicidi negli habitat di interesse comunitario;</p> <p>e) obbligo di utilizzo di soli cloni "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA) da parte di imprese in possesso della certificazione PEFC per la gestione sostenibile del pioppeto al fine di ridurre l'apporto di prodotti inquinanti fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini negli habitat di interesse comunitario.</p>
ECCEZIONI	nessuna
RIMANDI NORMATIVI	nessuno
DEFINIZIONI	nessuna

CONTROLLI	controllo generale del territorio (P04 controlli)
INOSSERVANZA	gli interventi agricoli eseguiti in contrasto con le norme tecniche di attuazione del parco o con eventuali altre norme sovraordinate vengono sanzionati in base alla norma specifica non rispettata.

17.1.2 Interventi di miglioramento/trasformazione fondiaria

OBIETTIVI SPECIFICI	<p>indirizzare gli agricoltori ad attuare interventi di miglioramento fondiario in “sicurezza normativa” tramite il confronto preventivo con l’Ente gestore. (Ob07)</p> <p>prevenire possibili alterazioni peggiorative sull’ambiente e sull’ecosistema. (Ob01)</p> <p>favorire la diffusione dell’agricoltura “ambientale”. (Ob03, Ob05)</p>
NORMA	<p>Sono ammessi gli interventi di miglioramento/trasformazione fondiaria nel rispetto delle norme parallele di pari grado e sovraordinate, nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. questi non interrompano significativamente la continuità degli ecosistemi acquatici, prativi o forestali; d. qualora prevedano la modifica della rete scolante, il nuovo assetto idraulico non pregiudichi il normale scolo delle acque delle/nelle proprietà limitrofe; e. vi sia un miglioramento dell’assetto naturalistico (piantagione di siepi, formazione di prati stabili, ecc.), idrologico (vasche di decantazione/fitodepurazione, fossi a più livelli, ecc.) o paesaggistico (avviamento all’alto fusto di boschi e siepi, sistemazione di viabilità accessibile ai visitatori del parco, ripristino di manufatti rurali tradizionali, ecc.). <p>Negli interventi di miglioramento fondiario è ammesso il rimodellamento del terreno esistente mentre non è consentito il riporto di terreno proveniente da zone esterne all’area di intervento se non per la realizzazione di rilevati arginali, viabilità o per interventi di rinaturazione.</p> <p>Gli interventi di miglioramento/trasformazione fondiaria devono essere preventivamente (nella fase iniziale della progettazione) concordati con l’Ente gestore e previo devono ottenere il nulla-osta del Comune (procedura P06).</p>
ECCEZIONI	<p>Sono esclusi dalla presente norma gli interventi su piccole superfici (superficie totale < 1.000 m²) che non alterano i beni naturali presenti in cartografia né la circolazione idrica delle aree contermini né la qualità ambientale generale.</p>
RIMANDI NORMATIVI	<p>Regolamento di polizia rurale.</p> <p>Piano di gestione della ZSC Risorgive dello Stella (entro la ZSC):</p> <p>norma RE1 – Tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario – disciplina delle attività agricole su habitat e prati;</p> <p>norma RE2 – Disciplina attività agricola su seminativi e pioppeti, RE8 – Indirizzi per la tutela delle risorse idriche e le connessioni ecologiche</p>
DEFINIZIONI	<p>interventi di miglioramento/trasformazione fondiaria: interventi che prevedano la modifica della regimazione delle acque o della morfologia</p>

	<p>del terreno o dell'uso del suolo degli appezzamenti coinvolti. Non sono considerati tali gli interventi ordinari di lavorazione agricola dei suoli (compresa manutenzione delle scoline).</p> <p>modifica della regimazione delle acque: apertura o tombamento di fossi, cambio di direzione dei deflussi, modifica alle portate delle acque (compresi invasi o emungimenti di falda).</p> <p>rimodellamento del terreno: alterazione degli strati del terreno e/o delle sue quote per uno spessore >40 cm, oppure delle pendenze di sgrondo delle acque verso le proprietà confinanti.</p> <p>modifica dell'uso del suolo: cambio radicale dell'uso del suolo (esempio: da coltura agricola a piazzale di deposito, ecc.) tale da incidere sulla qualità ecosistemica generale degli appezzamenti ove si interviene o del contesto.</p>
CONTROLLI	<p>controllo generale del territorio (P04 controlli)</p> <p>nel caso di interventi assentiti: controllo obbligatorio durante ed ex post da parte del Comune</p>
INOSSERVANZA	<p>gli interventi eseguiti in assenza di nullaosta sono sanzionati da 250 € a 1.000 € oltre all'obbligo di ripristino o di modifica di quanto realizzato per allinearli con le prescrizioni della presente norma.</p>

17.1.3 Pascolo e allevamento brado e semibrado

OBIETTIVI SPECIFICI	<p>favorire il pascolo e l'allevamento brado e semibrado nel rispetto delle altre norme in materia. (Ob07)</p> <p>favorire la diffusione dell'agricoltura "ambientale". (Ob05)</p>
NORMA	<p>E' consentito il pascolo e l'allevamento brado e semibrado nel rispetto delle norme vigenti concorrenti o sovraordinate (vedi riferimenti normativi).</p> <p>Negli habitat prativi di interesse comunitario il pascolo e l'allevamento semibradi sono soggetti alle limitazioni degli artt. 22 e 23 di recepimento del Piano di gestione della ZSC.</p> <p>E' favorito il pascolo brado semibrado attuato a fini di recupero di prati incolti o arbusteti e l'allevamento brado e semibrado rivolto al miglioramento del benessere animale. Nel caso siano interessati habitat comunitari o prati, boschi o arbusteti riportati nella <i>Carta di progetto</i> l'attività deve essere preventivamente concordata con l'Ente gestore (procedura P06) e deve ottenere il nullaosta dal Comune.</p>
ECCEZIONI	<p>Il nullaosta comunale non è dovuto nel caso di allevamenti bradi e semibradi esistenti qualora non vi sia alcun incremento nel numero di capi allevati, ferme restando le limitazioni imposte dalla RE1 del PdG della ZSC. dagli artt. 22 e 23</p>
RIMANDI NORMATIVI	<p>Regolamento di polizia rurale</p> <p>Articoli 20 e 21 di recepimento della RE1 e RE2 del Piano di gestione della ZSC Risorgive dello Stella (entro la ZSC):</p> <p>norma RE1 – Tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario – disciplina delle attività agricole su habitat e prati;</p> <p>norma RE2 – Disciplina attività agricola su seminativi e pioppeti</p> <p>Altre normative di settore</p>

DEFINIZIONI	<p>pascolo e allevamento brado: nella presente normativa si comprende in questi termini anche l'allevamento forme di allevamento del bestiame attuate lasciando gli animali liberi di alimentarsi all'aperto durante tutto l'arco dell'anno.</p> <p>pascolo e allevamento semibrado: forma di allevamento che unisce il libero pascolamento all'utilizzo di ricoveri e mangime per periodi limitati.</p>
CONTROLLI	<p>controllo generale del territorio (P04 controlli)</p> <p>nel caso di interventi concordati con l'Ente gestore e assentiti (interventi di recupero di prati incolti e arbusteti): controlli durante il pascolo/allevamento ed ex post secondo quanto stabilito nella procedura P04.</p> <p>nel caso di allevamenti bradi/semibradi esistenti: un controllo all'anno del numero di capi presenti in azienda.</p>
INOSSERVANZA	<p>gli interventi eseguiti in assenza di nullaosta sono sanzionati come da Regolamento e soggetti a revoca delle eventuali altre autorizzazioni/ nullaosta ottenuti per il pascolo.</p>

17.1.4 Recinzioni

OBIETTIVI SPECIFICI	<p>favorire il mantenimento della funzionalità dei corridoi ecologici. (Ob03)</p> <p>favorire la fruizione del parco. (Ob11)</p>
NORMA	<p>La realizzazione di recinzioni all'interno dei boschi e dei prati stabili è consentita unicamente se non ne interrompe completamente, impedendo il passaggio della fauna selvatica, la continuità ecologica della formazione ed è soggetta a nullaosta in genere vietata.</p> <p>Se una recinzione interseca la viabilità campestre o la sentieristica (esistenti e di progetto) deve sempre essere provvista di cancelli apribili per consentire il potenziale passaggio di pedoni, biciclette e di mezzi connessi all'esercizio dell'attività agricola o alle attività gestionali del parco. Per l'accesso alla viabilità e sentieristica privati vedi le Norme per la fruizione del parco.</p> <p>Nei terreni agricoli è ammessa ed incoraggiata la recinzione con siepe viva costituita dalle specie autoctone (allegato 02)</p>
ECCEZIONI	<p>All'interno di boschi e dei prati è consentita la posa di recinzioni temporanee per l'esercizio dell'allevamento semibrado (con le limitazioni poste dagli artt. 22 e 23 di recepimento del Piano di gestione della ZSC), qualora concordato e autorizzato dal Comune.</p>
RIMANDI NORMATIVI	<p>per la tipologia e le distanze: Regolamento edilizio comunale</p>
DEFINIZIONI	<p>recinzioni: strutture realizzate con qualsiasi materiale per impedire l'accesso o per delimitare i fondi agricoli.</p>
CONTROLLI	<p>nel caso di interventi assentiti: controllo obbligatorio durante ed ex post da parte del Comune.</p>
INOSSERVANZA	<p>gli interventi eseguiti in assenza di nullaosta sono sanzionati come da Regolamento e sono soggetti all'obbligo di ripristino o di modifica di quanto realizzato per allinearli con le prescrizioni della presente norma.</p>

17.1.5 Viabilità campestre, forestale e parcheggi

OBIETTIVI SPECIFICI	<p>favorire la percorribilità della viabilità campestre e la fruizione del parco. (Ob11)</p>
NORMA	<p><u>manutenzione ordinaria</u>: è ammessa senza necessità di nullaosta da parte del Comune la manutenzione ordinaria della viabilità campestre e forestale a fondo stabilizzato o misto naturale-stabilizzato alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">f. che lo strato superficiale sia costituito da misto di cava o altro tipo di inerti (escluso materiale da demolizione riciclato) con dimensioni < 3 cm;g. che non vengano interrotti o interrati, anche parzialmente, i fossi laterali eventualmente presenti;h. che non vengano modificati né il tracciato né la larghezza della strada. <p><u>nuova viabilità campestre e modifiche alla viabilità esistente</u>: l'apertura di nuova viabilità campestre, la modifica del tracciato o dello strato di finitura della viabilità esistente deve essere preventivamente (fase di progettazione) concordata con l'Ente gestore e deve ottenere il nullaosta comunale. Nel caso l'intervento interessi habitat N2000 o sia ad essi adiacente dovrà essere sottoposto a verifica di significatività dell'incidenza ed eventuale VINCA. Tale procedura riguarderà anche la realizzazione dei sentieri. Dovrà essere espletata, su istanza dei rispettivi proponenti, la procedura di verifica di significatività/ valutazione d'incidenza per tutti i piani/progetti/interventi riguardanti la viabilità interni al Sito Natura 2000, confinanti, o, se esterni, che comportano interferenze funzionali con l'area tutelata, - da verificarsi caso per caso - secondo le modalità indicate dalla DGR 1323/2014.</p> <p><u>piste forestali</u>: la manutenzione ordinaria di piste forestali (ripuliture) e l'apertura di varchi temporanei non necessita di nullaosta comunale purché queste vengano utilizzate per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle pratiche selvicolturali.</p> <p><u>percorribilità</u>: in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento di Polizia rurale il transito dei veicoli di soccorso, di tutela dell'ordine pubblico e di quelli coinvolti nella gestione del parco è sempre ammesso.</p> <p><u>parcheggi</u>: la realizzazione di parcheggi per autovetture è consentita unicamente nelle aree individuate in cartografia come <i>Parchi strutturati, aree di sosta</i> e presso gli edifici esistenti e le loro strette pertinenze. Il loro dimensionamento dovrà essere compatibile con il carico di visitatori ammissibile per le zone servite e la realizzazione deve essere preventivamente (fase di progettazione) concordata con l'Ente gestore e deve ottenere il nullaosta comunale.</p>
ECCEZIONI	-
RIMANDI NORMATIVI	<p>Regolamento di polizia rurale</p> <p>Regolamento forestale</p> <p>Piano di gestione della ZSC Risorgive dello Stella (entro la ZSC):</p> <p>norma RE7 - disciplina degli accessi e della fruizione.</p>
DEFINIZIONI	<p>viabilità campestre: strade bianche a fondo stabilizzato e capezzagne a fondo naturale o misto, di servizio agli appezzamenti agricoli riportate nella cartografia di analisi.</p> <p>viabilità forestale: nel caso specifico, si considera tale la sola viabilità forestale secondaria, costituita da strade forestali esistenti a fondo stabilizzato, piste forestali esistenti a fondo naturale e i varchi</p>

	<p>temporanei aperti nella vegetazione arborea o arbustiva per consentire le operazioni selvicolturali.</p> <p>sentieri: percorsi a fondo naturale o stabilizzato con larghezza < 2m, comprese le passerelle in legno realizzate per gli eventuali attraversamenti delle zone umide.</p> <p>manutenzione ordinaria: interventi che non alterano il tracciato dei percorsi, la loro quota (salvo modesti ricarichi) o la tipologia del materiale del fondo stradale.</p>
CONTROLLI	<p>controllo generale del territorio (P04 controlli)</p> <p>nel caso di interventi assentiti: controllo obbligatorio durante ed ex post da parte del Comune</p>
INOSSERVANZA	<p>gli interventi eseguiti in assenza di nullaosta sono sanzionati da 250 € a 1.000 € e sono soggetti all'obbligo di ripristino o di modifica di quanto realizzato per allinearli con le prescrizioni della presente norma.</p>

17.1.6 Impianto di specie alloctone

OBIETTIVI SPECIFICI	tutelare la flora autoctona dalla concorrenza delle specie aliene invasive . (Ob01)
NORMA	nuove piantagioni: è vietata la piantagione di alberi o arbusti non autoctoni a scopo ornamentale all'interno dell'area a parco, ad eccezione delle pertinenze degli edifici e all'interno dei parchi storici o giardini ad essi collegati.
ECCEZIONI	-
RIMANDI NORMATIVI	-
DEFINIZIONI	-
CONTROLLI	controllo generale del territorio (P04 controlli)
INOSSERVANZA	la contravvenzione alla presente norma è sanzionata come da Regolamento.

17.1.7 Tutela della flora e della fauna

OBIETTIVI SPECIFICI	tutelare la flora e la fauna autoctone da prelievi non autorizzati. (Ob01)
NORMA	raccolta di piante: la raccolta di piante è consentita per le specie e nei limiti identificati dalle norme sovraordinate.
	tutela delle specie animali: è vietato molestare, catturare od uccidere qualsiasi specie animale, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili e di quelle inerenti l'attività alieutica ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.
ECCEZIONI	-
RIMANDI NORMATIVI	L.R. 9/2007 e Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e regionale DPR 20 marzo 2009, n. 074/Pres.
DEFINIZIONI	-
CONTROLLI	controllo generale del territorio (P04 controlli)

INOSSERVANZA

la contravvenzione alla presente norma è sanzionata come da Regolamento.

17.1.8 Norme per la fruizione del parco

OBIETTIVI SPECIFICI

favorire la fruizione rispettosa dei contenuti naturali, paesaggistici, ambientali e di coloro che vi lavorano. (Ob08, Ob10)

transito veicolare al di fuori dei percorsi del parco e parcheggio: al di fuori dei percorsi consentiti sono vietati il transito e la sosta dei veicoli a motore.

carico turistico: per la visita al parco di gruppi con più di 50 persone è necessario il nullaosta dell'ente gestore comunale. Tali gruppi devono essere accompagnati da una guida naturalistica o altra persona autorizzata, salvo deroghe particolari stabilite caso per caso dal Comune.

campeggio: è vietato il campeggio al di fuori degli spazi che verranno eventualmente individuati a tale scopo dal Comune.

transito lungo i sentieri: qualora non siano segnalate delle limitazioni specifiche, lungo i sentieri è consentito il transito a piedi, in bicicletta e a cavallo.

transito al di fuori dei sentieri: nelle zone specificatamente segnalate è vietato lasciare i sentieri; in particolare è sempre vietato allontanarsi dai percorsi realizzati con passerelle in legno, anche in assenza di segnali specifici.

NORMA

uso dei natanti a motore: è vietato l'uso di natanti a motore al fuori delle zone consentite dai regolamenti di navigazione per le acque interne a monte del ponte di Ariis, ad esclusione dei mezzi di soccorso e dei mezzi utilizzati per la gestione del parco (compresi quelli dei proprietari dei terreni che si affacciano sui corsi d'acqua), per i quali la navigazione a motore è ammessa. I natanti a motore non possono procedere a velocità superiori a 3 nodi.

uso dei natanti a spinta manuale: è consentito l'uso di barche a remi, a pagaia o a spinta con palo sotto la propria diretta responsabilità. Nel caso di natanti forniti da aziende agrituristiche o gruppi organizzati, questi ultimi sono responsabili di eventuali incidenti dovuti all'inesperienza dei visitatori. Nel caso di gruppi formati da oltre 30 persone dovrà essere esserne data preventiva comunicazione al Comune.

abbandono di rifiuti: è vietato lasciare rifiuti di qualsiasi natura e quantità all'interno del parco. È vietato altresì scaricare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi natura e quantità, ivi compresi i residui vegetali delle attività agricole e forestali.

ECCEZIONI

Carico turistico: la norma non si applica alla fruizione degli spazi appositamente attrezzati nei parchi strutturati/aree di sosta ed alle aree di ristorazione dei complessi agrituristiche, sempre che i visitatori rimangano in tali aree. In attesa dell'attuazione della norma RE7 del PdG della ZSC, nel caso di attività di servizio alla fruizione (ad esempio fattorie didattiche) che frequentemente trattino gruppi di visitatori superiori alla soglia, per evitare di richiedere in continuazione il nullaosta comunale è possibile concordare con l'Ente gestore dei criteri permanenti di gestione delle visite secondo una convenzione standard approvata dal Comune.

	<p><u>Transito a cavallo lungo i sentieri</u>: il transito a cavallo a scopo ricreativo è consentito solo con andatura “al passo” nei sentieri a fondo naturale o stabilizzato concordati con l’Ente gestore e previo accordo con i proprietari dei fondi su cui si sviluppano i sentieri.</p> <p><u>uso dei natanti a motore</u>: per la visita al parco in assenza di specifiche norme estative a monte del ponte di Ariis è consentito anche l’utilizzo sotto la propria responsabilità di natanti a motore elettrico.</p>
RIMANDI NORMATIVI	<p>Regolamento di polizia rurale</p> <p>Piano di gestione della ZSC Risorgive dello Stella (entro la ZSC): norma RE7 — disciplina degli accessi e della fruizione.</p>
DEFINIZIONI	<p>sentieri: percorsi a fondo naturale o stabilizzato con larghezza < 2m, comprese le passerelle in legno realizzate per gli eventuali attraversamenti delle zone umide.</p> <p>carico turistico: numero di persone contemporaneamente presenti in una certa zona.</p>
CONTROLLI	controllo generale del territorio (P04 controlli)
INOSSERVANZA	la contravvenzione alla presente norma è sanzionata come da Regolamento.

17.1.9 Attività di preminente interesse pubblico e interventi di somma urgenza

OBIETTIVI SPECIFICI	<p>consentire attività di preminente interesse pubblico. (Ob07)</p> <p>consentire gli interventi di somma urgenza.</p>
NORMA	<p>Le attività di preminente interesse pubblico possono derogare alle norme del parco comunale in virtù della loro urgenza o a seguito dell’approvazione comunale.</p> <p>Il carattere di urgenza deve essere, se possibile entro la situazione contingente, immediatamente comunicato al Comune, che può anche negare tale carattere e chiedere uno specifico progetto di intervento.</p> <p>Le altre attività di interesse pubblico devono essere preliminarmente concordate con l’Ente gestore in fase di progetto/organizzazione e devono ottenere il nullaosta comunale nel rispetto delle norme sovraordinate.</p>
ECCEZIONI	-
RIMANDI NORMATIVI	-
DEFINIZIONI	<p>attività di preminente interesse pubblico: interventi o attività legate alla gestione del parco, alla ricerca scientifica ed archeologica, alle necessità di proteggere l’incolumità delle persone e alla protezione civile.</p> <p>urgenza di intervento: necessità di effettuare interventi o eseguire attività miranti a salvaguardare la pubblica incolumità in caso di pericolo immediato.</p>
CONTROLLI	<p>controllo del carattere di urgenza effettuato non appena possibile (P04)</p> <p>nel caso di interventi autorizzati: controllo obbligatorio durante ed ex post da parte del Comune</p>
INOSSERVANZA	gli interventi eseguiti in assenza del riconoscimento dell’urgenza stessa da parte del Comune sono sanzionati da 250 € a 500 € oltre all’obbligo di ripristino o all’adeguamento di quanto realizzato alle eventuali

prescrizioni dell'Amministrazione comunale, in base alle indicazioni dell'Ente gestore.

17.1.10 Regolamento interno di gestione del Parco Comunale dello Stella

OBIETTIVI SPECIFICI	favorire la gestione attiva del parco.
NORMA	<p>Il Comune in collegamento con l'Ente gestore si dota tramite l'azione A11 di un proprio regolamento interno rivolto alla gestione attiva del parco. Più in particolare il Regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none">· definisce le modalità di funzionamento dell'Ente gestore· identifica i soggetti interni ed esterni all'amministrazione comunale da coinvolgere nella gestione attiva del parco per raggiungere gli obiettivi di progetto;· definisce le prassi da adottare nelle procedure elencate nella Relazione di progetto, identificando:<ul style="list-style-type: none">· i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli· il livello di autonomia decisionale loro attribuito· le modalità di comunicazione tra i diversi soggetti· le eventuali modalità di monitoraggio e controllo;· identifica e specifica qualsiasi altra procedura o attività ritenuta necessaria per perseguire gli obiettivi del parco. <p>Il Regolamento interno è di tipo "incrementale", nel senso che viene costruito per passi successivi in base alle esigenze di gestione del parco. E' uno strumento di lavoro, modificabile, incrementabile e definito nei dettagli dai soggetti stessi coinvolti nella gestione e quindi non ha valenza coercitiva ma di prassi operativa che può e deve essere modificata quando necessario per incrementarne l'efficacia e per affrontare eventuali nuove situazioni.</p> <p>Il Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale.</p>
ECCEZIONI	-
RIMANDI NORMATIVI	-
DEFINIZIONI	-
CONTROLLI	-
INOSSERVANZA	-

17.1.11 Interventi eseguiti in assenza di nullaosta o in difformità

Gli interventi eseguiti senza il preventivo nullaosta del Comune possono essere sanati, qualora tali interventi non siano in contrasto con la normativa del piano né con le norme sovraordinate, tramite un'oblazione che, se non altrimenti specificata nelle norme a cui l'intervento può essere assoggettato, è temporaneamente quantificata in 200 euro in attesa di una eventuale diversa indicazione individuata dall'azione A24.

Nel caso in cui l'intervento non sia sanabile il proprietario dovrà provvedere al ripristino dei luoghi oltre a versare l'oblazione quantificata dal Comune. In caso di inadempienza il Comune provvederà direttamente ad effettuare il ripristino addebitandone al proprietario il costo. Nel caso sia tecnicamente impossibile pervenire ad un ripristino soddisfacente verrà effettuato un intervento di miglioramento ambientale di pari valore in un luogo concordato con il Comune.

Gli interventi eseguiti senza rispettare i criteri concordati nel *Piano di coltura* vengono considerati come eseguiti in assenza di nullaosta.

Per gli interventi aventi rilevanza urbanistico-edilizia sono fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi vigenti in materia di abuso edilizio.

17.1.12 Sanzioni

La presente normativa assume valore di Regolamento Comunale e come tale comporta la possibilità di erogare sanzioni secondo quanto riportato dalla L.R. 4/2003, art.7. L'ammontare della sanzione verrà quantificato caso per caso dal Comune, con un minimo di 100 € ed un massimo di 1.000 € per singola sanzione, fino ad massimo cumulato di 2.000 €. I criteri per la quantificazione delle sanzioni saranno definiti dall'azione A24. Fino alla definizione dei suddetti criteri si applicherà una sanzione di cui al punto 3.3 **200 euro**.

Il pagamento della sanzione non rimuove le eventuali ulteriori pendenze derivanti dall'inosservanza di altre norme comunali, regionali, nazionali o comunitarie in materia urbanistica, ambientale, forestale o di altro tipo.

17.1.13 Accesso ai contributi comunali

Il Comune può prevedere la concessione di contributi od indennizzi per favorire la conservazione della natura, l'attuazione di interventi di miglioramento paesaggistico e più in generale per interventi di rilevanza sociale. La tipologia e l'ammontare dei contributi verranno periodicamente definiti tramite l'azione A23.

I contributi comunali possono essere erogati unicamente a favore di chi abbia sottoscritto i *Piani di coltura* per gli appezzamenti in suo possesso all'interno del parco o abbia aderito al marchio "Agricoltura ambientale dello Stella".

17.1.14 Piani di coltura

I *Piani di coltura* sono il punto di incontro tra le esigenze dei proprietari dei fondi agricoli o forestali e quelle di tutela ambientale e sviluppo ricreativo del Comune. Consentono ai proprietari l'accesso alle facilitazioni fornite dal Comune (contributi, marchi, ...) e la sicurezza normativa necessaria per poter sviluppare programmi aziendali a medio-lungo termine. All'ente gestore permettono di rilevare nel dettaglio le emergenze ambientali esistenti e impostare adeguate azioni di tutela ambientale, definire le contribuzioni compensative e coordinare le attività di sviluppo del parco.

I *Piani di coltura* definiscono le modalità di utilizzo degli appezzamenti coinvolti in un arco minimo di 5 anni dipendentemente dal tipo di coltura presente.

L'adozione nel *Piano di coltura* di specifiche azioni di tutela ambientale onerose per il proprietario in termini di mancati redditi deve essere compensata con un contributo commisurato all'onere sostenuto dal proprietario, **qualora il proprietario non goda già di altri aiuti pubblici per lo stesso fine**. Nel caso di limitazioni o divieti non specifici del caso trattato ma di attribuzione generale (es.: divieto di dissodamento di superfici boscate o a prato stabile) non è dovuto al proprietario alcun contributo compensativo.

L'utilizzo dei Piani di coltura quale strumento di accordo gestionale ~~non~~ è obbligatorio **per superfici boscate di proprietà superiori a 1.000 m² a partire dal completamento delle azioni attive A01 Verifica dei criteri di gestione forestale e di gestione dei prati stabili e A03 criteri di redazione dei Piani di coltura previste nel progetto di parco. In attesa del completamento di tali azioni i proprietari dei fondi gestiscono autonomamente i loro fondi facendosi carico in totale autonomia di rispettare tutte le normative esistenti, comunali e sovraordinate.**

18 Norme di gestione ordinaria dei beni naturali

Le presenti norme si applicano prendendo come riferimento la tipologia vegetazionale riportata nella *Carta di progetto* entro cui ricade l'intervento.

Nel caso si rilevi una discordanza tra quanto riportato in cartografia e la situazione reale rilevabile in campagna l'Ente gestore, anche su specifica richiesta dei privati, provvede a segnalare all'Amministrazione comunale l'anomalia. Ciò vale anche nel caso in cui, con il passare del tempo, le caratteristiche della vegetazione si siano modificate per evoluzione naturale o per l'esecuzione di interventi specifici, fino a diventare una tipologia vegetazionale diversa da quella di partenza (es.: da arbusteto a bosco, da vegetazione palustre ad arbusteto, ecc.).

Di seguito vengono riportati i tipi vegetazionali e la relativa normativa gestionale. Le definizioni sono funzionali alla **sola** applicazione della presente normativa e non hanno valore generale.

18.1.1 Boschi

OBIETTIVI SPECIFICI	conservare i boschi e migliorarne la qualità ecosistemica e paesaggistica. L'aspetto conservativo viene assicurato dal rispetto delle norme sovraordinate e dall'art 22 di recepimento del Piano di gestione della ZSC, mentre il miglioramento viene perseguito con l'azione 03 (Piani di coltura) e con l'azione 04 (miglioramento del paesaggio a scala locale).
NORMA	<p>Riduzione di superficie boscata: la riduzione di superficie boscata è vietata.</p> <p>Boschi con Piano di Coltura: sono ammessi gli interventi concordati nei piani di coltura, salvo diverse indicazioni eventualmente emergenti dall'azione 01 dalle azioni A01 e A03.</p> <p>Boschi senza Piano di Coltura: in attesa delle indicazioni emergenti dall'azione 01 dalle azioni A01 e A03, gli interventi selvicolturali potranno essere eseguiti</p> <ul style="list-style-type: none">· senza alcuna comunicazione nelle proprietà forestali con superficie inferiore a 1.000 m²;· previa comunicazione (dichiarazione di taglio) alla Stazione forestale competente e al Comune nelle proprietà forestali di superficie maggiore di 1.000 m² e inferiore a 10.000 m², con l'obbligo di rilasciare almeno 1 albero con diametro di almeno 30 cm, se presente, morto in piedi o a terra per ettaro o per superfici inferiori;· solo dopo l'approvazione di un Piano di Coltura contenente il tipo e le modalità di intervento concordate nelle proprietà forestali di superficie maggiore 10.000 m²;· in ogni caso rispettando le norme di recepimento del Piano di Gestione della ZSC nelle proprietà forestali poste al suo interno e più in generale del Regolamento forestale regionale.
ECCEZIONI	<p>Riduzione di superficie boscata: per la realizzazione di strutture e infrastrutture rivolte alla fruizione ricreativa, per la creazione di piccole aperture di affaccio ai corsi d'acqua, per motivi di diversificazione ambientale o per scopi di studio e ricerca scientifica la riduzione di superficie boscata è consentita previa nullaosta comunale e autorizzazioni sovraordinate, se dovute. La temporanea riduzione di superficie boscata necessaria all'esecuzione di interventi generici è consentita qualora non interessi alberi notevoli e sia seguita da un immediato intervento di ripristino secondo un progetto approvato dall'ente gestore.</p> <p>Boschi situati nella ZSC: In attesa di verifica (azione 01) con le autorità forestali competenti, i boschi aventi un Piano di Coltura approvato possono operare seguendo le indicazioni contenute nel piano stesso.</p>

RIMANDI NORMATIVI	<p>Boschi situati nella ZSC: sono soggetti alle norme alla norma regolamentare dell'art. 22 di recepimento del Piano di Gestione della ZSC (norma RE1) che ne vieta il danneggiamento o la riduzione anche parziale se non per interventi di conservazione dell'habitat. La specificazione di cosa si si intenda per danneggiamento e riduzione sarà oggetto di verifica con le autorità regionali (azione 01).</p> <p>Boschi ripariali: sono soggetti alla norma regolamentare dell'art. 24 di recepimento della RE3 (fasce riparie) che obbliga nelle ceduzioni a mantenere la continuità della vegetazione arborea o arbustiva. La traduzione in pratica della norma sarà oggetto di verifica con le autorità regionali (azione 01).</p> <p>Altri boschi: sono soggetti al rispetto delle norme della Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e del Decreto del Presidente della Regione, 28 dicembre 2012, n.0274/Pres (Regolamento forestale</p> <p>Tutti i boschi: per quanto qui non normato il riferimento è dato dalla legge forestale regionale (LR 9/2007) e relativi regolamenti di attuazione.</p>
DEFINIZIONI	<p>boschi: sono considerati tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> · i boschi di origine naturale (es. boschi delle isole fluviali e delle golene, boschi derivanti dalla colonizzazione arborea ed arbustiva di prati incolti,...); · i boschi di origine artificiale (es. piantagioni di platano per la produzione di legna, pioppeti incolti con le piante oltre il turno,...) in cui l'abbandono di ogni cura colturale abbia consentito il reingresso delle specie arboree, arbustive ed erbacee nemorali autoctone ed il cui aspetto fisionomico sia più simile a quello di un bosco che ad una piantagione.
CONTROLLI	<p>Piani di coltura: il rispetto di quanto concordato nei Piani di coltura è assicurato dalla procedura P04.</p> <p>Il rispetto delle norme sovraordinate è favorito dall'azione A02 e A05 e dalla normale vigilanza del corpo forestale regionale.</p>
INOSSERVANZA	<p>L'inosservanza dei criteri concordati nei Piani di coltura viene sanzionata come da Regolamento. Il Comune può inoltre annullare il Piano di coltura e chiedere la restituzione degli eventuali contributi versati.</p> <p>L'inosservanza delle norme sovraordinate segue i relativi iter sanzionatori.</p>
COLLEGAMENTI (azioni, procedure contributi, indennizzi)	<p>A01, A03, A04, A05 P01</p> <p>Gli interventi concordati nei Piani di coltura sono eseguibili senza comunicazione alcuna.</p> <p>L'eventuale richiesta di redazione di un Piano di coltura avviene seguendo la procedura P01.</p>

18.1.2 Filari e siepi arboreo-arbustive

OBIETTIVI SPECIFICI	<p>mantenere i filari e le siepi arboreo-arbustive di maggior interesse e favorire la loro conversione all'alto fusto. Il mantenimento è garantito dalla norma di piano mentre la conversione all'alto fusto viene perseguito con l'azione A04 (miglioramento del paesaggio a scala locale).</p>
NORMA	<p>in assenza di nullasta è vietata l'estirpazione dei filari e delle siepi arboreo-arbustive, salvo i casi sotto riportati (eccezioni)</p>
ECCEZIONI	<p>l'estirpazione dei filari e delle siepi arboreo-arbustive agrarie è consentita nel caso in cui:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> · la siepe non sia ritenuta fondamentale per la formazione della rete ecologica comunale; · la siepe o il filare non costeggi la viabilità di fruizione al parco indicata nella tavola di progetto. <p>l'estirpazione dei filari e delle siepi arboreo-arbustive ripariali è consentita unicamente se preventivamente concordata con l'ente gestore e assentita previo nulla-osta del Comune allo scopo di creare limitati accessi al fiume per attività ricreative o di gestione de parco o legata a interventi di rinaturazione o di sistemazione idraulica. In questi casi deve essere assicurata la stabilità delle sponde con metodologie rispettose dell'ambiente e del paesaggio.</p> <p>nel caso di estirpazione deve essere preventivamente garantito il reimpianto di una porzione doppia come lunghezza o superficie di siepe o filare, utilizzando per le siepi le specie dell'allegato 02.</p>
RIMANDI NORMATIVI	-
DEFINIZIONI	<p>filari: successione lineare di piante arboree</p> <p>siepi arboreo-arbustive: fasce lineari composte da alberi e/o arbusti di larghezza media inferiore a 10 m. La larghezza della fascia viene misurata rilevando la distanza media esistente tra il colletto delle piante poste ai margini.</p> <p>siepi arboreo-arbustive agrarie: siepi inserite in un contesto agricolo, spesso a separazione di proprietà o lungo viabilità o fossi di scolo.</p> <p>siepi arboreo-arbustive ripariali: siepi costeggianti i corsi d'acqua (fiumi, rogge e canali a regime idrico permanente)</p>
CONTROLLI	controllo generale del territorio (P04)
INOSSERVANZA	-
COLLEGAMENTI (azioni, procedure contributi, indennizzi)	<p>il Comune, a seguito di progetti mirati al completamento della rete ecologica o tramite altre iniziative, propone ai proprietari.</p> <p>l'avviamento all'alto fusto delle siepi seguendo i criteri dell'azione A04 dietro erogazione di un contributo.</p>

18.1.3 [Alberi notevoli](#)

OBIETTIVI SPECIFICI	<p>incrementare il numero di alberi notevoli del parco. L'obiettivo è perseguito tramite la presente norma e il relativo indennizzo.</p>
NORMA	<p>in assenza di nullaosta è vietato il danneggiamento o l'abbattimento degli alberi notevoli isolati e di quelli posti a lato della viabilità campestre e al margine dei boschi.</p> <p>In presenza di alberi notevoli all'interno dei boschi è obbligatorio lasciarne almeno uno ogni 3.000 m².</p> <p>Il proprietario ha diritto ad un indennizzo, in assenza del quale il vincolo decade dopo 6 mesi dalla richiesta di abbattimento.</p> <p>Il vincolo di mantenimento conseguente all'erogazione dell'indennizzo ha una durata di 15 anni, trascorsi i quali potrà essere reiterato dietro pagamento di un nuovo indennizzo.</p> <p>In attesa della quantificazione dell'indennizzo tramite l'azione A23, vengono applicati gli importi già deliberati dalla Giunta Comunale di Rivignano relativamente al vecchio Parco Comunale dello Stella.</p>
ECCEZIONI	<p>si possono abbattere le piante notevoli morte, instabili e potenzialmente pericolose, previo sopralluogo di un tecnico comunale o forestale. Qualora per le stesse sia stato versato un indennizzo questo deve essere restituito se l'abbattimento viene eseguito prima di 5 anni dalla sua erogazione, salvo diverse disposizioni comunali emergenti in sede di definizione degli indennizzi (azione A23).</p>

RIMANDI NORMATIVI	-
DEFINIZIONI	<p>albero notevole: sono considerati tali gli alberi individuati nella cartografia del parco e quelli comunque aventi un diametro del tronco misurato a 1,30 m da terra maggiore di 60 cm, ad eccezione di pioppi, salici e platani, per i quali è necessario un diametro minimo di 100 cm.</p> <p>danneggiamento: qualsiasi danno all'apparato radicale, al fusto o alle branche principali dell'albero che possa portare al declino fisiologico o pregiudicare la stabilità della pianta.</p> <p>marginie dei boschi: fascia di 10 m misurata a partire dal colletto delle piante arboree o arbustive più esterne.</p>
CONTROLLI	controllo generale del territorio e specifici dei PdC (P04).
INOSSERVANZA	<p>chi abbatte alberi notevoli in assenza di nullaosta, se dovuto, è sanzionato con un importo pari a 250 €.</p> <p>chi danneggia gli alberi notevoli è sanzionato con un importo pari a 100 €.</p> <p>in caso danneggiamento o abbattimento senza nullaosta di alberi notevoli per i quali sia stato versato un contributo o indennizzo questo deve essere restituito.</p>
COLLEGAMENTI (azioni, procedure contributi, indennizzi)	il Comune, a seguito di progetti mirati al miglioramento del paesaggio locale (azione A04) o tramite altre iniziative, propone ai proprietari il mantenimento degli alberi notevoli dietro erogazione di un contributo.

18.1.4 Arbusteti

OBIETTIVI SPECIFICI	<p>favorire l'evoluzione a bosco ove questa sia la tendenza evolutiva</p> <p>conservare i saliceti ripariali a <i>Salix cinerea</i></p> <p>consentire il recupero a prato o coltivo negli arbusteti di recente insediamento</p>
NORMA	gli arbusteti di recente insediamento possono essere recuperati a prato o coltivo. L'intervento deve essere preventivamente concordato (fase preliminare) con l'Ente gestore e successivamente autorizzato deve ottenere il nullaosta dal Comune.
ECCEZIONI	non sono trasformabili a prato o coltivo i saliceti ripariali a salice cinerino (<i>Salix cinerea</i>) e gli arbusteti già in fase evidente di trasformazione a bosco.
RIMANDI NORMATIVI	Arbusteti situati nella ZSC: il recupero degli arbusteti nella ZSC deve essere sempre preceduto dalla verifica se sono soggetti alle norme regolamentari del questi appartengano ad habitat di interesse comunitario, tutelati dall'art. 22 di recepimento della Piano di Gestione della ZSC (norma RE1)
DEFINIZIONI	<p>arbusteto: formazione nettamente dominata da arbusti, indicativamente con copertura arbustiva >80%.</p> <p>arbusteto in trasformazione a bosco: arbusteto con piante di specie arboree affermate (altezza > 1,5m) e uniformemente distribuite, indicativamente con copertura arborea > 20%.</p>
CONTROLLI	-
INOSSERVANZA	
COLLEGAMENTI (azioni, procedure contributi, indennizzi)	il Comune, a seguito di progetti mirati al miglioramento del paesaggio locale (azione A04) o tramite altre iniziative (Piani di Coltura, ...), propone ai proprietari l'esecuzione di interventi di trasformazione a bosco o di recupero di formazioni erbacee dietro erogazione di un contributo.

18.1.5 Prati, pascoli e vegetazione erbacea palustre

OBIETTIVI SPECIFICI	conservare i prati stabili e la vegetazione erbacea palustre recuperare i prati incespugliati ampliare le superfici a prato stabile
NORMA	è vietato il danneggiamento e in assenza di nullaosta il danneggiamento la riduzione della superficie dei prati e della vegetazione erbacea palustre riportati come <i>prati e pascoli</i> nella <i>Carta di progetto</i> , fermo restando il rispetto delle normative sovraordinate . il recupero a prato stabile dei prati incespugliati deve essere preventivamente concordato con l'Ente gestore.
ECCEZIONI	prati e pascoli non appartenenti ad habitat di interesse comunitario entro la ZSC né censiti dall'inventario regionale dei prati stabili e individuati quali habitat di interesse comunitario: non è necessario alcun nullaosta comunale, in quanto sono tutelati dalle norme sovraordinate: altri prati e pascoli individuati nel progetto di parco possono essere riportati a seminativo solo previa verifica preliminare di opportunità con l'Ente gestore, il quale valuta se proporre la conservazione dietro pagamento di un indennizzo.
RIMANDI NORMATIVI	Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 Entro la ZSC: art. 22 di recepimento del Piano di gestione della ZSC Risorgive dello Stella (norma RE1 –Tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario – disciplina delle attività agricole su habitat e prati)
DEFINIZIONI	prati stabili : prati identificati dalla LR 09/2005 e altri prati individuati dal progetto del parco comunale che mostrino buone caratteristiche di naturalità in termini di composizione specifica, copertura del suolo o aspetto fisionomico. prato coltivati/pascolo : prati di recente costituzione o soggetti a periodiche lavorazioni o a pascolamento che ne impediscono l'evoluzione verso formazioni erbacee più naturali. prati incespugliati : prati incolti in fase di colonizzazione arboreo-arbustiva vegetazione erbacea palustre : vegetazione erbacea di aree a falda affiorante o margini fluviali. E' qui considerata dal punto di vista normativo assieme ai prati stabili.
CONTROLLI	P04 Controllo del territorio
INOSSERVANZA	sanzioni come da Regolamento.
COLLEGAMENTI (azioni, procedure contributi, indennizzi)	l'ampliamento dei prati o pascoli su arativi è favorito dall'azione A12.

18.1.6 Corsi d'acqua, risorgenze

OBIETTIVI SPECIFICI	mantenere la qualità naturale e paesaggistica dei corsi d'acque e delle risorgenze
NORMA	scarico materiali : è vietato lo scarico di materiali di qualsiasi tipo, comprese la ramaglia e i residui della lavorazioni agricole, nei corsi d'acqua e nelle risorgenze. modifiche alle sponde : fatte salve le previste autorizzazioni regionali nel merito degli interventi da eseguirsi sui corsi d'acqua pubblici, ogni opera che modifichi le sponde dei corsi d'acqua e delle risorgenze deve essere preventivamente concordata (fase di progettazione) con l'ente gestore che può definire criteri e tipologie per la realizzazione di

	interventi di consolidamento o alterazione delle sponde e deve ottenere il nullaosta dal Comune.
ECCEZIONI	<u>modifiche alle sponde</u> : gli interventi sulle sponde eseguiti da enti pubblici a tal fine autorizzati sono esentati dalla norma sopraesposta.
RIMANDI NORMATIVI	Entro la ZSC: <ul style="list-style-type: none"> · artt. 22, 23 e 24 di recepimento del Piano di gestione della ZSC Risorgive dello Stella (norma RE1, RE2 e RE3) i. norma RE1 – Tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario – disciplina delle attività agricole su habitat e prati; j. norma RE2 – Disciplina attività agricola su seminativi e pioppeti; · RE3 – Protocollo unitario di manutenzione e gestione delle acque pubbliche e della rete di scolo
DEFINIZIONI	corsi d’acqua : sono qui considerati come corsi d’acqua i fiumi, le rogge ed i canali a deflusso d’acqua permanente. Sono qui comprese anche le lanche dei fiumi. risorgenze : acque di falda che emergono dal piano di campagna in maniera localizzata (olle, fontanili, ...).
CONTROLLI	P04 controllo del territorio
INOSSERVANZA	sanzioni da 100 € a 1.000 €
COLLEGAMENTI (azioni, procedure contributi, indennizzi)	...

19 Norme di recepimento del Piano di gestione del sito ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella

19.1.1 Ambito di applicazione.

~~Le norme del Piano di gestione della ZSZ IT3320026 Risorgive dello Stella si applicano all'interno della ZSC e, ove attinente, alle zone limitrofe.~~ Le norme regolamentari che recepiscono le RE del piano di gestione della ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella si applicano **unicamente** all'interno della ZSC compresa nel ~~del~~ parco comunale dello Stella, tenendo tuttavia presente che l'ambito di applicazione della norma RE2 – *Disciplina delle attività agricole su seminativi e pioppeti* (recepita dall'art. 23) è individuato su base catastale, come esplicitamente scritto al punto 1 della RE2 inerente le *Attività agricole (seminativi e pioppeti) in SIC*. La particella catastale esce talvolta dai confini della ZSC e quindi l'ambito di applicazione della norme viene localmente ampliato. Per l'identificazione dell' "area di origine della tutela" e delle relative particelle interessate si veda l'elaborato P04a – Carta identificativa delle particelle.

19.1.2 Recepimento della norma RE1 – Tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario – disciplina delle attività agricole su habitat e prati.

~~L'articolo RE1 è recepito integralmente. Per l'identificazione delle aree interessate il riferimento è la tavola P04a – Carta identificativa delle particelle.~~

La norma sovraordinata non necessita di recepimento per essere applicata. Per la tutela degli habitat e delle specie floristiche di interesse comunitario si rimanda alla norma RE1 del Piano di Gestione, riportata in allegato.

TESTO DELLA NORMA RE1 ELIMINATO

19.1.3 Recepimento della norma RE2 –Disciplina delle attività agricole su seminativi e pioppeti.

L'articolo RE2 è recepito integralmente. Per l'identificazione delle aree interessate il riferimento è la tavola P04a – Carta identificativa delle particelle.

La norma sovraordinata non necessita di recepimento per essere applicata. Per la tutela degli habitat e delle specie floristiche di interesse comunitario si rimanda alla norma RE2 del Piano di Gestione , riportata in allegato.

TESTO DELLA NORMA RE1 ELIMINATO

19.1.4 Recepimento della norma RE3 – Protocollo unitario di manutenzione e gestione delle acque pubbliche e della rete di scolo.

In attesa del compimento da parte della Regione delle operazioni specificate nel Programma operativo della scheda e della definizione del Protocollo unitario, vige la norma regolamentare dell'art. 20 Corsi d'acqua e risorgenze.

A titolo di salvaguardia, in attesa del Protocollo unitario, si prescrive che:

Fasce riparie: negli interventi di ceduzione degli habitat 91E0* e 91F0 si deve mantenere la continuità della vegetazione arborea e arbustiva lungo la rete idrografica, ad eccezione degli interventi previsti nel progetto di parco comunale che abbiano superato la valutazione di incidenza.

Rete idrografica: gli interventi di sfalcio, decespugliamento, rizezionatura ed espurgo, qualora non già sottoposte a valutazione di incidenza, devono essere effettuati tra il 15 ottobre e il 15 febbraio. Il medesimo intervento va eseguito ad intervalli minimi di 2 anni.

19.1.5 Recepimento della norma RE4 – Disciplina dell'acquacoltura e indirizzi per la valutazione di incidenza.

L'articolo RE4 è recepito integralmente.

La norma sovraordinata non necessita di recepimento per essere applicata. Per la tutela degli habitat e delle specie floristiche di interesse comunitario si rimanda alla norma RE4 del Piano di Gestione , riportata in allegato.

TESTO DELLA NORMA RE1 ELIMINATO

19.1.6 Recepimento della norma RE5 – Disciplina della pesca e delle immissioni ittiche.

L'articolo RE5, in attesa dell'attuazione di quanto previsto nel Programma operativo della scheda, è recepito nella sua parte normativa svincolata da tale programma:

“E' vietato introdurre qualsiasi specie ittica in olle, stagni, laghetti non collegati ad altri corpi idrici.”

19.1.7 Recepimento della norma RE6 – Disciplina dell'attività venatoria.

Le norme in materia venatoria non vengono prese in considerazione dalla normativa di parco comunale in quanto attinenti ad altre regolamentazioni specifiche (Regolamenti di fruizione venatoria).

19.1.8 Recepimento della norma RE7 – Disciplina degli accessi e della fruizione

In attesa della definizione del disciplinare unitario identificato nel Programma operativo della scheda, rivolto a disciplinare l'accessibilità e la fruizione della ZSC, vige la norma regolamentare dell'art. 8 Norme per la fruizione del parco.

19.1.9 Recepimento della norma RE8 – Indirizzi per la tutela delle risorse idriche e le connessioni ecologiche.

La norma RE8 identifica degli indirizzi che *“valgono come indicazioni propositive per la programmazione e pianificazione regionale nei vari settori per aree ed interventi collocati esternamente al SIC e con influenza sullo stesso, e, come indicazioni per la valutazione di piani, programmi e progetti proposti in tali aree, con particolare riferimento alla Valutazione d'incidenza e alla VAS.”* e non comporta quindi una necessità di recepimento normativo.

Gli indirizzi forniti sono stati comunque tenuti in considerazione nell'intera pianificazione del parco comunale.

21 NORME URBANISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE N. 15 AL PRGC

Obiettivo: assicurare che gli interventi di modificazione permanente del territorio (edificazione in primis) siano compatibili con il contesto ambientale e con le finalità del parco comunale.

Le seguenti norme integrano e specificano il PRGC vigente entro il perimetro di Parco Comunale dello Stella, costituendo che costituiscono variante n. 40 al PRGC del Comune di Rivignano e variante n. 12 al PRGC del Comune di Teor la variante n. 15 allo strumento urbanistico vigente, ai sensi della LR 42/96 e smi, nonché piano di zona ad attuazione dello stesso PRGC ai sensi dell'art. 44 delle NTA del medesimo piano urbanistico generale. I PAC approvati si intendono recepiti.

~~Dovrà essere espletata, su istanza dei rispettivi proponenti, la procedura di verifica di significatività/valutazione d'incidenza per tutti i piani/progetti/interventi interni al Sito Natura 2000, confinanti, o, se esterni, che comportano interferenze funzionali con l'area tutelata, da verificarsi caso per caso secondo le modalità indicate dalla DGR 1323/2014.~~

21.1.1 Definizioni

Edificazione: per *edificazione* nella presente normativa si intende la realizzazione di volumi fissi fuori terra; non è considerata edificazione la realizzazione di:

- strutture leggere (vedi definizione);
- piccoli manufatti per l'esercizio di servizi pubblici, per arredo o inerenti opere di regimazione idraulica, miglioramento ambientale o sistemazione delle infrastrutture minori;
- infrastrutture minori (vedi definizione);

Strutture leggere: per *strutture leggere* nella presente normativa si intendono le strutture di piccole dimensioni realizzate prevalentemente in legno, quali chioschi, tettoie, ricoveri per animali, osservatori, staccionate, cartelli e gli altri manufatti destinati alla fruizione ambientale/*ricreativa* a basso impatto, alla realizzazione di interventi di rinaturazione, all'esercizio dell'attività agricola (*compresa vendita dei prodotti agricoli*) o al ricovero temporaneo di animali allevati allo stato brado. *Sono ammessi inoltre osservatori per avifauna ai soli fini ricreativi di h max 3 m.* Per la realizzazione delle strutture leggere è consentita l'esecuzione di modeste opere di fondazione non continua a sostegno di pali ed altri elementi portanti; *sono anche consentite le strutture poggianti su pali rivolte a minimizzare l'impatto sul regime idraulico e superare in tal modo gli eventuali vincoli del PAIR.*

infrastrutture minori: per *infrastrutture minori* nella presente normativa si intendono le strade campestri, le strade e piste forestali, le piste ciclabili, i sentieri, i percorsi attrezzati, i ponti e le passerelle necessari alla fruizione ambientale del parco e all'esercizio dell'attività agricola e selvicolturale a carattere non industriale.

Parametri e indici: come da normative sovraordinate vigenti: in particolare LR 19/2009 come modificata dalla LR 24/2017 e smi.

Flessibilità in fase di attuazione: l'attuazione come opera pubblica degli interventi individuati nelle tavole di progetto può ammettere, senza necessità di variante al Parco e secondo le procedure della LR 5/2007 e LR 21/2015, una flessibilità di tracciati e di perimetri di zona in sede di progettazione puntuale e ai fini dell'esproprio. La flessibilità dei tracciati è volta alla realizzazione delle infrastrutture minori di fruizione del parco, la flessibilità dei perimetri di zona riguarda adattamenti delle aree a servizi.

21.1.2 Zona F4 A – di tutela ambientale e paesaggistica del Parco dello Stella

Comprende la quasi totalità del territorio del parco, ed include al suo interno tutti gli elementi naturali ritenuti caratterizzanti (boschi, prati stabili, acque, ...) e le aree agricole limitrofe.

La zona F4A assume a livello urbanistico un valore di tutela generale, con l'obiettivo di prevenire la distruzione degli ambienti naturali di pregio esistenti e le alterazioni paesaggistiche di maggior rilievo. Tale obiettivo viene perseguito ~~tramite le norme regolamentari del parco, miranti alla protezione e alla corretta gestione degli elementi naturali, e~~ tramite il divieto di edificazione e di realizzazione di infrastrutture (qualora non rivolte alla fruizione del parco).

Ai sensi del PURG sono ammesse le attività agricole compatibili con la destinazione prevalente di salvaguardia e valorizzazione ambientale, compresi impianti tecnologici strettamente a servizio delle attività agricole, quali ad esempio impianti di irrigazione, pali di sostegno di colture e reti antigrandine e/o antiparassitarie.

Fatte salve le norme del P.A.I.R. allegate, valgono le norme seguenti.

E' vietata l'edificazione.

E' consentita la realizzazione delle *infrastrutture minori* qualora queste siano necessarie alla gestione del parco e al suo sviluppo.

E' consentita la realizzazione di *strutture leggere* di dimensioni inferiori *fino a* 20 m² di superficie coperta e 3 m di altezza finalizzate alla fruizione naturalistica del parco e realizzate con ubicazione, materiali e modalità costruttive tali da non arrecare danni o disturbo all'ambiente e al paesaggio.

E' consentita la realizzazione di *strutture leggere* di dimensioni inferiori *fino a* 40 m² di superficie coperta e 3 m di altezza finalizzate all'attività agricola o al ricovero temporaneo di animali solo se ubicate entro 250 m di distanza dagli edifici aziendali e realizzate con ubicazione, materiali e modalità costruttive tali da non arrecare danni o disturbo all'ambiente e al paesaggio.

Gli interventi sopra elencati ~~devono essere autorizzati~~ *sono realizzabili secondo le procedure di legge e previo parere* dell'ente gestore del parco, il quale può dettare prescrizioni nel merito dell'ubicazione, delle dimensioni e della tipologia dei manufatti e degli interventi accessori di inserimento ambientale.

E' ammessa la posa delle sole reti tecnologiche interrato, qualora l'intervento non incida negativamente, a insindacabile parere dell'ente gestore, sulla funzionalità degli ecosistemi attraversati, con particolare riguardo alle conseguenze sulla circolazione idrica sotterranea o superficiale. I progetti di posa di reti tecnologiche interrato devono contenere le modalità di ripristino dei luoghi, ripristino che deve essere progettato e diretto da tecnici abilitati ed esperti in materia *(norma precedentemente contenuta nelle norme regolamentari del parco)*.

E' vietata la realizzazione di campi fotovoltaici a terra in quanto tali impianti impedirebbero una corretta percezione del paesaggio prossimo-naturale del parco caratterizzato da fasce boscate che emergono da un conteso agricolo tendenzialmente uniforme e da aree prative e zone umide (vegetazione di modesta altezza non percepibile in presenza di ostacoli visivi).

E' consentito l'allevamento ittico nelle vasche esistenti e tutti gli interventi rivolti alla depurazione delle acque delle peschiere.

21.1.3 Zona E4P degli insediamenti agricoli tradizionali, residenziali ed artigianali esistenti del Parco dello Stella

Sono qui compresi gli edifici esistenti e le relative pertinenze. Nel caso di edifici adibiti all'attività agricola tradizionale le aree ritenute pertinenti sono state estese ai terreni funzionalmente connessi ai centri aziendali. L'obiettivo è quello di concentrare in queste zone gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti e di realizzazione di nuove edificazioni connesse allo sviluppo agricolo ed agrituristico delle aziende in un'ottica di integrazione tra attività agricola e gestione del parco.

Fatte salve le norme del P.A.I.R. allegate, valgono le norme seguenti.

A. Destinazioni d'uso: *è ammessa l'attività agricola nelle sue componenti e articolazioni (compresi impianti tecnologici strettamente a servizio delle attività agricole, quali ad esempio impianti di irrigazione, pali di sostegno di colture e reti antigrandine e/o antiparassitarie) e l'agriturismo ai sensi della normativa vigente (comprese piscine a servizio dell'attività agrituristica), la trasformazione e vendita diretta di prodotti locali, le fattorie didattiche e altre funzioni di agricoltura sociale. Sono inoltre consentite le attività funzionali alla gestione del parco e alla fruizione culturale, didattica, sportiva e ricreativa, le attività di ricerca, la realizzazione di percorsi a carattere agricolo, didattico-naturalistico, di interventi e di opere di difesa, attiva e passiva, per la sistemazione di situazioni di dissesto o pericolo, in atto e potenziali.*

B. Indici.

1°. OPERE PER RESIDENZA IN FUNZIONE DELLA CONDUZIONE DEI FONDI E DELLE ESIGENZE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE

a. Le opere rispettano i seguenti indici:

- a. indice di fabbricabilità fondiaria: $\max \text{m}^3/\text{m}^2 0,03$; per l'edificazione possono essere conteggiate anche le aree comprese in zona F4A per un indice fondiario massimo di $0,03 \text{m}^3/\text{m}^2$;
- b. distanza dal confine: m 5,00 o pari a esistente se inferiore, fermi restando i limiti fissati dal Codice Civile;
- c. distanza da ricovero di animali: min. m 20,00;
- d. altezza:
 - d1. in genere: $\max \text{m} 7,00$ o pari ad esistente per ampliamenti;
 - d2. a distanza da confine inferiore a m 5,00: $\max \text{m} 3,00$, o pari a esistente se superiore.

b. Ai fini della verifica del volume edificabile sono assunti a base di calcolo tutti i terreni aventi destinazione agricola, di tutela ambientale e bosco in disponibilità del richiedente, anche se non catastalmente accorpati, purché funzionalmente contigui.

c. Gli interventi di ampliamento e/o ristrutturazione degli edifici destinati alla residenza agricola possono comportare la realizzazione di un'unità immobiliare aggiuntiva da adibirsi alla residenza, **ai sensi delle norme vigenti** purché vengano rispettate le condizioni di cui al comma 4 bis) dell'art.41 della L.R. 52/91.

d. I rustici annessi alle residenze agricole sono passibili di interventi di risanamento conservativo con contestuale modificazione della destinazione d'uso in residenza agricola rispettando le condizioni di cui al comma precedente.

e. La realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione edilizia di unità residenziali, è soggetta alla corresponsione di tutti gli oneri previsti dalla vigente legislazione da parte del proprietario, ad esclusione del caso in cui questi sia imprenditore agricolo a titolo principale.

f. Il recupero di edifici esistenti al 01.01.2017 ai fini abitativi agricoli è sempre possibile indipendentemente dall'indice.

2°. OPERE PER ATTIVITA' AGRICOLA "STALLE, MAGAZZINI, ANNESSI RUSTICI, ECC."

a. Le opere rispettano i seguenti indici:

k. indice di fabbricabilità fondiaria: $\max \text{m}^3/\text{m}^2 0,05$; per l'edificazione possono essere conteggiate anche le aree comprese in zona F4A per un indice fondiario massimo di $0,05 \text{m}^3/\text{m}^2$;

l. rapporto di copertura del lotto per edifici in genere:

b1. in lotto di superficie inferiore a $\text{m}^2 2.000$: $\max \text{m}^2/\text{m}^2 0,30$;

b2. in lotto di superficie superiore a $\text{m}^2 2.000$: $\max \text{m}^2/\text{m}^2 \frac{500}{\text{sup.lotto}} + 0,05$;

- m. rapporto di copertura del lotto per serre fisse: max m²/m² 0,5; sono escluse dall'applicazione del rapporto di copertura le serre per utilizzazione diretta del suolo.
 - n. distanza dal confine: min. m 5,00 o pari a esistente se inferiore, fermi restando i limiti fissati dal Codice Civile;
 - o. distanza di nuovo ricovero di animali da abitazione di sorveglianza: min. m 20,00;
 - p. altezza:
 - f1. in genere: max m 7,00, o pari a esistente se superiore;
 - f2. a distanza da confine inferiore a m 5,00: max m 3,50, o pari a esistente se superiore.
 - b. Gli edifici per ricovero di animali rispettano inoltre le norme di cui al regolamento edilizio.
- 3°. OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E/O INTEGRAZIONE FUNZIONALE PER MOTIVATE ESIGENZE DI EDIFICI ESISTENTI FINO A M³ 200-IN VOLUME E M² 150 IN SUPERFICIE COPERTA PER OGNI UNITA' EDILIZIO-FUNZIONALE
- a. Le opere sono realizzate in funzione della destinazione esistente o per destinazione agricola o agrituristica, *ricettiva, culturale, didattica e ricreativa, compresa la trasformazione e vendita di prodotti locali.*
 - b. Le opere rispettano una distanza da confine minima di m 5,00, o pari a esistente se inferiore, e un'altezza massima di m 7 o pari ad esistente per ampliamenti.
 - c. Sono comunque rispettate le caratteristiche tipologiche storiche e d'uso dei materiali esistenti. Potranno essere concesse deroghe alle prescrizioni relative alle caratteristiche tipologiche e ai materiali da utilizzare solo nel caso in cui le preesistenze non abbiano particolari valori architettonici, tipologici ed ambientali da tutelare.
- C. Attuazione e disposizioni particolari
- 1°. Le opere di cui alla sezione A B, punti 1°, 2° e 3° sono realizzate mediante intervento diretto. Il mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere, *è soggetto alle normative vigenti sovraordinate, ad autorizzazione.*
 - 2°. Le opere di cui alla sezione A B, punto 1° sono consentite esclusivamente all'interno di lotti con edifici di cui al punto 2°, di pari o maggiore superficie coperta, esistenti od oggetto di concessione. In quest'ultimo caso il certificato di abitabilità, per gli edifici di cui al punto 1°, è subordinato all'ultimazione ed utilizzazione per la destinazione prevista in concessione degli edifici di cui al punto 2°.
 - 3°. sono vietati:
 - a. gli allevamenti zootecnici a carattere industriale;
 - b. il deposito ed esposizione di materiali a cielo aperto non connessi con l'attività agricola;
 - c. l'apertura e l'ampliamento di cave.
 - 4°. L'attività agrituristica è soggetta ai limiti di cui alla L.R. 25/1996 e smi.
 - 5°. Le opere da realizzarsi in zona vincolata dal punto di vista *paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004 (Codice del paesaggio)* *ambientale ai sensi del D. Lgs. 490/99 devono rispettare le norme previste dall'art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale. Potranno essere concesse deroghe alle prescrizioni relative alle caratteristiche tipologiche e ai materiali da utilizzare solo nel caso in cui le preesistenze non abbiano particolari valori architettonici, tipologici ed ambientali da tutelare fermo restando che le nuove opere non dovranno recare un decremento dei valori ambientali paesaggistici* presenti sul sito.
 - 6°. E' consentita la realizzazione delle *strutture leggere* e delle *infrastrutture minori* *prediligendo pavimentazioni permeabili.*
 - 7°. *Il recupero degli edifici esistenti del complesso dell'ex fornace Anzil ad usi non solo agricoli, compresa la formazione di un "eco villaggio" è ammessa previa stipula di convenzione con il Comune, al fine di garantire le finalità di tutela della natura, di sostenibilità ambientale, di fruizione turistica a basso impatto e di sviluppo del Parco. Tale convenzione stabilirà la percentuale delle funzioni ammesse, le aree da assoggettare a passaggio o ad uso pubblico, le modalità di fruizione ed eventuali orari di accesso al pubblico, eventuali tariffe agevolate per i residenti del Comune, oltre a definire le opere infrastrutturali e la gestione degli scarichi di tipo separato.*

21.1.4 Zone dei parchi strutturati, aree di sosta

Comprende le zone ritenute idonee a concentrare un eventuale carico di visitatori senza danneggiare l'ambiente circostante. Tali zone interessano prevalentemente le aree di proprietà pubblica già utilizzate (o potenzialmente utilizzabili) a tale scopo ed alcune aree private di limitata estensione disposte lungo lo sviluppo del parco.

Fatte salve le norme del P.A.I.R. allegate, valgono le norme seguenti.

Destinazioni d'uso: *Sono consentite le attività funzionali alla gestione del parco e alla fruizione culturale, didattica e ricreativa, le attività ricettive, le attività di ricerca, la realizzazione di percorsi a carattere agricolo, didattico-naturalistico, di interventi e di opere di difesa, attiva e passiva, per la sistemazione di situazioni di dissesto o pericolo, in atto e potenziali. E' inoltre ammessa l'attività agricola (compresi impianti tecnologici strettamente a servizio delle attività agricole, quali ad esempio impianti di irrigazione, pali di sostegno di colture e reti antigrandine e/o antiparassitarie) e l'agriturismo ai sensi della normativa vigente, la trasformazione e vendita diretta di prodotti locali, le fattorie didattiche.*

E' vietata l'edificazione.

E' consentita la realizzazione delle *infrastrutture minori* qualora queste siano necessarie alla gestione del parco e al suo *sviluppo e di parcheggi di relazione con fondo naturale o in misto di cava stabilizzato.*

E' consentita la realizzazione di *strutture leggere* di dimensioni inferiori a 50 m² di superficie coperta e 3 m di altezza solo se finalizzate alla fruizione del parco *o alla vendita di prodotti agricoli* e realizzate con ubicazione, materiali e modalità costruttive tali da non arrecare danni o disturbo all'ambiente e al paesaggio:

- superficie coperta max: *100 m² complessivi, realizzabili anche in più interventi*
- altezza max: *3 m*

Gli interventi sopra elencati ~~devono essere autorizzati~~ *sono realizzabili secondo le procedure di legge e previo parere* dell'ente gestore del parco, il quale può dettare prescrizioni nel merito dell'ubicazione, delle dimensioni e della tipologia dei manufatti e degli interventi accessori di inserimento ambientale.

E' ammessa la ristrutturazione con ampliamento fino a 200 m³ e 150 m² di superficie coperta di edifici e strutture esistenti da destinare per usi agricoli, ricettivi, ricreativi, culturali e per la trasformazione e vendita di prodotti agricoli del parco. Gli ampliamenti collocati entro 20 m dal fiume Stella e dal Fiume Taglio non possono essere realizzati sul lato dell'edificio affacciato verso il fiume ed il progetto potrà interessare la sopraelevazione e/o la parte retrostante e/o laterale degli edifici rispetto al Fiume.

Ove indicato in zonizzazione le zone dei parchi strutturati sono computate come aree S – standard urbanistici.

Per la possibile concentrazione dei visitatori in queste zone si ritiene possano essere considerate quali aree sensibili e quindi si vieta la posa delle antenne di telefonia mobile.

~~La realizzazione di interventi di attuazione dei parchi strutturati/aree di sosta dovrà essere sottoposta a verifica di significatività dell'incidenza ed eventuale VINCA qualora interessi habitat di interesse comunitario.~~

~~Dovrà essere espletato, su istanza dei rispettivi proponenti, la procedura di verifica di significatività/ valutazione d'incidenza in tutti i piani/progetti/interventi riguardanti i parchi strutturati e le aree di sosta interne al Sito Natura 2000, confinanti, o, se esterne, che comportano interferenze funzionali con l'area tutelata, – da verificarsi caso per caso – secondo le modalità indicate dalla DGR 1323/2014.~~

21.1.5 Ponti ciclopeditoni

Sono individuati con simbolo in zonizzazione i ponti ciclopeditoni finalizzati al completamento delle reti di mobilità lenta di area vasta. Fatte salve le normative PAIR e ZCS nei ponti dovranno essere previsti passaggi per la fauna selvatica a lato o sotto il piano calpestabile.

21.1.6 Evidenze archeologiche

Nelle tavole di zonizzazione sono individuate con apposita simbologia le “zone di interesse archeologico”, identificate dall’archivio regionale IPAC. Nei lotti individuati è vietata l’edificazione. Per scavi o movimenti terra superiori a 50 cm di profondità prima di dar corso a qualsiasi opera il committente dei lavori dovrà comunicare la natura dei lavori da eseguirsi alla competente Soprintendenza oltre alla data di inizio dei lavori. La comunicazione deve essere trasmessa almeno 15 gg prima dell’avvio dei lavori stessi. E’ fatto divieto di raccolta, danneggiamento e asportazione di reperti archeologici.

Sono consentite attività di studio, di ricerca, scavo, condotte o promosse dalla Soprintendenza o da Enti di ricerca e il loro inserimento all’interno del sistema dei percorsi volti alla conoscenza e alla fruizione del territorio. Sono ammesse le opere per la messa in sicurezza dei reperti, comprese eventuali coperture/tettoie.

21.1.7 Distanze allevamenti zootecnici

Ai fini urbanistici sono da considerarsi “a carattere industriale” gli allevamenti zootecnici con capacità di ricovero superiore a 50 UBA. Tali allevamenti non sono ammessi entro il parco.

Per gli allevamenti con capacità inferiori, a carattere “non industriale”, ove ammessi dalle presenti norme, gli edifici per il ricovero degli animali e le aree destinate alla stabulazione libera degli animali devono rispettare le seguenti distanze:

a) da zone A, B, C e da zone per servizi ed attrezzature collettive: min 6 m per numero di UBA e comunque non inferiore a 150 m;

b) da abitazioni estranee all’azienda: min 3 m per numero UBA e comunque non inferiore a 50 m.

Ove sia dimostrato (tramite modellizzazione del flusso emissivo) che per localizzazione rispetto ai venti prevalenti o per i metodi e le cautele adottate non sia causata insalubrità ambientale la distanza può essere ridotta fino al 50% ma non inferiore a m 150 per la lett. a) e m 50 per la lett. b). Riduzione analoga è ammessa per gli allevamenti che svolgono attività di agricoltura biologica ai sensi delle norme sovraordinate. Sono esclusi dall’applicazione della presente distanza i ricoveri di animali aventi superficie lorda di pavimento inferiore a 20 m² o relativi ad allevamenti a carattere familiare.

Unità Bestiame Bovino Adulto (UBA) - Tabella di conversione. (ndr Piano vigente)

Categorie di animali		UBA	N. capi per 50 UBA
Bovini adulti	> 24 mesi	1	50
Vitelloni	7-24 mesi	0,6	83
Manze	7-24 mesi	0,4	125
Vitelli	6 mesi	0,3	167
Suini da riproduzione		0,7	71
Suinetti	3 mesi	0,05	1000
Suini leggeri da macello	6 mesi	0,15	333
Suini pesanti da macello	9 mesi	0,23	217
Galline e fagiani da riproduzione		0,026	1923
Galline giovani e pulcini		0,0027	18519
Galline ovaiole		0,013	3846
Pollastre di allevamento e fagiani	6 mesi	0,005	10000
Polli da carne	3 mesi	0,0053	9434
Galletto	2 mesi	0,003	16667
Tacchini da riproduzione		0,03	1667
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	0,015	3333
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	0,023	2174
Anatre e oche da riproduzione		0,02	2500
Anatre, oche e capponi	6 mesi	0,01	5000
Faraone da riproduzione		0,008	6250
Faraone	4 mesi	0,005	10000
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		0,005	10000
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	0,003	16667
Piccioni e quaglie da riproduzione		0,005	10000
Piccioni e quaglie e altri volatili	2 mesi	0,003	16667
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		0,01	5000
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	0,008	6250
Lepri, visoni e nutrie		0,014	3571
Volpi		0,07	714
Ovini adulti		0,15	333
Caprini adulti		0,48	104
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	0,04	1250
Pesci da riproduzione (q.li)		0,18	278
Pesci da consumo (q.li)		0,1	500
Cinghiali e cervi		0,15	333
Daini, caprioli, mufloni		0,07	714
Equini da riproduzione, pony inclusi		1	50
Altri cavalli e pony		0,6	83
Cavalli di razza finlandese		0,85	59
Puledri	< 6 mesi	0,3	167
Alveari (famiglia)		0,1	500
Lumache (consumo) q.li		0,1	500
Struzzi da riproduzione		0,1	500
Struzzi da carne		0,07	714

Zone invariate

Le opere dovranno rispettare le specifiche norme previste dal Piano Regolatore Generale Comunale. In tali zone comprese all'interno del perimetro di Parco Comunale dello Stella resta invariata la normativa e la zonizzazione previste dal vigente PRGC.

Zona E6 – d'interesse agricolo

Zona E7 – agricola di "filtro" per gli abitati

Zona di verde privato, orti e giardini

Zone residenziali A,B,C (area di Villa S. Ottelio e Flambruzzo)

Zona attracco canoe

21.1.8 Zona VAF - Zona di Valorizzazione Ambientale di Flambruzzo

Zona ubicata a sud ovest di Flambruzzo, sulla sponda sinistra dello Stella, caratterizzata, oltre dalla presenza del fiume, da piccoli corsi e specchi d'acqua, nonché da vegetazione arborea di interesse naturalistico idonea alla fruizione per scopi ricreativi e/o per il tempo libero.

Ndr: si confermano le norme vigenti del piano di Rivignano, come segue::

1. Trattasi di una zona ubicata a sud ovest di Flambruzzo, sulla sponda sinistra dello Stella, caratterizzata, oltre alla presenza del fiume, da piccoli corsi e specchi d'acqua, nonché da vegetazione arborea di interesse naturalistico.
2. In tale ambito territoriale gli interventi devono mirare ad una generale riqualificazione del contesto naturalistico ambientale, al fine di permetterne una maggiore fruizione per scopi ricreativi e/o per il tempo libero.
3. Attuazione con intervento indiretto, tramite P.A.C.
4. **Fatte salve le normative PAIR e ZCS** gli indici e i parametri previsti dal P.A.C. dovranno essere i seguenti:
 - distanza minima dai fabbricati: ml. 10,00 o pari a esistente se inferiore;
 - distanza minima dai confini: ml. 5,00 o pari a esistente se inferiore;
 - distanza minima dal ciglio stradale pubblico: ml. 7,50 o pari a esistente se inferiore;
 - rapporto di copertura massimo: 0,10 mq/mq;
 - altezza massima: ml. 4,00 o pari a esistente se superiore;
 - area per parcheggi: n. 1 posto macchine ogni 5 utenti e comunque non inferiore al 100% della superficie coperta totale prevista;
 - all'interno dell'area posto a ridosso del fiume Stella è interdetto il transito a qualunque automezzo ad eccezione dei veicoli a servizio di persone disabili e di servizio; la stessa non potrà essere utilizzata come area per parcheggio;
 - le componenti naturali di pregio esistenti sono conservate e ripristinate;
 - dovrà essere rispettato quanto indicato nella convenzione urbanistica Rep. n. 1467 e Fasc. 1616 del 13/03/1999 stipuata tra il Comune di Rivignano e la ditta Palmarussa srl;
5. In occasione di eventuali varianti il P.A.C., dovrà perseguire i seguenti obiettivi generali:
 - a) salvaguardia ambientale;
 - b) attività per il tempo libero: ristoro, attività motorie e ludiche con i relativi servizi ed attrezzature;
6. Il perimetro del P.A.C. potrà essere modificato fino ad una variazione superficiale del + / - 10%.

21.1.9 Zona Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico "S"

Aree destinate alle attrezzature ed ai servizi pubblici e di interesse collettivo ~~previste dal P.R.G.C.~~ ai sensi della LR 5/2007 e smi. Nella tavola urbanistica vengono individuate le zone S computabili ai fini degli standard urbanistici e i servizi tecnologici esistenti (St).

Ndr: si confermano le norme vigenti del piano di Rivignano, come segue:

1. Trattasi delle aree destinate alle attrezzature ed ai servizi pubblici e di interesse collettivo previste dal P.R.G.C. ai sensi della LR 5/2007 e smi.
2. **Fatte salve le normative PAIR e ZCS gli interventi** devono risultare in armonia rispetto al contesto urbanistico/ambientale circostante.
3. Le attrezzature di interesse collettivo previste possono essere realizzate anche da associazioni, enti o soggetti

privati, per ragioni di pubblico interesse. In tali fattispecie deve essere preventivamente stipulata apposita convenzione con il Comune, attraverso la quale vengono disciplinati i rapporti fra i soggetti contraenti, con particolare riguardo alle modalità *di realizzazione e di* gestione degli impianti, dei quali deve comunque esserne assicurato l'uso pubblico. Indici e parametri nel caso di intervento di iniziativa privata:

H (max) = ml 7,00 o pari ad esistente se superiore;

Q (max) = mq/mq 0,50;

Dc, De, Ds = non minore di ml 6,00.

4. Nella zona SC-LI (laboratorio dell'Ente Tutela Pesca) è fatto salvo quanto previsto dall'accordo di programma vigente con la Regione.

21.1.10 Zona A (area di Villa Ottelio)

Tale zona comprende il complesso edilizio della Villa, soggetto a Piano di Recupero, e parte del parco adiacente.

Fatte salve le normative PAIR e ZSC valgono le seguenti norme (norme vigenti del piano di Rivignano, Ndr):

- A. Destinazioni d'uso:
- residenziale;
 - servizi;*
 - artigianale di servizio alla residenza;
 - alberghiera e agrituristica, *ricettivo-complementare;*
 - direzionale per quanto riguarda: *sedi di enti e associazioni, istruzione, ricerca, ricreativa ad esclusione di golf e di banche.*
 - commerciale al dettaglio, esclusi quelli con superficie di vendita superiore a mq 400;
 - attività di uso o interesse pubblico e/o collettivo connessa con il carattere *turistico culturale* residenziale della zona (sedi di associazioni, di partiti, per il culto e le attività ad esso connesse, strutture per la cultura, sedi di uffici comunali distaccati, sale per il tempo libero, locali notturni e simili).
1. Sono vietati:
- depositi e magazzini da adibirsi ~~anche~~ ad attività di commercializzazione all'ingrosso;
 - macelli, stalle e porcilaie di qualsiasi dimensione, allevamenti di animali, scuole di addestramento di animali, ~~strutture ricettive temporanee per animali, maneggi e simili e comunque tutte quelle attività che fossero in contrasto con il carattere residenziale della zona;~~
 - nuovi usi comportanti un carico sulle opere di urbanizzazione tale da alterarne la normale fruizione, o producenti sensibile alterazione o insalubrità ambientale. In particolare sono vietati nuovi usi comportanti necessariamente transito di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, o compresi nell'elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe.
- B. Indici.
- Per restauro, risanamento conservativo, conservazione tipologica e per tutti gli interventi sull'esistente le altezze degli edifici non possono superare le preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive d'interesse storico-artistico.
 - Per ristrutturazione di edifici incoerenti con il contesto storico, ampliamento e nuova costruzione l'altezza degli edifici non può superare l'altezza degli edifici circostanti e la distanza da edifici di interesse storico-artistico circostanti non può essere inferiore a quella intercorrente tra i volumi esistenti.
 - Gli edifici esistenti in lotti saturi o prossimi alla saturazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria possono essere integrati funzionalmente, per motivate esigenze, fino a mc 100 per ogni unità edilizia.
 - Per nuove costruzioni la densità fondiaria non può comunque superare il 50% della densità fondiaria media della zona e l'indice di fabbricabilità fondiaria non dovrà in nessun caso superare, per esigenze igieniche e di decongestionamento urbano, i 5 mc/mq salvo quanto previsto dal comma 3.
 - Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni edilizie e nelle loro aree di pertinenza devono essere riservati

appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq ogni 10 mc di costruzione.

C. Attuazione.

1. Le opere sono realizzate mediante P.A.C., rispettante il perimetro previsto in zonizzazione, rispetto al quale potrà esserci una variazione di superficie territoriale non superiore al +/-10%.

D. Disposizioni particolari.

1. I P.A.C. garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche storico-artistiche e ambientali esistenti, attraverso la promozione di interventi di recupero partenti da un approfondito studio degli insediamenti, sia nelle loro caratteristiche fisiche, sia nelle implicazioni di natura economico-sociale.

2. Corrispondentemente alle categorie previste in zonizzazione i P.A.C. prevedono i seguenti tipi di intervento:

- a. in zona A1: restauro;
- b. in zona A2: conservazione tipologica;
- c. in zona A3: ristrutturazione edilizia;
- d. in zona A5: demolizione senza ricostruzione;
- e. in zona A6: nuovi edifici;
- f. in zona A7: divieto di nuovi edifici.

In assenza di P.A.C. sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro, senza alterazione di volumi esistenti e di morfologia storica.

3. *Sono ammessi interventi per il superamento delle barriere architettoniche nel rispetto del contesto architettonico e paesaggistico.*

21.1.11 Ormeggi

Nelle aree indicate con simbolo in zonizzazione e in corrispondenza dei parchi strutturati con sponde non occupate da habitat di interesse comunitario sono ammessi ormeggi per piccole imbarcazioni (massimo 5,4 natanti) e discese per i Kayak. Fatte salve le normative PAIR e ZCS tutti gli interventi devono avere la seguente tipologia:

- a. garantire il pubblico accesso al fiume ed alle aree demaniali;
- b. evitare riduzioni delle sezioni idrauliche del fiume;
- c. evitare le pavimentazioni del suolo, ad eccezione delle discese in calcestruzzo, di larghezza max 5,5 m;
- d. essere caratterizzati da basso impatto ambientale e utilizzare materiali che si armonizzino con il contesto naturalistico esistente (pontili in legno);
- e. interessare le sponde per una lunghezza massima di 12 m;
- f. garantire che l'eventuale illuminazione non disturbi la fauna locale.

E' comunque recepita l'area oggetto di concessione demaniale a Rivarotta, che deve comunque inserirsi nel contesto ambientale esistente arrecando il minimo impatto.

La realizzazione degli ormeggi, qualora interessi habitat N2000 entro la ZSC o aree limitrofe, dovrà essere sottoposta a verifica di significatività dell'incidenza ed eventuale VINCA.

Dovrà essere espletata, su istanza dei rispettivi proponenti, la procedura di verifica di significatività/ valutazione d'incidenza in tutti i piani/progetti/interventi riguardanti gli ormeggi interni al Sito Natura 2000 confinanti, o, se esterni, che comportano interferenze funzionali con l'area tutelata, da verificarsi caso per caso secondo le modalità indicate dallo DGR 1323/2014.

Entro la ZSC gli ormeggi interessanti sponde con habitat di interesse comunitario debbano essere realizzati con strutture removibili e reversibili in legno; non dovranno essere realizzate pavimentazioni del suolo in calcestruzzo, neppure per le discese, e i percorsi di accesso agli ormeggi non dovranno danneggiare habitat di interesse comunitario. (Decr. VAS 20/12/18).

Per l'ormeggio a sud di Flambruzzo presso la confluenza tra Taglio e Stella si prescrivono pontili del tipo in legno, eventualmente coperti, e percorsi di accesso agli stessi che non danneggino l'habitat prioritario.

21.1.12 Norme geologico-idrauliche

Le presenti norme costituiscono parte integrante e sostanziale delle N.T.A. della variante al P.R.G.C..

Le norme sono divise nelle seguenti due sezioni:

- 1) Norme a carattere geologico (Capo I)
- 2) Norme a carattere idraulico (Capo II)

Capo I: Disposizioni generali – Ambito geologico

Art.1 – Specifiche tecniche generali – Ambito geologico

Tutti i progetti che prevedano l'interazione con i terreni e il loro assetto geologico, idrogeologico e morfologico sono sottoposti alle disposizioni delle norme del DM.14.01.2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni) e Circ. 02.02.2009 n.617/C.S.LL.PP., delle Norme di Attuazione del P.A.I.L..

Le norme del P.A.I.L. assumono carattere sovraordinato rispetto a quanto previsto dalle disposizioni locali.

In merito a quanto previsto dal DM 14.08.2008 ai paragrafi: 6.1. Disposizioni generali, 6.2. Articolazione del progetto e 6.4. Opere di fondazione. Si evidenziano le prescrizioni generali da osservare:

- *Le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese dalle opere, dei caratteri geologici del sito e delle condizioni ambientali;*
- *I risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica devono essere esposti in una specifica relazione geologica;*
- *Le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove che il progettista deve definire in base alle scelte tipologiche dell'opera o dell'intervento e alle previste modalità esecutive;*
- *Le scelte progettuali, il programma e i risultati delle indagini, la caratterizzazione e modellazione geotecnica unitamente ai calcoli per il dimensionamento geotecnico delle opere e alla prescrizione delle fasi e modalità costruttive, devono essere illustrati in una specifica relazione geotecnica;*
- *La caratterizzazione e modellazione geologica del sito consiste nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio;*
- *In funzione del tipo di opera e della complessità del contesto geologico, specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico, che deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per il progettista per inquadrare i problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche;*
- *Nel caso di costruzioni o interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali;*
- *Le opere geotecniche devono essere verificate nei confronti dei possibili stati limite ultimi (SLU), stati limite di esercizio (SLE) e di sollevamento e sifonamento;*
- *Le strutture di fondazione devono rispettare le verifiche agli stati limite ultimi e di esercizio e le verifiche di durabilità;*
- *Devono essere valutati gli effetti della costruzione dell'opera sui manufatti attigui e sull'ambiente circostante;*
- *Nel caso di fondazioni su pali, le indagini devono essere dirette anche ad accertare la fattibilità e l'idoneità del tipo di palo in relazione alle caratteristiche dei terreni e delle acque nel sottosuolo.*

Art.2 – Zonizzazione geologico-tecnica

Le norme geologiche di Piano si applicano a qualsiasi intervento pubblico o privato che comporti trasformazione urbanistica, edilizia o infrastrutturale del territorio.

Art. 2.1 Zona Z3/4

Vengono raggruppati i depositi di *Ghiaia e sabbia con limo ed argilla – GSM*. Le caratteristiche geotecniche sono piuttosto scadenti in superficie e discrete a profondità maggiori di 3-6 m.

La falda freatica è presente a profondità comprese tra 0,0 e 3,0 m dal p.c..

La documentazione per le nuove edificazioni, interventi di adeguamento e miglioramento su edifici esistenti e interventi locali che prevedano interventi in fondazione e/o per ampliamenti deve essere correlata da:

- Relazione geologica, geotecnica e sismica;

Le indagini geognostiche devono essere di tipologia e numerosità adeguate, secondo i criteri previsti dai paragrafi 6.2.1 e 6.2.2 dalle NTC 2008 e dalla Tab. C6.2.1 della Circ.2.2.2009 n.617, in grado di definire la modellazione geologica e geotecnica in relazione alla tipologia dell'opera, fornire i dati d'ingresso per il calcolo dell'azione sismica e verificare la stabilità del complesso opera-terreno.

Il numero di verticali da indagare deve essere sufficiente ad accertare la variabilità della struttura litostratigrafica e geotecnica e verificare la stabilità nei confronti dei cedimenti e la suscettibilità alla liquefazione.

Dovranno essere realizzate indagini geofisiche dirette atte al calcolo delle $V_{s,30}$ e misure di frequenza fondamentale del terreno.

Per le nuove edificazioni non è ammessa la realizzazione di locali interrati e per gli edifici esistenti non è allessa la realizzazione o l'ampliamento di locali interrati.

Nelle zone dove l'opera in progetto preveda interazioni con il livello di falda dovranno essere eseguite indagini specifiche atte ad accertare le condizioni di sicurezza dello scavo e le problematiche degli eventuali emungimenti nei confronti delle opere contigue.

Art. 2.2 Zona Z4/5

Vengono raggruppati i depositi costituiti prevalentemente da *Sabbia e limo – SM*. Le caratteristiche geotecniche sono complessivamente scadenti in misura maggiore rispetto alla zona Z 3/4, con miglioramento a profondità maggiori di 3-6 m.

La falda freatica è presente a profondità comprese tra 0,0 e 3,0 m dal p.c..

Valgono le medesime norme generali contenute nell'Art 2.1 Zona 3/4 con la raccomandazione di incrementare il livello di attenzione nella pianificazione delle indagini geognostiche e geofisiche.

Art. 3 – Suscettibilità alla liquefazione

Il sito presso il quale è ubicato il manufatto deve essere stabile nei confronti della liquefazione intendendo con tale termine quel fenomeno associato alla perdita di resistenza al taglio o all'accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbioso-limosi sollecitati da azioni cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate.

La suscettibilità alla liquefazione del terreno deve essere valutata sulla base di prove in sito esplorando un numero di verticali adeguato all'importanza dell'opera e all'estensione dell'area d'intervento e sufficiente ad accertare la variabilità della struttura litostratigrafica e geotecnica.

Nel territorio indagato la verifica alla liquefazione deve essere sempre eseguita e costituire il presupposto per la presentazione della richiesta del titolo abilitativo edilizio.

La verifica va condotta secondo le metodologie di analisi previste dal Paragrafo 7.11.3.4.3 del DM.14.01.2008 e C7.11.3.4 della Circolare 02.02.2009.

Per terreni risultati suscettibili al fenomeno della liquefazione, con conseguenze su capacità portante e stabilità di fondazioni, ai sensi del parere del Servizio Geologico Regionale del 23.06.2015 (Prot. N. 17148/P), si prescrive l'inedificabilità.

Capo II: Disposizioni generali – Ambito idraulico

Art.1 – Norme P.A.I.R.

Alle presenti N.T.A. sono recepite integralmente le norme P.A.I.R. (approvato con D.P.Reg. N. 28 in data 1 febbraio 2017 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 7 allegato al B.U.R n. 6 del 8 febbraio 2017) e riportate in allegato.

Art. 2 – Zone F, P3 e P2 del P.A.I.R.

Per le aree P.A.I.R. individuate con pericolosità F, P3 e P2, sono recepite integralmente le norme P.A.I.R..

Art. 3 – Zone P1 - Pericolosità Moderata del P.A.I.R.

Le norme P.A.I.R., ai sensi del relativo Art. 12 – *Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1*, indicano che la disciplina delle aree P1 deve essere realizzata dalla pianificazione urbanistica e territoriale.

Art. 4 – Norme Zone P1 – Pericolosità moderata

Nelle aree classificate a pericolosità idraulica moderata P1, sono consentiti tutti gli interventi ammessi nelle aree P2 (Art. 11 del P.A.I.R.).

Ai fini del rilascio da parte dell'Amministrazione Comunale del permesso di costruire, ovvero Denuncia di inizio attività (o, nel caso di opere pubbliche, in fase di approvazione definitiva), relativo ad ogni opera o urbanizzazione che comporti aggravio al regime idraulico attuale, il soggetto richiedente, in funzione della classe di intervento individuata in base al valore di superficie impermeabilizzata potenziale (S_{tot}), riportate nella seguente tabella:

Classe di intervento	Soglie
1 – Trascurabile impermeabilizzazione potenziale	$S_{tot} < 0,02$ ha
2 – Modesta impermeabilizzazione potenziale	$0,02 \leq S_{tot} < 0,10$ ha
3 – Significativa impermeabilizzazione potenziale	$S_{tot} \geq 0,10$ ha

Tab. 4 – Classi di intervento

dovrà adottare i criteri ed allegare agli altri elaborati progettuali la documentazione seguenti:

1 – Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Criteri

- Portata scaricabile massima pari a 20 l/s/ha indipendentemente dalle condizioni dello stato di fatto, oppure alternativamente si può procedere al calcolo specifico dell'invarianza per l'area in esame.
- Volume minimo di compenso pari a 100 m³/ha di S_{tot} .

Documentazione

- Asseverazione del progettista di compatibilità idraulica, adozione di buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili e progettazione di adeguate opere e misure di compensazione. Non è possibile scorporre artificialmente le superfici in modo da evitare lo studio di compatibilità idraulica.

2 – Modesta impermeabilizzazione potenziale

Criteri

- Dovrà essere garantita l'invarianza idraulica mediante opere idrauliche di compensazione dei maggiori deflussi derivanti dalla realizzazione dell'opera a seguito di eventi idrometeorologici con $T_r = 50$ anni.
- Portata scaricabile massima pari a 20 l/s/ha indipendentemente dalle condizioni dello stato di fatto, oppure alternativamente si può procedere al calcolo specifico dell'invarianza per l'area in esame.
- Volume minimo di compenso pari a 100 m³/ha di S_{tot} .

Documentazione

- Non è possibile scorporare artificiosamente le superfici in modo da evitare la documentazione riportata nei punti successivi.
- Relazione di compatibilità idraulica comprensiva di: valutazione delle portate fluenti scaricabili, individuazione del volume minimo d'invaso, calcolo dei tiranti idrici, dimensionamento dell'organo di regolazione in sezione di chiusura, dimensionamento e verifica della rete di raccolta acque meteoriche, comprese eventuali vasche di prima pioggia e trattamenti acque di dilavamento piazzali.
- Planimetria, profilo sezioni e particolari costruttivi della linea di raccolta acque meteoriche e delle opere di regolazione e compensazione.

3 – Sensibile impermeabilizzazione potenziale:

Criteri

- Dovrà essere garantita l'invarianza idraulica mediante opere idrauliche di compensazione dei maggiori deflussi derivanti dalla realizzazione dell'opera a seguito di eventi idrometeorologici con $T_r = 50$ anni.
- Portata scaricabile massima pari a 20 l/s/ha indipendentemente dalle condizioni dello stato di fatto, oppure alternativamente si può procedere al calcolo specifico dell'invarianza per l'area in esame.
- Il minimo valore di volume invasato non potrà essere inferiore ai seguenti valori di riferimento (in relazione alla S_{tot}):
 - o 300 m³/ha per aree residenziali;
 - o 400 m³/ha per aree industriali;
 - o 600 m³/ha per nuova viabilità.
- Si dovrà comunque adottare il maggiore tra il volume minimo ed il volume calcolato.

Documentazione

- Non è possibile scorporare artificiosamente le superfici in modo da evitare la documentazione riportata nei punti successivi.
- Relazione di compatibilità idraulica comprensiva di: valutazione delle portate fluenti e scaricabili, individuazione del volume minimo d'invaso, calcolo dei tiranti idrici, dimensionamento dell'organo di regolazione in sezione di chiusura, dimensionamento e verifica della rete di raccolta acque meteoriche, comprese eventuali vasche di prima pioggia e trattamenti acque di dilavamento piazzali.
- Planimetria, profilo sezioni e particolari costruttivi della linea di raccolta acque meteoriche e delle opere di regolazione e compensazione.